



REPUBBLICA ITALIANA
SENT. 4447
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DEL 10.10.2013
La Corte d'Appello di Torino

R.G. N. 1771/13

Sezione 2a Penale

N.R.

Composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Brunella ROSSO | Presidente |
| 2) Dott. Filippo Ottaviano RUSSO | Consigliere |
| 3) Dott. Simone PERELLI | Consigliere est. |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN C.C.

Contro

- BANDIERA ANGELO** NATO SOMMARIVA DEL BOSCO IL 4.2.1972 IVI RES. VIA GIANSA NA 33, LIBERO NON COMPARSO.
AVV. DEMETRIO CRISTOFORI DI ALBA VIA PIAVE 28 DI FIDUCIA. *avvocato del p.m. dell'evento*
custode FORNARESIO del bene di ALBA
- BANDIERA GAETANO** NATO CARMAGNOLA IL 8.8.1967 RES. IN SOMMARIVA DEL BOSCO VIA ALDO MORO 21, LIBERO NON COMPARSO.
AVV. DEMETRIO CRISTOFORI DI ALBA VIA PIAVE 28 DI FIDUCIA *come sopra*
- CARIDI GIUSEPPE** NATO TAURIANOVA IL 28.1.1957 RES. IN ALESSANDRIA VIA FILIPPONA N. 41/A, LIBERO GIA' PRESENTE.
AVV. TINO GOGLINO DI ALESSANDRIA PIAZZA GARIBALDI 13 DI FIDUCIA. *avvocato del p.m. dell'evento Tino Goglino*
AVV. ALEXIA CELLERINO DI ALESSANDRIA PIAZZA GARIBALDI 13 DI FIDUCIA. *avvocato del p.m. dell'evento Tino Goglino di Alessandria*

4. **COLOCA ROBERTO** NATO MONDOVI' 24.3.1981 RES. IN SOMMARIVA DEL BOSCO VIA L. EINAUDI 6, LIBERO PRESENTE. *enum via CAUOUR n. 43*
AVV. PIERFRANCO BERTOLINO DI TORINO CORSO MONTEVECCHIO 48 DI FIDUCIA. *esente*
5. **DILIBERTO MONELLA Luigi** NATO ASTI IL 23.11.1984 IVI RES. FRAZ. VALLEANDONA 112, LIBERO PRESENTE.
AVV. GIOVANNI NIGRA DI TORINO VIA CIBRARIO 6 DI FIDUCIA. *esente*
6. **DILIBERTO MONELLA Stefano** NATO MILENA IL 6.10.1957 RES. IN ASTI FRAZ. VALLE ANDONA 112, LIBERO PRESENTE.
AVV. GIOVANNI NIGRA DI TORINO VIA CIBRARIO 6 DI FIDUCIA. *esente*
7. **GARIUOLO LUIGI** NATO BRA 29.7.1972 RES. SOMMARIVA DEL BOSCO VIA VITTORIO EMANUELE 87, LIBERO NON COMPARSO.
AVV. PIERCARLO BOTTO VIA DELLA CONSOLATA 1 BIS DI TORINO DI FIDUCIA. *esente*
AVV. GIANPAOLO ZANCAN DI TORINO CORSO MATTEOTTI 42 DI FIDUCIA. *noti in delega Orde dell'evento Parmo*
8. **GARIUOLO MICHELE** NATO BRA 30.1.1969 RES. SOMMARIVA DEL BOSCO VIA VITTORIO EMANUELE 87, LIBERO PRESENTE.
AVV. CARLO MARIA ROMEO DI TORINO VIA VALEGGIO 15 DI FIDUCIA. *noti dell'evento Bressem in delega Orde*
9. **GUZZETTA DAMIANO** NATO ASTI IL 12.5.1971 IVI RES. VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 11, LIBERO PRESENTE. *enum via Albita n. 33 - Asti*
AVV. GIOVANNI NIGRA DI TORINO VIA CIBRARIO 6 DI FIDUCIA. *esente*
AVV. MARIA ROSA D'URSI DI TORINO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20 SAN MAURO TORINESE DI FIDUCIA. *non compare*
10. **INI' GIUSEPPE** NATO CARIGNANO IL 4.1.1979 RES. IN SOMMARIVA DEL BOSCO VIA VI MAGGIO 9, LIBERO NON COMPARSO.
AVV. PIERFRANCO BERTOLINO DI TORINO CORSO MONTEVECCHIO 48 DI FIDUCIA. *esente*
AVV. GIOVANNI TADDEI DI LOCRI VIA FOGGIA 41 DI FIDUCIA. *esente*

11. **MAIOLO ANTONIO** NATO OPPIDO MAMERTINA IL 2.1.1940 RES. IN SALE VIA C. GIACOMINI 23, LIBERO NON COMPARSO.
AVV. ALDO MIRATE DI ASTI VIA INCISA 10 DI FIDUCIA. *esente*
12. **PERSICO DOMENICO** NATO SEMINARA IL 16.3.1949 RES. IN SALE VIA BRESCIA 9; LIBERO NON COMPARSO.
AVV. SARA BRESSANI DEL FORO DI VOGHERA (STUDIO: VIA MAZZINI 33), DI FIDUCIA. *esente*
13. **PRONESTI' BRUNO FRANCESCO** NATO CINQUEFRONDI IL 19.2.1949 RES. BOSCO MARENGO FRAZ. LEVATA POLLASTRA, VIA EMILIA 10, LIBERO NON COMPARSO.
AVV. MARIO BERTOLINO DI TORINO (VIA COLLI 3) *esente* e AVV. ENRICO GRILLO DI GENOVA (CECCARDI 1/14) DI FIDUCIA. *esente*
14. **REA ROMEO** NATO A NAPOLI IL 3.3.1962 RES. TORTONA VIA DON ORIONE 62, LIBERO PRESENTE.
AVV. TI MAURO e GUIDO ANETRINI DI TORINO VIA XX SETTEMBRE 65 DI FIDUCIA. *esente anche per nuovo contratto*
15. **ROMEO SERGIO** NATO NOVI LIGURE IL 18.6.1964 RES. IN POZZOLO FORMIGARO STRADA TORTONA 22, LIBERO, PRESENTE.
AVV. GIUSEPPE CORMAIO DI ALESSANDRIA PIAZZA GARIBALDI 13 DI FIDUCIA. *esente*
AVV. GIANPAOLO ZANCAN DI TORINO CORSO MATTEOTTI 42 DI FIDUCIA. *esente in delega orale dall'avv. Cormaio*
16. **CERAVOLO FABRIZIO** NATO CANALE IL 5.3.1969 RES. MONTA' FRAZ. SAN ROCCO 86, LIBERO NON COMPARSO. *esente in delega orale per partecipazione 30*
~~AVV. PIERFRANCO BERTOLINO DI TORINO CORSO MONTEVECCHIO 48 DI FIDUCIA.~~
AVV. CARLO MARIA ROMEO DI TORINO VIA VALEGGIO 15 DI FIDUCIA. *esente in delega orale dall'avv. Bressani*
AVV. **GIORGIO SPAGNOLA** *esente*

IN PRIMO GRADO IMPUTATI:

CAPO A)
all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., poiché facevano parte insieme ad altre persone (alcune delle quali allo stato non ancora individuate) dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con

le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali"; in particolare, per aver operato all'interno dell'articolazione territoriale operante nel basso Piemonte (zona territoriale compresa tra i comuni di Novi Ligure, Alba, Sommaria del Bosco e Asti), nella quale

- ✓ **PRONESTI' Bruno**, rivestiva il ruolo e la qualità di capolocale, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione (ed in particolare con il locale di Genova), dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, curando i rapporti con gli esponenti apicali della organizzazione criminale sedenti in Calabria;
- ✓ **ZANGRA' Rocco** (nei cui confronti si procede separatamente), rivestiva il ruolo di elemento di vertice del locale, partecipando ad assumere le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, curando i rapporti con gli esponenti apicali della compagine associativa operativi in Calabria ed in particolare con **OPPEDISANO Domenico**, al quale peraltro chiedeva l'autorizzazione ad aprire un locale autonomo insediato in Alba;
- ✓ **PERSICO Domenico, MAIOLO Antonio, GUZZETTA Damiano** (quest'ultimo avente la carica di mastro di giornata del locale) rivestivano il ruolo di elementi di vertice del locale, partecipando ad assumere le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio;
- ✓ **GARIUOLO Michele, GARIUOLO Luigi** (avente la carica di picciotto di giornata), **DILIBERTO MONELLA Stefano, CERAVOLO Fabrizio, LIBRIZZI Francesco, BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano** (avente la carica di capo giovane), **CARIDI Giuseppe, COLOCA Roberto** (avente la carica di puntaiole), **DILIBERTO MONELLA Luigi, GUERRISI Francesco, INI' Giuseppe, REA Romeo e ROMEO Sergio** rivestivano qualità di partecipi attivi al locale, svolgevano il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Fatti commessi nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria ed in altre zone del territorio nazionale nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, reato permanente.

Capo B)

Il solo PRONESTI'

del delitto di cui agli artt. 110 e 697 c.p. e 10 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra loro con altra persona non identificata, senza le prescritte autorizzazioni, deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo e relativo munizionamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione 'ndranghetistica di appartenenza. In Novi Ligure, il 29.06.2010.

Con la recidiva semplice per COLOCA Roberto, GARIUOLO Michele, DILIBERTO MONELLA Stefano.

Con la recidiva infraquinquennale per GUZZETTA Damiano, GARIUOLO Luigi.

Con la recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p. per PRONESTI' Bruno Francesco, MAIOLO Antonio, LIBRIZZI Francesco.

Con la recidiva infraquinquennale, reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p. per INI' Giuseppe, e REA Romeo.

APPELLO del P.M. e della difesa di PRONESTI':

Avverso la Sentenza n. 2159/12, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino,

in data 08 ottobre 2012, che:

Visti gli artt. 438 ss, 530 comma II c.p.p.

assolveva

**BANDIERA ANGELO
BANDIERA GAETANO
CARIDI GIUSEPPE
COLOCA ROBERTO
DILIBERTO MONELLA LUIGI
DILIBERTO MONELLA STEFANO
GARIUOLO LUIGI
GARIUOLO MICHELE
GUZZETTA DAMIANO
INI' GIUSEPPE
MAIOLO ANTONIO
PERSICO DOMENICO
PRONESTI' BRUNO FRANCESCO
REA ROMEO
ROMEO SERGIO
CERAVOLO FABRIZIO**

dal reato loro ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

visti gli artt. 438, 533, 535 cpp

dichiarava

PRONESTI' BRUNO FRANCESCO

colpevole dei reati a lui ascritti al capo B) e lo condanna alla pena già ridotta per il rito, di anni 1 mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle relative spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

visti gli artt. 262 ss cpp

disponeva il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro;

visto l'art. 544 cpp

indicava per il deposito della motivazione il termine di giorni 90.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

In data 25-10-2011 la Procura della Repubblica di Torino formulava la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano, CARIDI Giuseppe, COLOCA Roberto, DILIBERTO MONELLA Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, GARIUOLO Luigi, GARIUOLO Michele, GUERRISI Francesco, GUZZETTA Damiano, INI' Giuseppe, LIBRIZZI Francesco, MAIOLO Antonio, PERSICO Domenico, PRONESTI' Bruno Francesco, REA Romeo e ROMEO Sergio, tutti imputati del reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte insieme ad altre persone (alcune delle quali allo stato non ancora individuate) dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali"; in particolare, per aver operato all'interno dell'articolazione territoriale operante nel **basso Piemonte** (zona territoriale compresa tra i comuni di Novi Ligure, Alba, Sommaria del Bosco e Asti), nella quale

- ✓ *PRONESTI' Bruno, rivestiva il ruolo e la qualità di capolocale, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione (ed in particolare con il locale di Genova), dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, curando i rapporti con gli esponenti apicali della organizzazione criminale sedenti in Calabria;*

- ✓ **PERSICO Domenico, MAIOLO Antonio, GUZZETTA Damiano** (quest'ultimo avente la carica di mastro di giornata del locale) rivestivano il ruolo di elementi di vertice del locale, partecipando ad assumere le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio;
- ✓ **GARIUOLO Michele, GARIUOLO Luigi** (avente la carica di picciotto di giornata), **DILIBERTO MONELLA Stefano, CERAVOLO Fabrizio, BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano** (avente la carica di capo giovane), **CARIDI Giuseppe, COLOCA Roberto** (avente la carica di puntaiole), **DILIBERTO MONELLA Luigi, INI' Giuseppe, REA Romeo e ROMEO Sergio** rivestivano qualità di partecipi attivi al locale, svolgevano il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di ~~denaro di provenienza illecita in attività economiche,~~ corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali,

convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;

- *conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.*

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Fatti commessi nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria ed in altre zone del territorio nazionale nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, reato permanente.

Capo B)

Il solo PRONESTI'

del delitto di cui agli artt. 110 e 697 c.p. e 10 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra loro con altra persona non identificata, senza le prescritte autorizzazioni, deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo e relativo munizionamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione 'ndranghetistica di appartenenza.

In Novi Ligure, il 29.06.2010

Con la recidiva semplice per COLOCA Roberto, GARIUOLO Michele, DILIBERTO MONELLA Stefano

Con la recidiva infraquinquennale per GUZZETTA Damiano, GARIUOLO Luigi

Con la recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p. per PRONESTI' Bruno Francesco, MAIOLO Antonio.

Con la recidiva infraquinquennale, reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p. per INI' Giuseppe, e REA Romeo.

Nel corso dell'udienza preliminare gli odierni appellanti chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato (invece GUERRISI Francesco, ottenuta la modifica dell'imputazione e la derubricazione della sua condotta da associazione di tipo mafioso ad assistenza agli associati, p. e p. dall'art. 418 c.p. chiedeva di definire il processo con applicazione pena, mentre LIBRIZZI Francesco non formulava

richieste di rito alternativo sicché, previo stralcio della sua posizione, il Gup pronunciava nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 c.p.p.).

Nel corso dell'udienza preliminare i difensori di taluni imputati sollevavano eccezioni di inutilizzabilità di atti e di incompetenza per territorio, superate dal Gup con ordinanza depositata all'udienza 19-3-12.

Sempre nel corso dell'udienza, erano depositati dalle parti atti e documenti che venivano acquisiti.

Dopo la scelta del rito abbreviato ordinario (atteso il rigetto da parte del giudice di richieste di rito abbreviato condizionato: vds. l'ordinanza emessa all'udienza 13-4-2012) e la celebrazione di numerose udienze dedicate alle relative discussioni, con memoria ex art. 121 cpp all'udienza del 5 ottobre 2012, la Procura della Repubblica chiedeva che venisse adottato dal giudice lo strumento di integrazione istruttoria previsto dall'art. 441 co V cpp per acquisire atti di procedimenti relativi a fatti non costituenti reato, pendenti o archiviati, la cui acquisizione il P.m. reputava necessaria per la decisione.

Il giudice, con ordinanza letta all'udienza dell'8-10-2012, accoglieva tale richiesta, ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p., indi, terminata la discussione, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2012, pronunciava dispositivo di sentenza mandando assolti tutti gli imputati dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, contestato al capo A) dell'imputazione, mentre dichiarava PRONESTI' Bruno Francesco colpevole del delitto di concorso nella detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e relativo munizionamento, contestato al capo B) dell'imputazione, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

Fatta questa introduzione processuale, prima di esaminare gli atti di appello proposti dal P.m. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dal difensore di PRONESTI' Bruno Francesco, occorre ripercorrere – sia pure a lunghi passi – le vicende sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza pronunciata al termine del giudizio abbreviato.

Le indagini nei confronti degli odierni appellanti hanno preso le mosse da materiale indiziario proveniente da diverse Procure, in particolare dagli inquirenti di Milano, Genova e Reggio Calabria.

Nel corso delle investigazioni relative a diversi procedimenti penali incardinati presso quegli Uffici Giudiziari, elementi di prova convergevano nel senso di riconoscere l'esistenza di una articolazione territoriale della 'ndrangheta proprio nella zona di competenza distrettuale della Direzione Distrettuale Antimafia torinese ai sensi dell'art. 51 co 3 bis cpp.

Gli elementi di prova che consentivano alla Procura di Torino di elevare l'imputazione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sono costituiti essenzialmente da intercettazioni telefoniche (particolare importanza deve riconoscersi alla conversazione detta "dell'agrumeto di Rosarno" coinvolgente la figura di Domenico OPPEDISANO, considerato il "capo Crimine" - cfr. Sentenza di primo grado, non definitiva, pronunciata dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento "Crimine" rgnr 1389/08, rg gip 3655/11), da esiti di servizi di OCP nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rocco VARACALLI.

Come emerge dalla richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, i primi elementi di prova in ordine all'esistenza di un locale di 'ndrangheta, insediato e operante nel territorio del basso Piemonte, emersero grazie alle intercettazioni delle conversazioni ambientali disposte dalla A.G. di Reggio Calabria nell'agrumeto di Rosarno (RC), ossia nel luogo in cui OPPEDISANO Domenico, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di CAPO CRIMINE, era solito ricevere gli affiliati alla 'ndrangheta provenienti da località nazionali ed estere. In particolare, il 30 agosto 2009 era documentata una riunione nel corso della quale ZANGRA' Rocco e GARIUOLO Michele, residenti in Piemonte, chiedevano l'autorizzazione a OPPEDISANO Domenico per la costituzione di un nuovo locale di 'ndrangheta da insediare ad Alba (CN). Nel corso della conversazione emergeva che ZANGRA' e GARIUOLO, già aderivano all'associazione mafiosa e risultavano organici a un locale il cui capo si individuava in PRONESTI Bruno Francesco.

Le dichiarazioni di Rocco VARACALLI, invece, permettevano all'autorità inquirente di acquisire un quadro generale della struttura della 'ndrangheta, delle sue caratteristiche, delle cariche all'interno della associazione, della vita del sodalizio.

Orbene, sulla base degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, la Procura della Repubblica di Torino, con l'esercizio dell'azione penale, giungeva a ravvisare l'esistenza di una

articolazione territoriale della 'ndrangheta installatasi nel basso Piemonte "a capo della quale era posto proprio PRONESTI' Bruno Francesco, e che vedeva la partecipazione di numerosi affiliati, identificati in PERSICO Domenico, MAIOLO Antonio, GUZZETTA Damiano, GARIUOLO Michele, GARIUOLO Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, CERAVOLO Fabrizio, BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano e DILIBERTO MONELLA Luigi".

L'articolazione territoriale, secondo l'autorità inquirente, doveva ritenersi caratterizzata "dai seguenti elementi tipici:

- *struttura tendenzialmente verticistica, ordinata secondo una gerarchia di poteri, di funzioni ed una ripartizione dei ruoli degli associati;*
- *pratica di riti legati per lo più all'affiliazione dei membri dell'associazione e all'assegnazione di "doti" o "cariche";*
- *comunanza di vita e di abitudini, scandita dall'osservanza di "norme interne" che sanciscono in primo luogo la sottomissione ai capi;*
- *forza di coesione del gruppo che assicura omertà e solidarietà nel momento del bisogno ed, in particolare, assistenza agli affiliati arrestati o detenuti nonché sussidi economici ai loro familiari;*
- *impermeabilità verso l'esterno ottenuta anche con l'utilizzo di linguaggi convenzionali;*
- *disponibilità di armi."*

Il contenuto delle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate era poi "decrittato" e apprezzato grazie alle dichiarazioni rese dal VARACALLI che rendevano edotti gli investigatori circa il significato dei "vocaboli" comunemente utilizzati dagli affiliati alla 'ndrangheta.

Veniva così percepito il significato del termine "locale" (ossia, struttura organizzativa di base della 'ndrangheta – a sua volta si distingue in locale aperto, chiuso, sospeso) i cui capi – nonché i capi cosca – si ritrovavano tutti gli anni, il 3 di settembre, in Calabria presso il Santuario della Madonna di Polsi (nel Comune di San Luca in provincia di Reggio Calabria) per decidere nuove cariche, per aprire nuovi locali e per decidere azioni criminali e questioni interessanti la

'ndrangheta (cfr. dichiarazioni di Rocco Varacalli interrogatorio 17 gennaio 2007).

I termini “ndrina” e “ndrina distaccata” significavano la cosca, o la famiglia di appartenenza del mafioso, se “distaccata” perché insediata in un locale diverso da quello originario, non operativa in Calabria ma in altra regione.

Il “crimine” doveva intendersi il *braccio violento* del locale, struttura di cui facevano parte gli affiliati che avevano responsabilità delle azioni violente riconducibili ai locali.

Nella intercettazione “dell’agrumeto di Rosarno” venivano fatti numerosi riferimenti al “crimine”. (cfr. anche, per la relativa definizione, quanto riportato nella sentenza “crimine” già citata, alle pagine 50 ss), alludendosi in questo caso ad una struttura verticistica a capo della quale vi era proprio Domenico OPPEDISANO, come da lui stesso rivelato nella conversazione di cui si tratta.

Veniva fatta luce anche sui ruoli assunti dagli affiliati, a seconda dei compiti (doti) che erano loro assegnati. “Sgarro”, doveva ritenersi la dote più alta della società minore, “capo locale” era il vertice del locale; “società” era il termine che definiva la comunità degli appartenenti alla *'ndrangheta*. “Picciotto” era il primo grado, la prima dote, cui si poteva accedere dopo essere stati “battezzati”.

Alla “Società maggiore” appartenevano i soggetti che avevano doti maggiori di “sgarrista” destinati a prendere le decisioni più importanti, alla “Società minore” appartenevano i soggetti cui erano state conferite doti minori.

Il “mastro di giornata” secondo le consuete fonti, era colui che teneva i collegamenti fra la “società maggiore” e la “società minore”, che aveva il compito di informare i sodali della convocazione delle riunioni e di altre novità.

Il “capo giovani” era colui che si poneva al vertice della società minore, e che faceva da tramite fra la società maggiore e la minore.

Il “puntaiole” era colui che si occupava del controllo dei giovani affiliati.

Il “picciotto di giornata”, invece, nell’ambito della “società minore”, disimpegnava lo stesso ruolo che nella “Società “maggiore” era svolto dal “mastro di giornata”.

Nella sentenza impugnata [che, a sua volta, richiama il quadro indiziario illustrato dal P.m. in occasione della richiesta di custodia cautelare; richiesta che, sia detto per inciso, fu accolta dal Gip nei confronti di tutti gli indagati e

confermata dal Tribunale del Riesame, prima, e dalla Corte di Cassazione, poi] vengono passate in rassegna le vere e proprie fonti di prova, ossia il contenuto probatoriamente utile, secondo la tesi dell'accusa, per dimostrare l'esistenza dell'articolazione territoriale della *'ndrangheta* nel basso Piemonte.

Vengono pure riportati stralci della “conversazione dell'agrumeto di Rosarno” (del 30-8-2009) i cui interlocutori - OPPEDISANO Domenico, OPPEDISANO Michele, ZANGRÀ Rocco e GARIUOLO Michele – mettono in luce il collegamento fra gli odierni imputati e la struttura di vertice della *'ndrangheta*.

Viene poi evidenziata la chiave di lettura offerta dal P.m. nella sua richiesta di custodia cautelare, secondo la quale dalle conversazioni registrate nell'agrumeto si desume come gli interlocutori facessero parte della medesima associazione e come ZANGRA' Rocco e anche l'uomo successivamente identificato nella persona di Michele GARIUOLO fossero inseriti nello stesso “locale”, insediato nel basso Piemonte.

Dalla lettura di quei dialoghi, si legge nella sentenza impugnata, la pubblica accusa inferiva che l'insediamento della *'ndrangheta* situato nel basso Piemonte era diretto da PRONESTI' Bruno Francesco – che nel “locale” ricopriva la carica di “Capo Società” - e aveva rapporti ed era stabilmente collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione insediate in Calabria e rappresentate da OPPEDISANO Domenico.

Emerge altresì che l'incontro presso l'agrumeto fu organizzato al fine di ottenere da OPPEDISANO Domenico l'assenso alla costituzione di un nuovo “locale di *'ndrangheta*”, nella zona di Alba, separato, autonomo e territorialmente distaccato da quello diretto da PRONESTI', onde assecondare le richieste – apparentemente - di natura logistica di ZANGRA' e di GARIUOLO (ricorre infatti più volte nel dialogo il riferimento alla distanza esistente tra il luogo ove abitano ZANGRA' e GARIUOLO e la sede ove si svolgono le riunioni del locale diretto da PRONESTI').

Come riconosce il Gup di Torino nella sentenza impugnata, in quelle conversazioni veniva in rilievo il problema costituito dalla volontà di creare un nuovo locale di *'ndrangheta* nella zona di Alba.

La decisione, in merito, doveva provenire dal vertice del sodalizio. Infatti, OPPEDISANO affermava che ne avrebbe parlato con gli altri “capi” alla riunione annuale al santuario della Madonna di Polsi, dove lo stesso OPPEDISANO annunciava che sarebbe stato elevato a

“Capocrimine”. Lo stesso OPPEDISANO prometteva a ZANGRÀ che si sarebbe fatto portatore delle sue esigenze con PRONESTI e che avrebbe cercato di convincerlo ad autorizzare l'apertura di una nuova struttura.

Il giudice di primo grado osserva, poi, come un secondo “caposaldo” dell'indagine fosse costituito dall'attività di monitoraggio ambientale e OCP svolto il 30 maggio 2010 presso l'abitazione di PRONESTI Bruno in quel di Bosco Marengo, frazione Levata Pollastra, via Emilia 10 (trattasi del filone “genovese” ROS CC di Genova).

In questa occasione l'autorità inquirente veniva a conoscenza di una importante riunione, presso l'abitazione di PRONESTI, con la partecipazione, oltre che degli appartenenti al locale del basso Piemonte, del referente del locale di Genova, GANGEMI Domenico, accompagnato da CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA Lorenzo.

Anche in questa occasione venivano registrate alcune conversazioni ritenute estremamente significative per lo sviluppo delle indagini.

Si legge in sentenza che, secondo l'accusa, alla riunione erano presenti PRONESTI Bruno Francesco, IANNIZZI Mariangela, DILIBERTO MONELLA Stefano, DILIBERTO MONELLA Luigi, GUZZETTA Damiano, PAPASIDERO Domenico, ZANGRA' Rocco, PERSICO Domenico, GARIUOLO Michele, ROMEO Sergio, MAIOLO Antonio, INI' Giuseppe, COLOCA Roberto, CERAVOLO Fabrizio, BANDIERA Angelo, GANGEMI Domenico, CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA Lorenzo.

Nel corso della stessa riunione Maiolo Antonio annunciava ai presenti il suo prossimo matrimonio, dicendo che *avrebbe gradito la partecipazione di tutti gli appartenenti al locale.* (“*allora... io da 42 anni che convivo con la mia signora...no? ...ora ho deciso che mi sposo ...e mi farebbe piacere se avete piacere che del LOCALE di qua venite tutti!*”). Seguiva la “conta” dei partecipanti e la conclusione degli investigatori per cui tutti i partecipanti al matrimonio sarebbero stati gli appartenenti al locale di 'ndrangheta di cui si tratta [“...se del locale venite tutti...”].

Erano così individuati: PRONESTI' Bruno Francesco, DILIBERTO MONELLA Stefano, DILIBERTO MONELLA Luigi, GUZZETTA Damiano, ZANGRA' Rocco, PERSICO Domenico, GARIUOLO Michele, MAIOLO Antonio, Pino n.m.i. (verosimilmente, secondo la polizia giudiziaria, da individuarsi in PAPASIDERO Domenico, detto

Pino), INI' Giuseppe, COLOCA Roberto, CERAVOLO Fabrizio, BANDIERA Angelo; erano da considerarsi partecipi, inoltre, sia ROMEO Sergio (assente al momento dell'appello in quanto impegnato ad accompagnare gli affiliati liguri), sia GARIUOLO Luigi sia BANDIERA Gaetano (assenti all'incontro, ma citati nell'elenco), nonché CARIDI Giuseppe (assente per la partecipazione al battesimo del cugino).

Nel pomeriggio era poi registrata una conversazione che appariva di rilevante importanza rispetto alla dimostrazione della sussistenza della struttura territoriale del basso Piemonte, riportata in forma integrale in sentenza.

Il dialogo, osserva il giudice, aveva chiaramente ad oggetto la struttura della *'ndrangheta*, le articolazioni territoriali, la distinzione fra "società minore" e locale, la ripartizione di ruoli all'interno della struttura di nuova formazione. Nel corso della conversazione era anche affrontato il tema di chi dovesse occuparsi di "formare" i giovani che entravano a far parte della struttura.

Lo stesso giudice poi sottolinea come, dal punto di vista della ricostruzione della esistenza di una struttura "decentrata" della *'ndrangheta* che riprendeva schemi organizzativi propri della matrice calabrese e con essa e con altre articolazioni territoriali manteneva stretti legami, questi elementi probatori dovessero ritenersi altamente significativi.

Il Gup si sofferma anche sugli elementi probatori giudicati indicativi della sussistenza della struttura associativa dall'ufficio del PM precedente secondo il quale: *"Nella notte del 13 luglio 2010 veniva data esecuzione al provvedimento di fermo scaturente dalle indagini disposte dalla DDA di Reggio Calabria e Milano e riguardante circa trecento affiliati alla 'ndrangheta, tra cui GANGEMI Domenico e ZANGRA' Rocco.*

All'esecuzione del provvedimento seguiva la pubblicazione, in particolare sul quotidiano ligure "Secolo XIX", di notizie relative alla complessa attività investigativa condotta dai ROS CC di Genova nei confronti sia del locale 'ndranghetista genovese sia degli affiliati al locale insediato nel basso Piemonte.

L'attività di ascolto autorizzato permetteva di cogliere alcune importanti conversazioni intercorse tra i predetti sodali nel periodo successivo all'esecuzione del provvedimento cautelare.

Dall'analisi di tali dialoghi si – traevano - in primo luogo, importanti elementi di riscontro relativi all'esistenza del locale piemontese e al collegamento esistente tra questo e le strutture organizzative liguri e calabresi.

Invero, dal tenore delle conversazioni appariva palese il timore che le indagini giudiziarie poste a fondamento dei provvedimenti cautelari potessero riguardare anche gli affiliati del basso Piemonte, avendo questi la consapevolezza non solo di far parte della stessa organizzazione mafiosa, ma anche di avere intrattenuto stretti contatti con i vertici liguri (in particolare GANGEMI Domenico) e calabresi (in particolare OPPEDISANO Domenico) del sodalizio.

In secondo luogo, dai dialoghi emergevano rilevanti indizi che confermavano il ruolo di responsabile del locale sedente nel basso Piemonte avuto da PRONESTI', l'affiliazione di alcuni sodali al locale stesso (ad esempio ZANGRA' Rocco, PERSICO Domenico, GUERRISI Francesco, GARIUOLO Michele) e l'esistenza di ferree regole sociali interne (in particolare si veda la parte relativa ad un nuovo episodio di "trascuranza").

Il 4 agosto 2010, mentre PRONESTI' Bruno Francesco si trovava in Calabria, veniva captata una lunga conversazione ambientale intercorsa nell'abitazione dello stesso PRONESTI' a Bosco Marengo tra il genero del capo locale, GUERRISI Francesco ed un uomo riconosciuto in FERRANTE Andrea.

La conversazione aveva ad oggetto gli arresti avvenuti in tutta Italia nel mese di luglio, alla luce delle notizie divulgate dagli organi d'informazione sia a mezzo stampa sia sul web (cfr l'espressione pronunciata da GUERRISI Francesco: "su internet (PAUSA) devi vedere su internet! Ci sono tutti loro come parlano (PAUSA) questo deve salire, quello deve scendere (PAUSA) tutto così").

Dal dialogo emergevano in modo chiaro i riferimenti al capo crimine OPPEDISANO Domenico (cfr l'espressione del GUERRISI "siamo andati con lo zio Mico") ed alle "voci", secondo quanto appreso da GUERRISI Francesco, che riferivano di una operazione di polizia riguardante potenzialmente anche altri sodali ("ma dice che dovevano prendere tutti...(...) a quest'ora eravamo belli e fregati tutti!").

Successivamente, sempre GUERRISI Francesco, poneva all'attenzione dell'interlocutore i filmati circolanti sulla rete internet che mostravano le intercettazioni ambientali ed i video ("erano li che parlavano (PAUSA) c'era una macchina parcheggiata così (PAUSA) c'era una microspia dietro (PAUSA) si vede qui il vetro dietro della macchina"): evidente il riferimento al colloquio avvenuto tra OPPEDISANO Domenico ed il capo locale di Genova GANGEMI Domenico, posto che i due, subito dopo, commentavano proprio la detenzione del capo crimine OPPEDISANO, ipotizzando come improbabile una sua prossima scarcerazione in virtù dell'età avanzata (si vedano le espressioni di GUERRISI Francesco: "eh a lui l'hanno preso e gli hanno messo subito la (PAUSA) il Capo dei Capi (PAUSA) va beh che poi non è cazzo, comunque (PAUSA) il più anziano, 80 (ottanta) anni (PAUSA) ma lui (INTERROTTTO)... non esce più eh! (PAUSA) "Zu Mico...ciao" (ndr in modo ironico, lascia intendere che Oppedisano Domenico resterà in carcere...").

I due interlocutori – proseguiva il ragionamento del P.m. ripreso in sentenza - dimostravano, con le loro affermazioni, una precisa e solida conoscenza sia delle dinamiche dell'associazione sia dei fatti e personaggi ad essi inerenti.

Nel prosieguo del dialogo, GUERRISI e FERRANTE si riferivano all'arresto di ZANGRA' Rocco (cfr l'espressione di GUERRISI "a Milano lì c'era anche... hanno preso anche Rocco!"), commentando i filmati che ritraevano questi in conversazione con OPPEDISANO Domenico ("...lì ci sono (INTERROTTTO) hanno filmato lui che arriva e saluta e va ma poi può essere pure che c'erano anche giù eh!?...").

Significativa era la replica di FERRANTE Andrea il quale esternava la sua preoccupazione che le indagini potessero coinvolgere anche altri affiliati all'organizzazione tra cui, evidentemente, pone anche loro stessi ("speriamo che si siano fermati qua (SI ACCAVALLANO LE VOCI) perché altrimenti è finita!").

L'apprensione veniva in parte stemperata dalla puntualizzazione di GUERRISI Francesco il quale negava l'esistenza di prove a loro carico, parlando in prima persona plurale ("...no no non c'hanno le prove che non hanno fatto niente (PAUSA) c'è solo quelle che (SI ACCAVALLANO LE VOCI) il complotto che eravamo lì, che parlavamo...")

Nel seguito, GUERRISI riferiva all'interlocutore di aver parlato quindici giorni prima al telefono con il suocero PRONESTI' Bruno

*Francesco e di averlo informato su quanto era accaduto. Lo stesso asseriva di aver cercato di far comprendere al suocero di gettare via tutte le agende contenenti verosimilmente documentazioni o appunti compromettenti (“Parlavamo così! Eh! **Gli ho detto di buttare via tutti i libri, di buttare via gli esami che ha fatto, che non vanno che non vanno bene (PAUSA) per fargli capire di buttare via tutte le agende e tutto! Gli ho detto guarda che qua i prelievi non va (INTERROTTO) i prelievi che hai fatto non sono usciti bene (PAUSA) butta via tutto, gli esami vecchi che hai (PAUSA) perché qua (PAUSA) vedi che il “cerchio si sta chiudendo”!**”) e che **PRONESTI**, seguendo il consiglio, aveva provveduto a far sparire tutto e ad utilizzare un’utenza telefonica nuova (“e poi ha buttato via tutto, agenda non (INCOMPRESIBILE) ha buttato via tutto! Telefonino (PAUSA) vedi? Infatti chiami questo qua, è il numero prima non risponde più nessuno (PAUSA) ha buttato via tutto lui”).*

(...)

*Si noti inoltre la preoccupazione rivolta anche ad un altro affiliato del locale, ovvero MAIOLO Antonio, che in quel periodo si trovava anche lui in Calabria (“**adesso c’è (PAROLA INCOMPRESIBILE) perché MAIOLO forse deve salire (PAROLA INCOMPRESIBILE) e boh, poi giù non c’è più nessuno, ne hanno presi eh!? Hanno preso circa 300 (trecento) persone**”).*

*In seguito, i commenti di GUERRISI Francesco erano rivolti alle notizie apparse sulla stampa e riguardanti PRONESTI’ Bruno Francesco, indicato come uno dei vertici del sodalizio (“**si è uscito il nome come dire il Capo un alto Capo (PAUSA) poi considerando anche l’età (PAUSA) e l’esperienza ce l’ha anche lui**”).*

*Riguardo al suocero, il GUERRISI manifestava preoccupazione per un suo possibile arresto, posto che gli inquirenti erano a conoscenza anche della riunione di ‘ndrangheta tenutasi proprio nella casa di PRONESTI’ in località Bosco Marengo in data 30 maggio 2010 (cfr l’espressione “**e quella è la paura (PAUSA) quella è la paura (INCOMPRESIBILE SI ACCAVALLANO LE VOCI) se lo possono portare via (PAUSA) sanno anche della mangiata che hanno fatto qua (PAUSA) pensa te!**”).*

*A tale incontro, il GUERRISI Francesco dichiara di non aver potuto partecipare per impegni legati all’orario lavorativo (“**...e menomale che quando siamo andati non è tornato io non c’ero che sono andato a fare 2-10 (ndr turno lavorativo 14:00-22:00) e li ho lasciati qua e Bruno con quello**”): tale circostanza era confermata dalle indagini*

poste in essere che non rilevano la sua presenza nel corso della riunione.

Poi il giudice di primo grado, quale prova della sussistenza del locale di *'ndrangheta* nel basso Piemonte, riporta la conversazione ambientale intercorsa il 20 agosto 2010 in ambiente (abitazione di Pronesti Bruno Francesco in Bosco Marengo) fra lo stesso Pronesti e Persico Domenico.

Di tale conversazione riporta in sentenza i passi rilevanti, con i commenti, significativi sotto il profilo più volte indicato, dell'inquirente.

“Inizialmente il dialogo aveva come oggetto l'eventualità da parte di PERSICO di incontrare ad Ovada (AL) uno dei rappresentanti del locale di Ventimiglia (cfr. l'espressione “Quello di Ventimiglia.. Mi ha detto se domani ci possiamo vedere là verso le cinque, là ad Ovada”): tale incontro era finalizzato a chiarire i dettagli relativi alla partecipazione degli affiliati a quel locale al matrimonio di uno dei figli di PERSICO, da celebrarsi a breve (“Ora ieri mi ha chiamato, per il fatto del matrimonio, se devono venire se non devono venire... che so!”).

In proposito, PERSICO ipotizzava la partecipazione di almeno tre o sei rappresentanti per ogni locale, indicando anche il numero totale delle strutture territoriali presenti (cfr. l'espressione “...Ma si... ma dato che di solito invitando sei dei venti locali, pure a tre ogni locale sono sessanta.....”) ma si dichiarava preoccupato delle possibili defezioni a causa dei recenti provvedimenti custodiali (“Ma.. una questione che non venga qualcuno, con questi bordelli che .. quando ci vedono là...(..) Però .. voglio dire io...inc...Calcola che non vengono tutti ora con questo bordello,..inc..”).

Anche PRONESTI' Bruno Francesco si diceva sicuro che avrebbe partecipato meno gente, ritenendo possibile la presenza al massimo di tre rappresentanti per ogni locale (cfr l'espressione “Ma non ne vengono neanche tre...”).

Di seguito, lo stesso PERSICO affermava di aver invitato alla riunione anche tale compare Peppe, chiamato anche lo “scarparu”, evidentemente intraneo al sodalizio ed interessato alla questione: il riferimento era da intendersi volto a CARIDI Giuseppe,

soprannominato proprio compare Peppe dagli altri affiliati e svolgente l'attività di commerciante nel settore delle calzature.

Dal prosieguo della conversazione, si apprendeva che dopo i provvedimenti cautelari (e il conseguente disvelamento del contenuto delle intercettazioni poste in essere) erano state prese severe sanzioni all'interno della compagine, con l'allontanamento di alcuni affiliati (cfr. le espressioni pronunciate dal PRONESTI': "Vedete che a quello lungo lo hanno licenziato dalla società... (...) A lui, al fratello al cugino a tutti, sto ricchione non ha più società ... che vadano a trovarsi il pane da altre parti"), in particolare a causa del tentativo di ZANGRA', aiutato da tale Michele da individuarsi evidentemente in GARIUOLO Michele, di coinvolgere alcuni sodali nella vicenda riguardante l'apertura di un nuovo locale nella zona di Alba (si vedano le espressioni del PRONESTI': "Perché dice che Rocco ha chiamato pure a questo qui, e loro gli hanno detto che stanno bene dove stanno.. (...) Rocco, Michele, questi che vanno in giro per parlare, sto Michele è andato anche da un cugino suo a tutti i ..inc.. per dirgli di salire qua").

Viene così confermata, oltre che l'appartenenza di Rocco ZANGRA' e di Michele GARGIULO al sodalizio, anche l'interpretazione delle conversazioni captate sia nell'agrumeto di OPPEDISANO sia nell'incontro svoltosi il 30.5.2010 e già analizzate nel corso della presente trattazione.

Appare chiaro dal testo del dialogo sopra riportato che PRONESTI' abbia lui stesso deciso in via "cautelare" di sospendere dalle attività del locale alcuni affiliati che, secondo quanto appreso dagli atti di indagine, pur essendo stati affiliati al locale sedente a Novi Ligure (recte: Bosco Marengo), erano concordi con ZANGRA' nell'aprire un locale autonomo e distinto da quello guidato dallo stesso PRONESTI' ("..quelli che non si sono comportati bene stanno a casa, si vanno a trovare il pane dove vogliono (...) Perché questi pellegrini, li ho abbracciati qua a tutti, e poi mi danno le pugnalate dietro la schiena (...) Ora gli ho detto, provvisoriamente..così...").

Dalle espressioni utilizzate si riconfermava il ruolo apicale rivestito da PRONESTI', avente la possibilità di decidere l'esistenza o meno di qualsiasi attività del locale ("Ho detto che non c'è più niente qua! E basta!"), coadiuvato dallo stesso PERSICO.

Da quest'ultimo arrivava inoltre la conferma che i predetti sodali sarebbero stati accusati di aver violato le regole sociali interne al sodalizio ("Lo sanno che hanno TRASCURATO..") ed, in

particolare, il dovere di lealtà e onestà, ovvero di non aver riferito al responsabile del locale le reali intenzioni di ZANGRA' e il loro assenso a tale operazione.

Di seguito, dalla conversazione veniva confermata l'esistenza di stretti rapporti tra il locale del basso Piemonte e il locale di Genova (cfr. l'espressione di PRONESTI' "Io veramente mi ero preoccupato, che qualcuno avesse fatto il nome di quelli di Genova ... sembra di no.. Ho preso conto da quelli di Genova .. ho parlato, ho discusso...dicono che è tutto tranquillo..") nonché l'intraneità di PERSICO e di GUZZETTA Damiano al sodalizio, posto che gli stessi sono a conoscenza del fatto che la misura cautelare eseguita possa in qualche modo arrivare a coinvolgerli direttamente (cfr le frasi di PERSICO "Allora... solo che...inc..il fermo allora.. per me?... (...) E chi glielo ha detto a Damiano?.. per me?.. lo hanno interrogato su di me?").

Nell'organizzare l'incontro del giorno dopo, i due interlocutori, preoccupati di essere sottoposti a controlli delle forze dell'ordine, chiamavano ancora in causa il sodale CARIDI Giuseppe, pensando di usufruire della sua ospitalità per la riunione ("cfr quanto detto da PRONESTI' "Ci possiamo vedere qua... o ci appoggiamo dallo scarparo?").

Tali accorgimenti erano dovuti al fatto che i due interlocutori erano a conoscenza delle intercettazioni poste in essere nel corso delle indagini svolte (cfr. l'affermazione di PRONESTI' "E' stata una rovina, lui lo sapeva che aveva ste cazzo di CIMICI , e se ne andato a ...inc...") ed in particolare delle intercettazioni avvenute nel corso della riunione tenutasi presso l'abitazione di PRONESTI' in data 30 maggio 2010 ("...E quelli sono stati registrati ... facevano prima a portarglielo... Poi...Sono venuti qua , si sono visti qua.. li hanno accompagnati fino a li ... sanno che sono venuti pure qua, che abbiamo avuto una riunione, no una riunione sono venuti a farmi visita , se sto bene se non sto bene , un po' complicata è la cosa, non tanto per noi però.. pausa...se caso mai...").

In sentenza si legge altresì che l'autorità inquirente sottolineava pure come il PRONESTI', quasi a preconstituirsì una scusa, tentasse di sminuire la valenza del termine "riunione" e precisasse che si era trattato di una visita meno compromettente.

In conclusione, proseguiva il P.m. ripreso dal giudice della sentenza, nel corso della conversazione, i due interlocutori tornavano a rivolgere critiche all'operato di ZANGRA' Rocco il quale, a loro

giudizio, si trovava ristretto in carcere proprio per l'ambizione di creare un nuovo locale in Piemonte [Il P.m. evidenziava pure i riferimenti alle città di Fossano e Cuneo "E' andato a dirgli che a Fossano non c'è niente a Cuneo non c'è niente.. che è tutto libero"] esplicitamente presenti anche nella conversazione svoltasi tra ZANGRA' e OPPEDISANO nell'agrumeto (cfr. conversazione nr. progr. 99-100-101 intercettate in data 30.08.2009 e sopra riportate)].

Nella sentenza impugnata si dà pure conto di una conversazione ambientale registrata il 22.8.2010, sempre a casa di PRONESTI. Anche questo dialogo, osserva il giudice di primo grado, assumeva rilievo probatorio rispetto alla esistenza di una struttura organizzativa e di collegamenti con la 'ndrangheta calabrese, infatti non esita a riportare la chiave di lettura fornita dall'Ufficio inquirente secondo il quale: "(...) Nel corso del dialogo PRONESTI' Bruno Francesco affermava di aver ricevuto notizie rassicuranti da parte del suo avvocato il quale aveva chiarito che, sebbene negli atti giudiziari fosse emerso il suo nome, non vi erano elementi di prova a suo carico ("poi io qua sono andato dall'avvocato e gli ho detto.. avvocato le vedete ste cose qua...e gli ho detto ...inc... come perdiamo tempo ci buttano fuori... se c'è qualcosa me lo dite in primis.. (la risposta dell'avvocato ndt.)...inc... dice io ci penso per queste cose qua...si nominano voi ..però non è che hanno parlato per voi o.. dice non c'è niente... comunque state tranquillo che per questo fatto qua non c'è niente...gli ho detto posso stare tranquillo ... dice si"). Nel prosieguo, PRONESTI' ipotizzava che il provvedimento cautelare trovava fondamento non solo nelle attività di intercettazione esperite, ma anche nel contributo apportato alle indagini da confidenti o da collaboratori di giustizia ("Tranquillamente...si è visto nel video... mi pare di aver visto.. a quello di Polistena... Vincenzo Longo (classe 63)...e un certo Surace...erano tutte due insieme questo Surace con Vincenzo Longo.. e dopo si è visto, si vedeva che uscivano ..si baciavano.... A questo Surace non lo hanno arrestato!...cioè era lì insieme a Longo, solo che a questo qua non lo hanno arrestato (si riferisce a Surace ndt)...lo hanno lasciato piedi piedi (termine dialettale per indicare che stato lasciato in giro ndt)... chissà cosa c'è...quale imbroglio... (...) Si Si ...perchè il Vecchio (OPPEDISANO Domenico ndt.) mi aveva detto.. a me.. io sto aspettando.. canti (espressione usata per indicare qualcuno che ha parlato ndt).. perché dice che ci sono due pentiti a Reggio ... sto aspettando solo il momento che arrivano (Pronesti narra le parole di

Oppedisano, il quale con questa frase intende il momento in cui arriveranno per arrestarlo ndr)... Avevo scambiato due parole così perché..”).

Di seguito, PRONESTI' Bruno Francesco, nel parlare del problema delle microspie e dei controlli delle forze dell'ordine, citava come esempio una riunione svoltasi in Liguria a cui aveva partecipato e che era precipuamente finalizzata alla concessione di doti.

Dai particolari dettagli offerti nel dialogo, la Polizia giudiziaria riuscì a confermare che il summit citato era quello svoltosi in località Giambranca nel comune di Bordighera (IM) in data 17 gennaio 2010. L'indicata località dista da Ventimiglia circa 10 km: la vicinanza tra i due luoghi probabilmente ha indotto il PRONESTI' ad indicare il sito con l'appellativo di "Ventimiglia".

I ROS CC di Genova in tale occasione accertarono che all'incontro avevano partecipato GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino, BELCASTRO Domenico, CIRICOSTA Michele, PEPÉ Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, COTRONA Antonio ed anche PRONESTI' Bruno Francesco.

Tale conversazione comprovava ulteriormente il ruolo di vertice ricoperto dal PRONESTI' ed il prestigio di cui godeva all'interno dell'associazione, tanto da essere invitato a partecipare al conferimento di doti riguardante un altro locale di 'ndrangheta.

Il 25 agosto 2010, alle ore 15.09, le microspie installate nell'abitazione di PRONESTI' Bruno Francesco consentivano di captare una conversazione tra questi e GARIUOLO Michele.

Quest'ultimo, nell'affrontare nuovamente il tema dell'arresto di ZANGRA' Rocco, informava PRONESTI' dell'esistenza di dieci pagine di intercettazioni ("ci sono 10 (dieci) pagine Bruno... (PAUSA) 10 (dieci) pagine di ..(PAUSA) intercettazioni!"). Il capo locale chiedeva contezza del contenuto e GARIUOLO riferiva vagamente che le stesse menzionavano presunti contrasti tra ZANGRA' Rocco e GUZZETTA Damiano ("...comunque...dicono che lui, c'erano dei contrasti con (PAROLA INCOMPRESIBILE) con Damiano, che non c'era una cosa che..").

Il tema della diatriba era sempre quello relativo all'intenzione di ZANGRA' di formare un nuovo locale (cfr. l'espressione "per quanto riguarda.. che lui voleva che si faceva il locale") e PRONESTI' chiedeva informazioni circa la situazione in merito di tale 'Ntoni.

GARIUOLO Michele, spiegando che ZANGRA' si augurava che questa persona non fosse mai messa al corrente del suo progetto,

legge l'esatta frase riportata nel testo della trascrizione relativa alla conversazione c.d. dell'agrumeto: in tale atto, invero, si legge "e .. però... dice..(inc)..."Ma però speriamo che non lo viene a sapere compare 'Ntoni...(inc)..." (cfr trascrizione della conversazione progr. 99 intercettata in data 30.08.2009 nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico – tratto compreso tra il minuto 11:57:23 ed il minuto 11:59:18).

Il GARIUOLO nell'argomentare il proprio pensiero forniva inoltre l'esatta individuazione del soggetto chiamato 'Ntoni, esplicitandone nome, cognome e paese d'origine.

Tale dato forniva un'ulteriore precisa conferma della persona menzionata nella conversazione intercorsa tra ZANGRA e OPPEDISANO nell'agrumeto di quest'ultimo, da individuarsi proprio in Antonio MAIOLO (si vedano le espressioni contenute in quella conversazione "Ma MAIOLO è nella ...(inc)...vostra? (...) Ntoni MAIOLO...e...(inc)... dalla parte delle Serre, di dov'è sto può darsi che lui...(inc)... compare 'NTONI, non sapeva").

Nel prosieguo della conversazione, PRONESTI' chiedeva al suo interlocutore se le persone intercettate effettivamente affrontavano argomenti compromettenti, ricevendone conferma. La circostanza suscitava l'ira del capo locale che, con plausibile preoccupazione, esclamava: "buttassero il sangue!".

In modo curioso PRONESTI', da ultimo, domandava a GARIUOLO Michele se vi fossero novità sul proprio conto, ma quest'ultimo gli rispondeva che il suo nome era stato solamente nominato in merito ad una presunta "offesa" da lui subita.

Da quanto sopra esposto possono desumersi ulteriori argomenti di valutazione in ordine alla costituzione ed operatività della compagine associativa, nonché alla sussistenza tra i sodali della c.d. "affectio societatis", messa a dura prova dall'esecuzione dei provvedimenti custiodali milanesi e reggini.

In tal senso, si rammenta quanto affermato dall'interlocutore del GUERRISI (identificato dalla Polizia Giudiziaria nella persona di FERRANTE Andrea) nella conversazione nr. 30885 del 4.8.2010: "speriamo che si siano fermati qua perché altrimenti è finita!".

Dopo questo excursus il giudice di primo grado passa poi ad esaminare gli elementi di prova relativi agli aspetti definiti, dall'autorità inquirente, "*dinamici*", ossia all'esame di quegli elementi idonei a dimostrare l'esistenza di riti per il conferimento

delle “doti”, l’esistenza di procedimenti finalizzati a sanzionare la violazione delle regole interne da parte dei partecipi (cd. “trascuranze”) e i vincoli di solidarietà tra gli associati e, in particolare, gli obblighi di sostentamento degli associati detenuti.

Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata ripercorre la ricostruzione “dei riti” per il conferimento delle “doti”, operata dall’ufficio inquirente.

Viene sottolineata fra l’altro l’importanza della partecipazione a tali riti della delegazione del “locale genovese”, con GANGEMI Domenico.

Viene poi ripreso un dialogo, ritualmente intercettato in ambientale, fra GANGEMI e GARCEA, del “locale di Genova”, in cui i due, dopo essere stati verosimilmente a partecipare ad un “rito”, commentano *“..il rituale è bello in tutte le cose, è quello che ti fa..il rituale ci vuole, ci vuole tutto, il rituale bisogna prepararlo e basta..”* (Conversazione n. 92 del 28.2.2010).

Il commento che seguiva – oggetto di una successiva conversazione captata fra gli stessi soggetti – riguardava un imputato dell’odierno processo, ossia la cerimonia per il conferimento della dote a CARIDI Giuseppe.

Un passaggio significativo di questa conversazione, si sottolinea in sentenza, era quello relativo all’affidabilità del nuovo affiliato e, in particolare, il fatto che “avesse vestito una divisa”, cioè fosse uomo delle istituzioni, ciò che avrebbe dovuto costituire, secondo le (vecchie) regole dell’ “Onorata Società”, un concreto ostacolo alla affiliazione.

Il rilievo investigativo, osserva ancora il giudice, era da ascrivere alla ritenuta “opportunità di adeguarsi” ai tempi ed alla oggettiva utilità di avere un personaggio pontico fra gli affiliati.

In ogni caso, osserva ancora il primo giudice, dalla lettura di questi dialoghi emergeva come, nonostante CARIDI fosse un “politico” e potesse rappresentare un pericolo (perché avrebbe potuto prendere decisioni contrarie agli interessi della “onorata società” es. promuovere o partecipare a votazioni per una legge “antimafia”), era un “buon cristiano” e poteva restare nella compagine.

La sentenza passa poi ad illustrare gli elementi di prova in base ai quali si doveva concludere che la cerimonia di affiliazione in questione riguardava proprio CARIDI.

Come accennato, tra gli elementi dinamici tipici della *'ndrangheta* la sentenza si sofferma su alcuni episodi di “trascuranza”, ossia sulla violazione delle regole sociali proprie della *'ndrangheta* e sulle conseguenti “sanzioni” comminate dai capi dell’associazione.

La vicenda muove dalla conoscenza da parte di ZANGRÀ del fatto che Damiano GUZZETTA e Luigi GARIUOLO avevano “vestito una divisa”, ossia avevano lavorato come guardie giurate.

Vengono poi esaminate, richiamando le considerazioni dell’ufficio inquirente, le intercettazioni telefoniche che avrebbero reso chiara la vicenda della “trascuranza” da cui si potevano trarre interessanti elementi di prova che corroboravano la natura anti-statuale dell’associazione, la sua struttura verticistica, la cogenza degli obblighi per i suoi appartenenti, l’obbligo di trasparenza e di informazione nei confronti dei capi.

Altro elemento dinamico significativo trattato nella sentenza appellata è il sostegno offerto agli affiliati detenuti.

Si porta l’esempio di CERAVOLO Fabrizio (arrestato in data 11 ottobre 2009 per porto e detenzione di arma clandestina) e dell’aiuto prestato da LIBRIZZI Francesco durante la detenzione di ZANGRÀ Rocco (va peraltro ricordato che nei confronti di LIBRIZZI è stata pronunciata, all’esito dell’udienza preliminare, sentenza ex art. 425 cpp).

Il giudice di primo grado rileva che, quanto al primo aspetto, erano state registrate una serie di conversazioni telefoniche successive all’arresto che dimostravano l’interessamento di alcuni appartenenti al locale. Significativo, ritiene poi il fatto che GARIUOLO Michele, parlando dell’assistenza al detenuto, usasse queste espressioni “*e va bene, va bene, adesso in qualche modo vediamo.. Rocco ci stiamo ci stiamo impegnando tutti, non è che l’abbiamo presa sotto gamba...*”.

Infine, il giudice – mutuando le considerazioni degli inquirenti – passa ad esaminare il carattere armato dell’associazione, indicando a sostegno della affermazione una serie di elementi probatori: l’arresto di CERAVOLO e ZANGRÀ in data 11 ottobre 2009, trovati in possesso di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa e caricatore inserito; il successivo rinvenimento, presso l’abitazione di CERAVOLO, di un *revolver* cal. 6,35 in stato di perfetta efficienza; una conversazione ambientale intercettata, poi, il 29 giugno 2010, presso l’abitazione di PRONESTÌ Bruno Francesco, chiaramente

evocativa della disponibilità di un'arma da fuoco da parte di PRONESTI Bruno Francesco:

PRONESTI' BRUNO: *Ascolta... ho comprato una pistola stamattina... vedi un attimino come va ... te la sbrighi tu piano piano ..inc...*

UOMO SCONOSCIUTO: *Va bene*

PRONESTI' BRUNO: *E' la sotto... l'ho messa sotto i mattoni ...inc...*

UOMO SCONOSCIUTO: *Nella fontana?*

PRONESTI' BRUNO: *Si*

UOMO SCONOSCIUTO: *Ha già i colpi dentro?*

PRONESTI' BRUNO: *Dentro i serbatoi ce ne erano dove quattro e dove tre.... Nel serbatoio ce ne erano dove quattro ...inc...*

UOMO SCONOSCIUTO: *Penso che non l'hanno cancellata ...inc....*

PRONESTI' BRUNO: *...inc...*

(Ore 16:31:19 Interviene nella conversazione la moglie di Pronesti, Iannizzi Mariangela.)

IANNIZZI MARIANGELA: *Prima che te ne vai la devi togliere da li*

PRONESTI' BRUNO: *Cinque più uno ne deve avere*

IANNIZZI MARIANGELA: *Lo sa che quella la si intrufola da tutte le parti no? E te l'ho detto che non voglio che lasci niente qua!*

(...omissis...)

Operata questa ricostruzione dei fatti il giudice passa, quindi, ad esaminare la possibilità di ricondurli al paradigma dell'associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p. dandosi pena di verificare se gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini fossero in grado di integrare gli elementi costitutivi del reato contestato, riservando all'esito di tale positivo accertamento la verifica della partecipazione (o meno) di ogni singolo imputato all'associazione criminale di tipo mafioso.

Dopo un rapido, quanto pregevole, excursus storico-politico in ordine alla genesi dell'associazione di tipo mafioso, il giudicante concentra

la sua attenzione sul predicato verbale contenuto nella definizione normativa, ossia sull'avvalersi “del metodo mafioso”, da parte del gruppo mafioso (il locale di *'ndrangheta* di cui si discute), in un certo contesto territoriale, quale elemento costitutivo oggettivo della fattispecie nella sintesi descrittiva di tale requisito propria del terzo comma dell'art. 416 bis cp: “*l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (...)*”.

Lo stesso giudice, dopo aver tenuto in adeguata considerazione le opinioni espresse dai più autorevoli commentatori, giunge a tratteggiare i caratteri del “metodo mafioso” secondo quelli che sono stati da lui ritenuti: “*i principali, e maggiormente condivisibili, arresti giurisprudenziali*”.

Lo stesso giudice ricorda ancora che il terzo comma dell'art. 416 bis cp fissa **tre parametri** che caratterizzano il “*metodo mafioso*”.

La “**forza di intimidazione del vincolo associativo**” e le correlate condizioni di “**assoggettamento**” e “**omertà**”.

Osserva pure come dalla lettura della norma *la forza di intimidazione* di cui si avvale l'associazione debba essere idonea a produrre *condizioni di assoggettamento e condizioni di omertà*.

L'assoggettamento, si legge nella sentenza impugnata, è, tipicamente, quella condizione di succubanza e di soggezione dei terzi che vengono in contatto con l'associazione e che aderiscono, in forza dell'efficacia degli strumenti utilizzati, alle pretese della stessa. L'omertà, poi, può definirsi come uno degli aspetti in cui si sostanzia l'esercizio del metodo mafioso o, in altri termini, un riflesso dell'assoggettamento.

Nel trattare del concetto di *forza di intimidazione* che deriva dal vincolo associativo e dell'*avvalersi* di tale forza da parte di coloro che fanno parte dell'associazione, il giudice di primo grado, dapprima ripercorre le teorie della dottrina più accreditata per poi enucleare la definizione e il ruolo del requisito in oggetto dall'esame di alcune pronunzie della giurisprudenza di legittimità.

Nell'interrogarsi sul significato della locuzione “*si avvalgono*” che compare nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. e che viene riferita alla forza di intimidazione, il primo giudice afferma che *avvalersi* significa, letteralmente, *utilizzare, fare uso*, notando come il verbo sia utilizzato all'indicativo.

Sicché, pur non essendo richiesto il compimento effettivo ed attuale di atti di intimidazione (caratterizzati cioè, tipicamente, da violenza e minaccia), è necessario che *esista* (e se ne dia ovviamente la prova) quello che viene definito dai commentatori come un *alone permanente di intimidazione diffusa*, tale da mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti intimidatori concreti posti in essere dagli associati.

Ciò perché, si legge nella sentenza appellata, la disposizione fa riferimento alla *forza di intimidazione* quale strumento che gli associati utilizzano per raggiungere i propri fini, forza che deriva direttamente dal *vincolo associativo*, ossia dalla associazione in sé e non già dal compimento di singoli atti di violenza e minaccia (pur tipiche espressioni di intimidazione).

Ma, prosegue il giudice di primo grado, ciò non vuole dire che sia sufficiente, da parte degli associati, lo sfruttamento *potenziale* della forza di intimidazione o *l'intenzione* di dar vita ad atti intimidatori: deve invece essere presente, effettiva e dimostrata una *capacità attuale di incutere timore*, obiettivamente riscontrabile, essendo invece insufficiente la prova della sola *intenzione* di produrre quell'alone di intimidazione diffusa o di avvalersene [a sostegno della sua tesi cita alcune pronunzie della Suprema Corte secondo le quali: "*L'associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis cod. pen., è caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento che ne deriva. Pertanto, non basta l'uso della violenza o della minaccia previste come elementi costitutivi dei delitti programmati - altrimenti tutte le associazioni criminose aventi nel programma tali delitti diventerebbero automaticamente di tipo mafioso - ma è necessario, invece, che la forza intimidatrice sia non solo componente strumentale del programma criminoso, ma anche che **promani dallo stesso vincolo associativo** e diretta a creare nel territorio condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile l'intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello stato e da creare una diffusa omertà.*" (Cass. 9859/1987 imp. Ingemi);

nonché: "*In tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di*

assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere.” (Cass. 4893/2000 PG in proc. Frasca)]

Sulla scorta di questa elaborazione giurisprudenziale, continua il giudice di primo grado, si può allo stato affermare che l’“avvalersi” può non manifestarsi con atti di violenza o minaccia, dovendo però possedere carattere effettivo e non solo potenziale o intenzionale.

Ciò che peraltro deriva dalla “comprensione” e traduzione nel contesto della fenomenologia mafiosa nella sua espressione tipica: laddove l’intimidazione mafiosa non ha *bisogno* di esprimersi con atti di violenza e minaccia essendo sufficienti forme sottilmente allusive (influenze e condizionamenti) che sono però idonee a determinare la coartazione della altrui volontà e dunque a diffondere assoggettamento e omertà, consentendo il perseguimento degli scopi.

Osserva il primo giudice che in questo caso si parla, con una efficace sintesi, di una “carica intimidatoria autonoma” e intrinseca al gruppo mafioso, che lo stesso deve possedere quasi fosse un “patrimonio comune”, una *fama negativa* nei confronti dei terzi che li ponga in condizioni di assoggettamento. *Carica intimidatoria* che, a ben vedere, altro non sarebbe se non il riflesso *interno* di quell’alone di intimidazione diffusa che la prima è riuscita a creare nel tessuto sociale e geografico in cui si reputa operare.

Fatta questa premessa il primo giudice perviene all’assunto per cui “la forza di intimidazione del vincolo associativo” è un elemento oggettivo di fattispecie che costituisce l’*in sé* della associazione di tipo mafioso [anche in questo caso si richiama una precedente sentenza della Suprema Corte secondo la quale: “L’associazione di tipo mafioso, al pari dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. - postula l’esistenza di una pluralità di soggetti attivi - trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell’art. 416 bis. cod. pen. che la distingue dall’art. 416 cod. pen., sono essenzialmente due: l’eterogeneità degli scopi, che l’associazione mira a

realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione della associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima. Il requisito della "forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'"in sè" dell'associazione di tipo mafioso, e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva - secondo il dato normativo - la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono", ma, peraltro, non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, ne' deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà che consiste in forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione." (Cass. 6203/1991 imp. Grassonelli)].

Ma se la "forza di intimidazione" presuppone una "carica intimidatoria autonoma", prosegue la sentenza impugnata, ciò significa che – fenomenologicamente e socialmente prima ancora che da un punto di vista giuridico – l'attribuzione del carattere di *autonomia*, che implica l'assenza (o meglio la non necessità) di atti di violenza e minaccia, richiede di una fase dinamica e nucleare rispetto allo sviluppo di tale *intrinseca capacità intimidatoria*, questa sì, assai verosimilmente, caratterizzata dalla commissione di una molteplicità di atti di violenza e minaccia, di tale portata da essere in grado, con il tempo, di diffondere la consapevolezza, in capo ai consociati, della presenza dell'associazione così caratterizzata.

Peraltro, la stessa sentenza osserva come le associazioni mafiose "classiche" o "tradizionali", storiche, abbiano di regola, già formata e consolidata, la "carica intimidatoria autonoma" per chiedersi, immediatamente dopo, come debba essere intesa la necessità di riscontrare il requisito posto dall'art. 416 bis comma III cp in quelle associazioni che differiscono da quelle tradizionali in quanto presentino aspetti peculiari che attengono ai dati soggettivi, oggettivi ovvero geografici e territoriali.

Secondo il Gup del Tribunale ciò che caratterizza ed accomuna queste forme criminali, cui si ritiene di predicare la mafiosità "è la non piana

percepibilità – a causa delle differenze rispetto alle mafie storiche che si sono tratteggiate – della “carica intimidatoria autonoma”.

Si può trattare di nuove forme di associazioni imprenditoriali criminali, che agiscano in taluni settori merceologici o i cui appartenenti siano tutti caratterizzati per la riferibilità ad una categoria particolare.

Secondo il primo giudice è necessario verificare concretamente l'esistenza del requisito in parola, sindacando la storia criminale della “nuova” associazione, così da poter rinvenire (o meno) tracce del consolidarsi della capacità intimidatoria, in questo caso necessariamente insita in “concreti atti di violenza e minaccia”, idonei a creare e diffondere la “carica intimidatoria autonoma”, che si è visto essere requisito essenziale per la attribuzione del carattere mafioso ad una associazione criminale, e che non siano esclusivamente riferibili alla commissione di reati scopo.

Il Gup ricorda pure come, in altri casi, si sia affrontato il tema della riconducibilità al paradigma dell'art. 416 *bis* cp di gruppi criminali formati da soggetti appartenenti ad una certa etnia insediatasi in altro territorio, in grado di raggiungere i propri scopi grazie alla “carica intimidatoria autonoma” diffusa fra gli appartenenti alla medesima etnia e insediatasi nello stesso territorio ove il gruppo esercita la propria forza di intimidazione (al proposito vengono riportate alcune pronunzie di legittimità in tema di associazioni di tipo mafioso formate da cittadini cinesi).

Ma, si legge ancora nella sentenza appellata, si può ancora trattare di un gruppo che riprende modelli organizzativi e strutturali propri di una delle mafie storiche per “esportarli” altrove, ossia: “in altre regioni ove tradizionalmente non si avverte quell'alone di intimidazione diffuso dovuto alla carica intimidatoria autonoma, e che per questo vengono definite da certa giurisprudenza regioni refrattarie”.

Ci si deve chiedere, in questo caso, se e come debba essere affrontata la necessità di riscontrare la “carica intimidatoria autonoma”, laddove ciò che distingue il gruppo criminale dai gruppi “matrice” sono il territorio e il tessuto sociale ove lo stesso è destinato, verosimilmente, ad operare oppure concretamente già opera.

Per affrontare il tema, prosegue la sentenza, è necessario esplorare il rapporto esistente fra atti di intimidazione (violenza e minaccia) e carica intimidatoria autonoma.

Si può reputare, conviene il giudice di primo grado, che esistano gruppi di soggetti dediti alla commissione di delitti rientranti in un

generico piano criminoso, *non dotati* di una carica di intimidazione autonoma, che tuttavia commettono atti tipicamente manifestanti intimidazione ed altri gruppi, *già dotati* di questa carica intimidatoria autonoma, che possono o meno commettere singoli e concreti atti di intimidazione (che possono in questo caso servire a rafforzare o mantenere l'efficacia *concreta* della carica di intimidazione autonoma conseguita nel tempo).

Poi passa ad esaminare il momento dell'insorgenza della carica intimidatoria autonoma.

Deve sussistere (e, per il giudice di primo grado, questo segna il momento minimo determinante per poter affermare di trovarsi di fronte ad un fenomeno criminale associativo mafioso) quello che in dottrina viene chiamato uno "sfruttamento inerziale della carica intimidatoria autonoma", cioè non proiettato verso la commissione di alcun programma criminoso, ma finalizzato alla creazione dei presupposti perché successivamente il gruppo possa operare sfruttando l'alone di intimidazione diffuso che ha saputo creare. Il momento, che la stessa dottrina riconosce essere teorico, in cui si manifesta lo sfruttamento *inerziale* della carica intimidatoria, ossia senza che lo stesso sia finalizzato alla realizzazione del programma criminoso, è il dato che guida alla individuazione della differenza fra ciò che rientra fra gli elementi oggettivi di fattispecie (che devono *attualmente* sussistere perché possa dirsi realizzato il reato) e ciò che invece ne sta fuori, che può essere solo *potenziale*, ossia lo sfruttamento *mirato* della carica intimidatoria autonoma, diretto verso la concreta e specifica attuazione del programma criminoso.

Questi concetti, prosegue il giudice di primo grado, sono utili nella individuazione degli elementi la cui sussistenza deve essere compiutamente dimostrata perché possa reputarsi riconducibile al paradigma dell'art. 416 *bis* cp il locale di *'ndrangheta* che si reputa esistente e di cui si afferma facciano parte coloro cui l'imputazione è attribuita.

Sulla scorta di queste premesse, il primo giudice conclude che la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sono elemento costitutivo (anche) dell'associazione che fa capo alla *'ndrangheta*, rappresentando l'*in sé* della condizione di diffuso timore che permea la società nel cui contesto si inserisce l'associazione di tipo mafioso.

Per poi affermare che il riferimento alla forza di intimidazione presuppone e sottintende i parametri dell'assoggettamento ed omertà. Conseguentemente, si legge ancora nella sentenza impugnata, la prova della sussistenza della forza intimidatrice e della sua strumentalizzazione da parte dell'associazione deve essere data dimostrando le condizioni di assoggettamento ed omertà, che altro non sono se non il portato della *carica intimidatoria autonoma* e del suo riflesso esterno, ossia l'*alone di diffusa intimidazione*, concetti già delineati *supra*.

A questo punto la sentenza passa in rassegna alcune pronunzie della giurisprudenza di legittimità, da quelle più remote alle più recenti, onde verificare come la Suprema Corte interpreti la necessità di riscontrare il requisito in parola.

Punto di partenza è la sentenza Grassonelli (Cass. 6203/91) nella quale i giudici di legittimità affermano, fra l'altro, che "*l'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. - postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi - trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art. 416 bis. cod. pen. che la distingue dall'art. 416 cod. pen., sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione della associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima. Il requisito della "forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'"in sè" dell'associazione di tipo mafioso, e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva - secondo il dato normativo - la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono", ma, peraltro, non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, ne' deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo*

mafioso, secondo il modello legale è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti a un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà (che consiste in una forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione).”

Viene chiarito dunque che l'*in sé* dell'associazione di tipo mafioso, sul piano descrittivo ed ontologico, sta nella “condizione di assoggettamento e di omertà”. L'essenza della associazione è costituita dalla sussistenza delle condizioni di assoggettamento ed omertà, che sono requisiti “ontologici” della fattispecie. Si tratta dunque di requisiti oggettivi la cui esistenza **deve essere dimostrata**. In altre sentenze, sottolinea il primo giudice, si parla di *utilizzazione* della forza di intimidazione: “Il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) si distingue da quello di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) in quanto si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento ed omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione. La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i “delitti”, comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio.” (Cass. 3233/1992 imp. D'Alessandro).

Dal tenore della massima, secondo il primo giudice, si ricava che è ben netta la distinzione fra elementi oggettivi (che vengono *utilizzati* dagli associati) – cioè l'intimidazione nascente dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà – che costituiscono una *modalità* con la quale la associazione *si manifesta concretamente*, ed elementi soggettivi, ossia “gli scopi” che si intendono perseguire attraverso quegli strumenti. Di particolare rilievo, poi, l'aver indicato

l'intimidazione quale *modalità* comportamentale produttiva di una situazione di *soggezione* che può derivare anche solo dalla **conoscenza della pericolosità** del sodalizio.

Ancora e di particolare interesse alla luce delle osservazioni svolte *supra*, quanto affermato da Cass. 1793/1994 imp. De Tommasi: *“L'art. 416 bis cod. pen., delinea un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di una organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità d'intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso. L'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati, sia limitandosi a sfruttare l'aura d'intimidazione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, purché, in tal caso, tali atti non realizzino l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio. La norma non richiede che l'avvalersi della forza intimidatrice si espliciti necessariamente in una condotta, sia pure contemporanea, ma distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale. Ne deriva, quindi, che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, allorquando, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo.”*

Per il primo giudice è dunque necessario che l'associazione abbia conseguito una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi di tale forza.

E' un passaggio importante della sentenza appellata quello secondo il quale la *forza di intimidazione*, quale elemento oggettivo della fattispecie, va verificato in concreto, alla luce cioè delle particolarità della vicenda processuale, sicché laddove si tratti di procedimenti relativi ad associazioni di tipo tradizionale, insediatesi nei territori di storica permeabilità del tessuto sociale rispetto alle infiltrazioni mafiose, la dimostrazione della esistenza della *forza di intimidazione del vincolo associativo* – pur non potendosi presumere – è piuttosto agevole, posto che le condizioni di assoggettamento e di omertà che discendono dal radicamento, anche profondo, delle cosche o 'ndrine insediatesi in quel territorio trovano solitamente numerosi riscontri

probatori (quali pregresse attività della consorteria mafiosa, poi sfociate in sentenze passate in giudicato, sicuramente dimostrative di come - in quel territorio - lo sfruttamento della carica intimidatoria di quel gruppo mafioso abbia prodotto l'alone di intimidazione diffuso che ne è il riflesso esterno).

Lo stesso giudice si preoccupa poi di chiarire che l'attenzione verso la ricerca di indici rivelatori della "forza di intimidazione", se deve valere a maggior ragione laddove si sia di fronte a fenomeni che in qualche maniera si distinguono da quelli "classici", non per questo può essere di minore intensità laddove si sia di fronte a fenomeni riconducibili (per forme, soggetti, strutture) alle mafie storiche ma contestualizzate in altro territorio, *altro* nel senso di differente da quelli nei quali "tradizionalmente" quei fenomeni allignano.

Ed allora, prosegue il primo giudice, se si ritiene che una determinata struttura organizzata che si richiama a modelli organizzativi riconducibili alla *'ndrangheta* e con la "casa madre" calabrese ha rapporti, più o meno stretti, espliciti la propria attività (tentando di perseguire i fini propri indicati nell'art. 416 bis cp, attuati valendosi dello strumentario costituito dalla forza di intimidazione) nel territorio del "basso Piemonte" - ed ivi si reputa radicata la competenza territoriale, ciò significa che *proprio in questo territorio* dovrà essere compiutamente dimostrata la sussistenza effettiva del primo livello di carica intimidatoria autonoma e del suo riflesso, ossia l'alone di diffusa intimidazione.

Quindi, tornando all'oggetto del processo, il primo giudice passa in rassegna altra pronunzia della suprema Corte (sent. 1612/2000 imp. Ferone) che tratta specificamente dei requisiti di prova del carattere mafioso di un gruppo criminale, la cui massima recita: "*La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. può ben essere desunta con metodo logico induttivo in base al rilievo che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo; i rapporti di comparaggio o di comparatico fra gli adepti; il rispetto assoluto del vincolo gerarchico; l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca; il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria. Peraltro, gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione.*"

Il Gup si fa anche scrupolo di esaminare la parte motiva della sentenza, laddove vien fatto riferimento agli indici rivelatori – necessari – della sussistenza della forza di intimidazione.

Lo stesso giudice ritiene, poi, di particolare rilievo quanto sostenuto da Cass. 4307/1997 (imp. Magnelli), perché affronta il tema dell'individuazione degli indici rivelatori della *mafiosità* dell'associazione relativamente ad un gruppo criminale insediatosi nel nord Italia, mettendo – tra l'altro - in evidenza come la Suprema Corte, in quella pronuncia, abbia ribadito che: *“... per qualificare un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 bis, non è sufficiente che essa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia avvalsa in concreto (vale a dire in modo effettivo) nell'ambiente circostante, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice (vds. ex pluribus, Cass. sez. I, 18.10.95, n. 10371, Costioli; sez. VI, 27.3.95, n. 2164, Imerti). È stato deciso in tal senso che assoggettamento ed omertà devono riferirsi non ai componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei "prevaricanti", in uno stato di soggezione (cass. sez. I, 7.4.92, n. 4153, Barbieri).(...)”*

Nella sentenza impugnata vengono poi riportate e analizzate altre pronunzie della Suprema Corte dimostrative del fatto che la forza di intimidazione dell'associazione criminosa e la condizione di assoggettamento e di omertà indotte nel tessuto sociale ovvero (anche solo) in una più ristretta collettività nel quale la consorteria è radicata sono un elemento costitutivo del delitto contestato agli odierni imputati.

Il giudice di primo grado rileva pure come in alcune delle pronunzie della Corte di Cassazione venga espressamente richiamata la “sufficienza” di una capacità di intimidire *dimostrata all'esterno*, sia pure non effettivamente raggiunta, da valutare tenendo conto delle finalità del sodalizio, dell'ambiente, dei metodi, della struttura e di qualsiasi altro elemento utile.

Ma, prosegue ancora il primo giudice, gli elementi che, secondo la Corte di Cassazione, sono sintomatici della *mafiosità* del gruppo oggetto della vicenda processuale, sono costituiti da atti di violenza o

minaccia (che pure non sarebbero necessari, nell'economia del requisito in trattazione) – quali atti incendiari, estorsioni, pestaggi –, reticenza e omertà nel denunciare e riferire all'Autorità Giudiziaria delle pressioni ed intimidazioni subite, commissione dei reati, da parte del vertice del gruppo criminale, “solo per mezzo di un telefono cellulare”.

Sicché, conclude il Gup nella sentenza appellata, non possono residuare dubbi sul fatto che questi elementi altro non sono se non la dimostrazione della effettiva capacità intimidatoria che aveva assunto il gruppo della cui mafiosità si discuteva in quella vicenda processuale.

Ribadisce ancora il primo giudice come la *mafiosità* dell'associazione, nel senso sopra indicato, debba esprimersi nel contesto territoriale o sociale in cui il gruppo criminale *concretamente opera* perché è imprescindibile – nella stessa struttura della norma – il collegamento fra le modalità con le quali si vogliono raggiungere gli scopi costituenti il programma criminoso e l'ambito nel quale tali attività debbano esplicarsi, per consentire a *quel singolo gruppo* di cui si predica autonomia e radicamento territoriale (o sociale) di perseguirli appunto con il *metodo mafioso*.

Questo, ad avviso del giudicante, è un assunto fondamentale per la soluzione della vicenda che occupa la presente trattazione.

Secondo il Gup del Tribunale dalle riportate decisioni della Cassazione si ricavano due principi condivisibili: 1) assoggettamento ed omertà debbono essere riferiti ai soggetti contro cui si dirige l'azione delittuosa; 2) la diffusività della forza di intimidazione non deve essere virtuale (limitata al programma) ma effettuale, manifestarsi concretamente in atto.

La sentenza appellata esamina poi la pronunzia n. 19141/2006 (imp. Bruzzaniti), ritenuta di fondamentale rilievo per la risoluzione della odierna vicenda processuale.

Il giudice ravvisa tra le due fattispecie diversi elementi comuni. Osserva, infatti, che anche nel caso di specie si tratta di verificare la *mafiosità* di quella che viene definita una articolazione territoriale della *'ndrangheta* insediatasi nel “basso Piemonte”, che mutua aspetti organizzativi e strutturali propri della “casa madre” calabrese. E anche in questo caso si tratta della necessità, imposta dal compito proprio del giudice di sussumere nell'ambito della disposizione incriminatrice astratta il caso concreto, di verificare se il materiale fenomenologico

sottoposto dall'inquirente al giudicante sia o meno rispondente al paradigma delineato dall'art. 416 *bis* cp, in particolare sotto il profilo della *necessaria* individuazione, per quanto sopra ampiamente visto, del *metodo mafioso* (forza intimidatrice e prodotto dello sfruttamento della stessa, nel senso già indicato) quale strumento di cui si avvalgono gli appartenenti al *locale* per il perseguimento degli scopi.

Ora, prosegue il Gup del Tribunale, non è un caso che si sia menzionata la necessità che siano gli appartenenti al singolo gruppo criminale, o *locale* di *'ndrangheta* di cui si tratta, nel territorio nel quale si assume che la struttura si sia insediata, a sfruttare la carica intimidatrice autonoma, con il correlato alone di intimidazione diffusa. Tanto è vero che, nel corso della udienza preliminare, su questo presupposto rigettava le eccezioni di incompetenza territoriale, e, correlativamente, riteneva ben radicata la competenza territoriale distrettuale del Tribunale di Torino (poi consolidatasi con la scelta del rito alternativo).

Se così è – soggiunge il primo giudice – allora è proprio nel territorio in cui vive ed opera questa singola ed autonoma struttura criminale (formata dagli imputati dell'odierno processo), e dove l'ordinamento vuole sia anticipata la tutela dell'ordine pubblico, che debbono essere ricercati (e trovati, *rectius* provati) i “segni” del manifestarsi di un agire sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo.

A questo punto il giudice si dà pena di chiarire alcuni aspetti, perché non traggano in inganno affermazioni che mirano a trasformare il requisito oggettivo di cui si sta trattando in elemento intenzionale e finalistico, poggiando sulla considerazione che l'art. 416 *bis* cp disegna una fattispecie a tutela anticipata, di pericolo.

A tal fine muove dalla constatazione che il **bene protetto dalla disposizione è l'ordine pubblico** e che i commentatori più attenti hanno evidenziato che la protezione è rivolta all'ordine pubblico materiale, inteso come *buon assetto e regolare andamento della vita sociale nello Stato*, ma anche alla *libertà morale dei consociati*, *id est* la facoltà di autodeterminarsi nelle decisioni e nelle scelte.

Pertanto, continua il primo giudice, è sulla scorta di questi elementi che deve essere analizzata la struttura del reato, per verificare se si tratti di fattispecie di danno o di pericolo.

Per poi affermare che, per l'esistenza del reato, “è necessario che la consorceria abbia raggiunto una carica intimidatoria autonoma

minima” (la “prima soglia di assoggettamento generico” di cui si è già trattato), e che, rispetto ad essa, prima di - ed indipendentemente dal - realizzare condotte dirette a perseguire gli scopi associativi, proprio nel raggiungimento di tale soglia di assoggettamento, “...*la libertà morale dei consociati è già stata lesa effettivamente, perché la consorteria delinquenziale si è già annidata in quel tessuto sociale incutendo timore e soggezione, creando dunque quell’alone di diffusa intimidazione che caratterizza la forza intimidatrice del vincolo associativo*”.

Nella sentenza appellata si legge ancora che: “In una visione statica e non dinamica del fenomeno, la fotografia del momento storico che segna il sorgere del carattere mafioso della associazione rappresenterà i consociati in condizioni di menomata libertà di autodeterminazione, perché un certo livello di succubanza e soggezione dovrà dirsi già raggiunto. Sotto questo aspetto, dunque, si è di fronte ad una fattispecie di danno e non di pericolo. Solo rispetto alla incriminazione del “programma” di commettere una serie di reati scopo, poi, si è di fronte alla tutela anticipata tipica delle fattispecie di pericolo”.

Fatta questa premessa il giudice del Tribunale giunge, con tranquillità, a negare che la pretesa natura di reato di pericolo dell’associazione di tipo mafioso comporti *modificazioni strutturali* alla fattispecie, per giunta dipendenti dalla maggiore o minore facilità di dimostrarne gli elementi costitutivi, a seconda del territorio nel quale si affermi l’operatività (presunta o reale) del gruppo delinquenziale.

Tale conclusione, osserva ancora il primo giudice, sarebbe necessitata vuoi perché la tutela anticipata (si è in realtà appena visto come si tratti di fattispecie di danno e di pericolo, rispetto alla duplicità dei beni primari tutelati) nulla avrebbe a che vedere con l’individuazione degli elementi costitutivi del reato, che sono e restano tali indipendentemente dalla prima; vuoi perché sarebbe contrario ai più elementari principi in tema di interpretazione ed applicazione della norma penale richiedere, o meno, la dimostrazione dell’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie, in ragione della constatazione che in determinati territori è *più difficile* la dimostrazione della esistenza di quel requisito.

Stando alla sentenza appellata, a questa conclusione sarebbe giunto non solo l’Ufficio inquirente, che non avrebbe offerto alcuna dimostrazione della consistenza del requisito della forza intimidatrice (e nemmeno è riuscito nell’intento mediante la produzione, alla vigilia della decisione, di documenti che hanno determinato il primo giudice

alla adozione del potere integrativo istruttorio di cui all'art. 441 co V cpp, come si vedrà *infra*) e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne discendono, ma finanche la Corte di Cassazione con un orientamento espresso con riguardo alle vicende cautelari relative al presente processo e ad altra simile fattispecie pendente avanti al Tribunale di Genova (in particolare la sent. Cass. 5888/2012, imp. Garcea i cui passaggi decisivi sono riportati nella sentenza impugnata: *“Ora, nella misura in cui una tale prospettazione comporti la realizzazione di concreti atti di violenza e di sopraffazione nel territorio in cui opera, la stessa viene a contraddire la struttura del reato di pericolo che si è inteso dare alla fattispecie in esame. Peraltro il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza eziologica dall'elemento della forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dall'associazione criminale punibile ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 3. In tale prospettiva l'assoggettamento e l'omertà, più che elementi strutturali qualificanti l'entità della intimidazione, sarebbero conseguenze della carica maturata dal sodalizio nel substrato civile della società. Ma la conseguenza, in tal caso, sarebbe quella della impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie, della ndrangheta. Sarebbero anche quelle di non poter configurare il metodo mafioso subito da un soggetto che effettivamente ne ha percepito il peso ma in un contesto generale, sia locale che personale, refrattario a dividerlo. Ed ancora può aggiungersi, sul piano probatorio ed in via speculare, che il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza ed eziologia dalla forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalle associazioni criminali punibili ai sensi dell'art. 416 bis c.p.p., comma 3. In base a tali considerazioni, deve escludersi la necessità per la configurazione della associazione qualificata, di atti esterni di intimidazione e violenza, - e che pur vengono segnalati nell'ordinanza impugnata -, per essere tra l'altro contraddistinta, l'associazione, dal perseguimento di finalità non necessariamente coincidenti con la commissione di reati, potendo le sue azioni - esemplificando procurare a sé e ad altri voti durante le campagne elettorali - essere*

sostanzialmente neutre dal punto di vista criminale. Quel che costituisce elemento essenziale della associazione, nella specie, di 'ndrangheta, non e' l'attualità dell'esercizio della intimidazione, ma la sua potenzialità, la sua capacità di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale. Ora una volta verificata la costituzione di un gruppo autonomo criminale che ripete le caratteristiche strutturali proprie dei locali costituiti in Calabria, che si ispira alle proprie regole interne, che mantiene collegamenti con la 'ndrangheta propria calabrese, può ritenersi, sul piano indiziario proprio della fase procedimentale delle indagini preliminari, costituita una associazione che, per l'organizzazione che si è data, con collegamento con locali costituiti in Liguria, con un forte vincolo con gli associati e ripete le caratteristiche della vera 'ndrangheta, la cui "fama" ha trasceso i confini regionali se non nazionali: da qui la capacità' del "locale" di Genova, di intimidazione al fine di perseguire le sue finalità, a prescindere dalla concreta realizzazione delle stesse che pertanto potranno ben restare alla fine oggetto di mera rappresentazione volitiva. ...").

Il giudice di primo grado questa volta non condivide le argomentazioni della Suprema Corte. Contesta, infatti, che la struttura del reato, qualificato come a tutela anticipata, possa *spingere* un elemento costitutivo oggettivo del reato (la cui esistenza va dunque necessariamente accertata) verso aspetti finalistici o programmatici, pena lo stravolgimento stesso della natura della fattispecie di cui all'art. 416 bis cp, privato – a dire del primo giudice - della sua caratteristica essenziale, ossia *“lo sfruttamento, per il raggiungimento degli scopi, delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo”*.

Il primo giudice non approva neppure il *dictum* della Suprema Corte laddove reputa non necessario che sia verificato il concreto esercizio, o lo sfruttamento, della forza intimidatrice per effetto della *difficoltà* di riscontrarne il livello nelle regioni “refrattarie” a subire i metodi mafiosi propri della *'ndrangheta*.

A questo proposito, osserva che se si tratta di regioni “refrattarie” e non in grado di subire l'effetto intimidatorio proprio di una compagine che si assume mafiosa (ma che *non esercita* il metodo mafioso, ossia *non ha determinato* in capo ai consociati nei cui confronti l'azione è

rivolta alcun alone di intimidazione diffuso che derivi da una autonoma carica intimidatrice), non si potrà dire di essere di fronte ad un gruppo criminale che per ottenere i propri scopi utilizzi lo strumento tipico dell'intimidazione, caratterizzante *l'in sé* della associazione di cui all'art. 416 bis cp.

Allo stesso modo, il Gup del Tribunale di Torino non condivide l'assunto della Suprema Corte per cui la necessità di riscontrare la forza intimidatrice del vincolo associativo porterebbe quale conseguenza quella di non poter configurare il *metodo mafioso* subito da un soggetto che ne ha percepito il peso, ma in un contesto "refrattario" a dividerlo.

Ciò perché, si legge nella sentenza appellata: *"in nessun contesto l'esercizio della forza intimidatrice, con l'assoggettamento e l'omertà che ne deriva, può essere "condiviso". Esso è, viceversa, sempre subito e crea l'alone di intimidazione diffuso che rende agevole lo stravolgimento delle regole sociali ed economiche tipico di chi esercita concretamente la mafiosità per raggiungere gli scopi descritti dall'art. 416 bis cp. Se il metodo mafioso viene percepito dalla popolazione, significa che si è già creato quel livello minimo di assoggettamento, generico, che conduce nel senso dell'esistenza di una associazione di tipo mafioso, pronta (ove non l'abbia già fatto) a realizzare i propri scopi valendosi di quello strumento"*.

In modo coerente al suo tracciato motivazionale, il primo giudice non condivide neppure le conclusioni della Suprema Corte che, nel suo percorso ermeneutico, renderebbero superfluo l'accertamento della forza di intimidazione (che viene peraltro collegata alla realizzazione di atti di violenza o minaccia, che si è già visto non sono in realtà necessari ai fini della dimostrazione del requisito della forza intimidatrice), per accontentarsi della sussistenza della sua potenzialità *in luogo dell'attualità*. Potenzialità, desunta da caratteristiche organizzativo-strutturali del "locale" (del quale si afferma peraltro l'autonomia), dalla ritualità e dal conferimento di doti, dal mantenere stretti collegamenti con la *'ndrangheta* calabrese, con la conseguente affermazione di una (astratta) capacità di intimidazione che renderebbe possibile l'applicabilità alla fattispecie del paradigma di cui all'art. 416 bis cp.

Ma, ripete ancora il Gup, ritenere che possa essere "potenziale" (o intenzionale e finalistico) lo sfruttamento della forza intimidatrice, significherebbe obliterare la *mafiosità* propria di una associazione che

si reputi mafiosa, giungendo ad alterare la stessa struttura della disposizione incriminatrice.

Lo stesso giudice rileva, poi, come affermazioni non dissimili siano quelle contenute nelle sentenze della Corte di Cassazione rese nelle vicende cautelari relative a taluni imputati nel presente processo, con cui sono state confermate le pronunzie del Tribunale del Riesame che reputavano l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Nella sostanza (cfr. una per tutte, Cass. 4304/2012 imp. Romeo), si legge nella sentenza impugnata, la Corte - muovendo dalla considerazione per cui occorrerebbe verificare la possibilità di configurare un sodalizio criminale di tipo mafioso senza il compimento di reati satellite (dato in realtà pacifico e che nulla ha a che vedere con la necessità che sia data dimostrazione del requisito di cui all'art. 416 bis co III cp) – afferma i seguenti principi.

“(...). Questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'art. 416 bis c.p..

La forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso del "locale" piemontese della 'ndrangheta sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa, b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione e' ricollegata irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (della cd. "trascuranza"), evidenziato dal Tribunale, emergendo dalle intercettazioni anche il collegamento con la struttura di Rosarno il cui capo Oppedisano Domenico che ha indicato nel Pronesti, come emerge dalle intercettazioni ambientali, il capo del locale del Basso Piemonte (pag. 10 ord.); c) dall'episodio relativo all'affiliazione del Caridi, che all'epoca rivestiva la qualità di Consigliere del Comune di Alessandria, d) dall'essere l'associazione armata, essendo stato uno dei presunti affiliati, Fabrizio Ceravolo, arrestato in flagranza, in data 11/10/2009, essendo stato trovato in possesso, a bordo della propria autovettura, unitamente a Rocco Zangrà, di una pistola automatica Beretta, con matricola abrasa

insieme al munizionamento, nascosti in una intercapedine del cruscotto dell'automobile; il Ceravolo, inoltre, veniva successivamente trovato in possesso di una pistola revolver, perfettamente efficiente, deducendosi, dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione del PRONESTÌ, che quest'ultimo aveva comprato, la stessa mattina, una pistola. Il Tribunale escludeva, con motivazione logica, che potesse trattarsi di un'arma giocattolo, come sostenuto dalla difesa, in quanto il PRONESTÌ aveva invitato l'interlocutore, rimasto sconosciuto ad andare a provare l'arma, aggiungendo che nel medesimo luogo ove era nascosta la pistola, vi erano i relativi caricatori con i colpi dentro.(...) Nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa. Nella fattispecie risultano anche già individuati i capi (nel caso di specie il PRONESTÌ) e gli adepti della "locale", che aveva anche rapporti con la "locale" genovese, come risulta proprio dalla riunione congiunta tra la "locale" piemontese e genovese a casa del PRONESTÌ. Con riferimento agli elementi evidenziati, deve ritenersi sussistente il pericolo per l'ordine pubblico senza che sia necessaria la commissione di reati fine potendo essere le modalità mafiose riscontrate anche dalla esecuzione di rituali riconducibili a quelli mafiosi, sia nei comportamenti, che nel contenuto delle conversazioni (cfr Cass., sez. 11, n. 19544/2011), senza che siano necessarie condotte eclatanti, ravvisandosi, in tali evenienze, nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio, chiari sintomi di mafiosità.(...)"

Presupposto da cui muove la decisione, osserva il giudice di prime cure, è la unitarietà della 'ndrangheta che si articola in una "provincia" che regge e coordina le attività e in "locali" insediati in varie parti d'Italia, dotati peraltro di autonomia operativa e decisionale.

Da ciò la Suprema Corte rileva che si tratterebbe, nella specie, di una autonoma consorteria delinquenziale, che mutua il metodo mafioso da stili comportamentali in uso in altre aree geografiche e perpetra in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali.

Sino a qui, è scritto nella sentenza appellata, il ragionamento è pienamente condivisibile, ma, prosegue l'estensore: "perpetrare le stesse metodiche comportamentali" altro non vuol dire se non avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo per perseguire gli scopi previsti dalla norma. Utilizzare, dunque, la carica intimidatrice autonoma (sfruttando l'alone di intimidazione diffuso) per operare.

Sicché i passaggi motivazionali successivi contenuti nella citata sentenza non persuadono il decidente.

Il giudice sofferma la sua attenzione sull'affermazione della Suprema Corte secondo la quale può applicarsi la disposizione incriminatrice ascritta agli odierni imputati (art. 416 *bis* c.p.) in presenza di una **mafia "silente" purché il livello organizzativo raggiunto lasci presagire la prossima realizzazione dei reati fine dell'associazione.**

Pertanto, arguisce il Gup, con tale affermazione la Corte ritiene bastevole la comunanza di un marchio, *'ndrangheta*, che viene esportato ed è sicuramente destinato - **ma non lo è ancora** - ad essere utilizzato nei modi tipici della consorceria di origine.

Secondo la Corte, gli elementi strutturali provati nel caso di specie (riti, affiliazioni, vita sociale, sanzioni interne, carattere armato della associazione) costituiscono elementi atti a dimostrare che "di lì a poco" l'associazione sarebbe divenuta operativa.

Ma, osserva ancora il Gup presso il Tribunale di Torino, al di là della assenza di ulteriori specificazioni in ordine al concetto di mafia "silente", non è accettabile che simili concetti nascondano in realtà l'assenza di alcuni dei requisiti oggettivi della fattispecie.

Nella sentenza impugnata si legge, poi, che non si può richiamare la mafia "silente" per sopperire alla mancanza di prova (o alla mancanza *tout court*) del requisito della forza intimidatrice.

Non solo. Per il primo giudice, lo stesso concetto di "mafia silente" sarebbe destinato a trarre in inganno. Sia perché si dovrebbero ritenere "silenti" quelle strutture mafiose che, per il fatto di essersi consolidate nel territorio, avrebbero creato attorno a sé un diffuso e penetrante alone di intimidazione (per effetto della carica intimidatrice autonoma di cui sono portatrici), sì da non rendere necessario, nel perseguimento degli scopi, l'esecuzione di atti di violenza o minaccia. Con il che non si tratterebbe di mafia "silente", ma della *tipicità* del manifestarsi del carattere principale della mafiosità ed in specie della forza intimidatrice.

Sia perché, non sarebbe necessario far ricorso a tale definizione ove si vogliano ricondurre all'applicazione della disposizione di cui all'art. 416 bis cp fenomeni criminali di tipo mafioso che non si esprimono attraverso il compimento di reati scopo. Essendo pacifico (cfr. fra tante Cass. 1612/2000 imp. Ferone) che ciò che caratterizza la disposizione incriminatrice è il metodo e non gli scopi, sicché ben si potrebbe essere in presenza di una associazione di tipo mafioso senza che siano realizzate le condotte che vengono individuate dal terzo comma dell'art. 416 bis cp quali "scopi" della associazione.

In ogni caso, prosegue il primo giudice, non si può parlare di un fenomeno mafioso (nemmeno "silente") ove ciò che manca (o ciò di cui difetta la prova) è il *contatto* della struttura che si assume mafiosa con la società in cui la stessa è destinata ad operare, ad essere pericolosa per i consociati.

Questo contatto altro non è se non l'esteriorizzazione del metodo mafioso, la condizione di assoggettamento ed omertà di chi vive dove opera il gruppo criminale.

Pertanto, stando al primo giudice, gli elementi indicati quali indici di mafiosità dalla Suprema Corte sarebbero null'altro che *"dati (che si possono ritenere provati, per quanto più sopra affermato) che disegnano, con indubbia precisione, la struttura interna di un locale di 'ndrangheta, con la sua organizzazione, le sue regole, i collegamenti con la casa madre calabrese, ma del tutto inidonei a offrire la dimostrazione del concreto inserimento di tale struttura nella realtà del contesto territoriale del basso Piemonte"*.

Sicché, prosegue il Gup, anche l'affiliazione di CARIDI, cui sarebbe stata conferita una *dote*, non sarebbe stata sintomatica della esistenza attuale di una capacità intimidatoria autonoma, atteggiandosi piuttosto anche questo, con gli altri, quale *"atto preparatorio"*.

Ma, osserva ancora il decidente, ciò che è pericoloso, e che l'ordinamento vuole sia punito secondo i paradigmi dell'art. 416 bis cp, non è tanto l'aspetto organizzativo-strutturale del "locale", ma il fatto che esso si innesti effettivamente nella società civile, ne alteri le regole incutendo timore e soggezione, sia *conosciuto*, rechi con sé il diffuso alone di intimidazione di cui tanto si è scritto.

Pertanto, non sarebbe sufficiente il richiamo ad una sorta di "franchising" fra provincia e locale, ove non vi siano segni (o non ne sia offerta la prova) del modo di manifestarsi del locale - di cui si predica peraltro l'autonomia - nel "suo" territorio.

Parallelamente sarebbe troppo generico, ed astratto, il richiamo alla unitarietà della *'ndrangheta* ed alla *communis opinio* per cui essa incute timore nella popolazione.

Ciò, scrive il primo giudice, è senza dubbio vero, ma è un dato astratto, non calato nella realtà sociale di riferimento, e non può essere sufficiente a dimostrare, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, che la struttura di cui fanno parte gli imputati di questo processo, sprigioni attorno a sé, nel territorio piemontese, attualmente e non potenzialmente, una carica intimidatoria autonoma che sia in grado di generare un diffuso alone di intimidazione.

Anzi, proprio laddove si tratti di individuare i segni della esteriorizzazione del metodo mafioso in regioni ad esso meno sensibili, occorrerà prestare particolare attenzione al tema della prova. Dovranno essere offerti elementi concreti che indichino, secondo le linee interpretative ampiamente tratteggiate *supra*, che il gruppo ed i suoi esponenti - in quanto rappresentanti dello stesso - siano conosciuti e temuti da parte di coloro che con essi, per qualsivoglia ragione, entrino in contatto.

Sicché, continua il primo giudice, pur di fronte ad un locale "perfetto", in tutti i suoi aspetti organizzativi, qualora in seguito all'assunzione di informazioni e testimonianze in loco non fosse risultata concretamente alterata alcuna regola di contrattazione o di mercato, non fosse emersa alcuna capacità di controllo di qualsivoglia attività economica e non si fosse palesata alcuna influenza negativa sugli appartenenti al gruppo, in questo caso la società civile non ne risulterebbe in alcun modo *assoggettata*, e resisterebbe dunque, libera, dalla stessa possibilità che vengano realizzati gli scopi previsti e vietati dall'art. 416 bis cp valendosi dell'apparato strumentale mafioso, cioè la forza intimidatrice, capace di soggiogare e imbrigliare azioni e volontà.

Ergo, in un simile caso, per il primo giudice non vi sarebbe alcuno spazio per applicare ai componenti di tale "sodalizio" la disposizione di cui si tratta ma, al più, ove le prove indicassero la sussistenza di un programma criminoso, la più generale fattispecie di cui all'art. 416 cp. che nel caso di specie è stata esclusa difettando la prova di un qualsivoglia programma criminoso.

La sentenza appellata si sofferma pure sulla possibilità di ritenere integrato il tentativo di associazione di tipo mafioso, per poi escluderla immediatamente sul presupposto che il reato associativo, essendo di

pericolo, non ammette il tentativo, onde non incorrere in una ulteriore anticipazione della soglia di punibilità, incompatibile con il principio di offensività che permea di sé l'ordinamento.

Anche perché, sottolinea il primo giudice, se occorre che sia raggiunta una prima soglia di assoggettamento generico dei consociati rispetto alla possibilità che la struttura criminale persegua i propri scopi secondo il *metodo mafioso*, ciò vuol dire che il raggiungimento di tale prima fase di sviluppo della forza intimidatrice già costituisce momento consumativo del delitto (e rispetto ad esso gli atti finalizzati a raggiungerlo si sono mostrati dunque idonei). Mentre nel caso in cui tale momento non sia stato raggiunto, ciò vuol dire che le condotte ad esso indirizzate (tipicamente, nella fase genetica, di violenza e minaccia) non erano idonee, non consentendo allora la configurabilità del tentativo.

Scriva ancora il decidente come, nella specie, al più, sia stata raggiunta la prova del compimento di atti preparatori finalizzati a dar vita ad una associazione di tipo *'ndranghetistico* che della casa madre riprende, indubbiamente, stili e metodiche organizzative e comportamentali *interne*, regole e costumi, ma che ancora non si è atteggiata (*rectius* non risulta provato che ancora si sia atteggiata) nei confronti della popolazione quale entità capace di sfruttare la forza intimidatrice, creando assoggettamento ed omertà.

In conclusione il giudice volge l'attenzione ai documenti acquisiti, ex art. 441, comma 5, c.p.p., su istanza del P.m., prima della decisione.

Dopo aver premesso che si tratta di atti relativi ad un procedimento archiviato come "fatti non costituenti reato", sottolinea che, nel merito, si tratta di una vicenda relativa a un acceso diverbio ("dissidio") intervenuto fra l'imputato CARIDI Giuseppe, all'epoca dei fatti Consigliere Comunale della Città Alessandria nonché Presidente della Commissione per il Territorio, e il collega Paolo Bellotti, quest'ultimo esponente del partito dell'Italia dei Valori, facente parte dell'opposizione consiliare.

Il primo giudice osserva ancora come tali fatti avessero dato luogo ad un procedimento privo di rilevanza penale (Atti non costituenti notizia di reato), nell'ambito del quale la Procura aveva effettuato accurati approfondimenti mediante l'assunzione di informazioni dai testimoni; approfondimenti finalizzati a chiarire anche l'asserito "interesse" extraistituzionale di CARIDI, quale Presidente della Commissione

Territorio, in ordine all'approvazione del PEC per la realizzazione di un complesso residenziale in località Valle San Bartolomeo.

Ma neppure tali circostanze, a dire del primo giudice, potevano ritenersi rappresentative dell'esistenza di un clima di diffusa intimidazione creato dalla penetrazione della associazione *'ndranghetistica* nel territorio del basso Piemonte, in quanto i contorni oggettivi della vicenda portavano ad escludere la dimostrazione dello sfruttamento della forza intimidatrice.

Dall'esame degli atti di tale procedimento (si ripete rubricato come Atti non costituenti reato), secondo il primo giudice, sarebbe emerso che Bellotti e Caridi si sarebbero limitati a discutere nel corso di una seduta della Commissione Territorio sull'orario di convocazione della Commissione (era convinzione del Bellotti che CARIDI, quale Presidente, convocasse la Commissione in orari incompatibili o comunque non favorevoli la partecipazione dei professionisti aderenti al Comitato a tutela di Valle San Bartolomeo), e, nel corso della discussione, Bellotti avrebbe apostrofato CARIDI con il termine "*quaquaraquà*" e questi, visibilmente adirato, gli avrebbe scagliato contro una sedia.

Rileva ancora il primo giudice come il teste Romagnoli, giornalista della testata *Il Piccolo* di Alessandria che assistette all'episodio, abbia ricordato un gesto di nervosismo di CARIDI ("*credo che nell'intenzione di CARIDI non vi fosse di colpire Bellotti ma si trattò proprio di un gesto per scaricare il nervosismo (...)*" sit Romagnoli 4.10.2012). Lo stesso teste ricordava anche che Bellotti, nei giorni successivi all'evento, gli riferì che CARIDI, giorni dopo, organizzò una cena per chiedergli scusa e che lui accettò le scuse. Bellotti, dal canto suo, precisava che la cena riparatrice fu organizzata perché il consigliere comunale Vincenzo De Marte (anch'egli appartenente all'I.d.V., ossia allo stesso gruppo politico di Bellotti e, stando allo stesso Bellotti, personaggio "vicino" a CARIDI), subito dopo l'episodio si offrì a fare da paciere con CARIDI, ammonendo Bellotti a *non sporgere denuncia* soggiungendo *che si era cacciato in un guaio più grosso di lui*.

Così Bellotti si dichiarò disponibile a non sporgere denuncia, a condizione che CARIDI gli chiedesse scusa. Durante la cena CARIDI gli porse le scuse e giustificò il suo nervosismo anche con la malattia della figlia, spiegandogli al contempo il significato gravemente offensivo dell'epiteto "*quaquaraquà*" per un calabrese.

Bellotti, *solo dopo gli arresti per l'operazione "Albachiara"*, riferì di aver pensato per la prima volta a possibili interessi *'ndranghetistici* relativamente al progetto edilizio Valle San Bartolomeo e di aver colto lo spessore mafioso dei discorsi che gli fece CARIDI proprio durante quella cena.

Questo episodio, secondo il primo giudice, doveva ritenersi scarsamente significativo poiché, per stessa ammissione del Bellotti, l'apprezzamento della mafiosità del comportamento di CARIDI fu apprezzato dal collega, destinatario della violenta reazione, solo *ex post* e non nel momento in cui avvenne.

Sicché, stando alle parole di Bellotti (che è il teste principale, nella stessa prospettazione accusatoria della rilevanza di tale elemento), durante la cena organizzata da De Marte, che lo avvicinò dopo il lancio della sedia ammonendolo sul fatto che si era "*cacciato nei guai*", CARIDI si scusò, adducendo a giustificazione del suo gesto il nervosismo indotto dalla malattia della figlia.

Allora, continua il primo giudice, affinché Bellotti non sporgesse denuncia non solo venne organizzata una cena, ma CARIDI si giustificò con il collega per il comportamento tenuto, *chiedendo* al Consigliere dell'opposizione di non sporgere denuncia.

Neppure questo episodio, come rievocato dal Bellotti, a dire del giudice di prime cure, poteva ritenersi dimostrativo di un clima di diffusa intimidazione creato dalla associazione *'ndranghetistica* in quanto fu lo stesso collega di partito di Bellotti, De Marte, ad avvisarlo che si era "*cacciato in un guaio più grosso di lui*".

Sicché Bellotti, ipoteticamente vittima di un gesto tipicamente intimidatorio, non sarebbe stato previamente edotto del significato di tale gesto. Anzi, per nulla intimidito da CARIDI, fu lui ad apostrofarlo con una espressione offensiva, scatenando la reazione di quest'ultimo.

Inoltre, durante la cena di riappacificazione, CARIDI sarebbe addirittura giunto a giustificarsi con Bellotti dicendogli che era nervoso.

Ora, continua il giudice di prime cure, è vero che Bellotti riferì di un clima particolare durante la cena, ricordando i racconti di CARIDI sulle "faide" scatenatesi in Calabria, con omicidi, per la sola uccisione di un maiale. Ma è anche vero che alla fine vi fu la "riappacificazione" e non vi furono le reciproche denunce.

Infine, annota ancora il giudice, risulta dirimente il fatto che Bellotti non avvertì, in quel momento, alcun *metus* ricollegabile ad una

associazione di tipo mafioso o al fatto che CARIDI ne fosse espressione.

Dunque, si legge nella sentenza appellata, tale episodio non può dimostrare, da solo, l'esistenza del clima omertoso indotto dalla conoscenza della temibilità di chi si sa appartenere ad un gruppo mafioso. A ben vedere, poi, il fatto stesso che "l'intimidazione" sia avvenuta in una sede pubblica, alla presenza degli organi di stampa, ne elide, in gran parte, il carattere di *avvertimento mafioso* che ad essa si vuole attribuire.

Né, continua il primo giudice, il comportamento successivo tenuto da De Marte nei confronti di Bellotti – che una sera, salito sulla sua auto, lo aggredì fisicamente – avrebbe potuto, in qualche modo, essere preso a esempio dello sfruttamento della carica intimidatoria autonoma, o della sua stessa esistenza.

Al contempo, il primo giudice ritiene non provato che "dietro" queste vicende vi potessero essere interessi economici, pur riconducibili ad imprese vicine a taluno degli esponenti del locale del basso Piemonte, relativi alla realizzazione del complesso residenziale Valle San Bartolomeo (considerati in sentenza nulla più di una notizia *giornalistica*).

A conclusione del suo percorso motivazionale il giudice di prime cure ritiene che gli elementi di prova offerti dalla Pubblica Accusa si limitino a offrire un quadro - sia pure preciso - della struttura interna del *locale*, delle regole, della organizzazione, dei collegamenti con la casa madre calabrese, ma siano carenti sull'integrazione del requisito, necessario ed oggettivo, indicato dall'art. 416 *bis*, comma III, c.p., e, come tali, con riferimento al delitto contestato al capo A) dell'imputazione, necessitanti una pronuncia assolutoria nei confronti di tutti gli imputati, ex art. 530 co II cpp, per insussistenza del fatto.

Capo B)

Come accennato, a PRONESTÌ Bruno Francesco è stato imputato anche il delitto di concorso nella detenzione e nel porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo e relativo munizionamento.

Per tale reato il giudice ha affermato la sua penale responsabilità e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione, al netto della diminuzione processuale.

La prova della colpevolezza è stata desunta dalla lettura di una (chiara) conversazione ambientale, intercettata il 29 giugno 2010, presso l'abitazione di PRONESTÌ Bruno Francesco.

Dalla lettura della trascrizione della telefonata intercettata risulta che, nel corso della conversazione, PRONESTÌ informò il suo interlocutore del fatto di avere acquistato, quella stessa mattina, una pistola, informandolo pure sulla dotazione dei colpi e sul luogo in cui l'aveva nascosta.

Il giudice rileva come il tenore inequivocabile di tale conversazione non consenta seriamente di dubitare della disponibilità di un'arma da fuoco e del relativo munizionamento da parte di PRONESTÌ.

Perciò ritiene che tale condotta integri la sussistenza delle fattispecie di cui alla imputazione, sia con riferimento alla detenzione delle munizioni, che realizza la condotta di cui all'art. 697 c.p. almeno per le munizioni che eccedono la dotazione ordinaria dell'arma (come risulta in fatto dal tenore letterale della conversazione intercettata), sia con riferimento alla detenzione dell'arma da ricondurre agli artt 2 e 7 della l. 895/1967 come modificati dagli artt. 10 e 14 della l. 497/1974.

I MOTIVI DI APPELLO

Avverso il capo assolutorio della sentenza, come accennato, interpone appello l'Ufficio del Pm, correlativamente avverso il capo di condanna (capo B) interpone appello il difensore di PRONESTÌ Francesco Bruno.

Esaminiamo brevemente gli atti di appello.

La Procura della Repubblica, dopo aver riportato alcuni brani delle sentenze pronunziate dalla Corte di Cassazione sulle ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti degli odierni imputati nel presente giudizio (ovvero sulle ordinanze reiettive delle istanze di revoca), ritenute non persuasive dal giudice di primo grado, sottolinea come i principi enunciati dalla Suprema Corte nel caso di specie,

lungi dal risultare isolati o eccentrici, siano stati affermati anche in numerose altre sentenze (parimenti richiamate).

Nell'esaminare la sentenza di primo grado, il Pm ferma l'attenzione, in particolare, sul passaggio motivazionale secondo il quale per aversi l'integrazione del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è necessario che la forza di intimidazione prevista dal dato normativo sia oggetto di esteriorizzazione o di manifestazione esterna. E quindi la necessità, per potersi ritenere integrata la fattispecie, che sussista e sia provata una carica di intimidazione autonoma, effettiva e attuale tale da ingenerare nell'ambiente circostante percepibili e diffuse condizioni di assoggettamento e di omertà, non essendo sufficiente che il sodalizio abbia programmato o abbia intenzione di avvalersi della carica di intimidazione derivante dal vicolo associativo.

Dopo aver ripercorso gli elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di un locale di 'ndrangheta nel basso Piemonte e averne ricordato i tratti caratterizzanti (strutturazione verticistica, metodi decisionali, riti di affiliazione, procedimenti sanzionatori degli appartenenti, distribuzione dei ruoli ecc.) l'appellante passa ad esaminare la struttura del delitto contestato, soffermando l'attenzione sulla natura di reato di pericolo, a tutela anticipata.

Ma, si mette subito in guardia nell'atto di appello, sostenere che l'associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p.p. sia fattispecie di pericolo e non di danno, non significa affatto – come invece si sostiene nella sentenza impugnata – trasformare il metodo mafioso da requisito oggettivo e strumentale a elemento intenzionale e programmatico dell'associazione, onde, anche il P.m., analogamente al giudice di primo grado, ritiene che il metodo mafioso sia un requisito oggettivo e strutturale della fattispecie che contribuisce a differenziarla dalla comune associazione per delinquere.

Ciò che però contesta l'appellante è che il metodo mafioso che rappresenta l'*in sé* dell'associazione in esame debba necessariamente comportare la natura di danno del reato di cui si discute.

Conseguentemente, contesta l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale l'associazione in discorso sia – anche – un reato di danno, che postula la già avvenuta lesione della libertà morale dei consociati, poiché ciò finisce per contraddire la natura di reato di pericolo della fattispecie e la volontà del legislatore che ha inteso anticipare la tutela penale a fenomeni prodromici al verificarsi di un danno vero e proprio.

Di qui l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado che, ritenendo l'associazione in esame (anche) un reato di danno, sarebbe giunto ad escluderne l'integrazione per la mancanza di episodi criminosi riconducibili ai membri del sodalizio e sulla – pretesa – inesistenza di un alone di intimidazione diffuso nella popolazione circostante.

Dunque il Pm nell'atto di appello, dopo aver sottolineato che il metodo mafioso dell'associazione è definito dal legislatore con la seguente espressione: *“si avvalgono della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”*, contesta la chiave di lettura seguita dal giudice di primo grado, ritenendo che tale requisito vada inteso in una duplice accezione:

- esteriorizzazione del metodo da cui deriva una effettiva e attuale sottomissione e omertà della popolazione (cui corrisponderebbe una fattispecie di danno in cui la lesione del bene protetto si è già verificata);
- oppure la possibilità concreta di avvalersi della forza di intimidazione che il sodalizio possiede e la cui manifestazione è idonea a produrre assoggettamento e paura nella collettività (in questo caso si sarebbe in presenza di un concreto e attuale pericolo di danno).

Attraverso questa ricostruzione, prosegue l'appellante, il metodo mafioso rimane un requisito oggettivo e strutturale proprio dell'associazione, che deve essere provato e dimostrato, mentre assumerebbe carattere potenziale (e non intenzionale o programmatico) la sola esplicazione o manifestazione esterna della carica intimidatoria e il conseguente effetto dannoso sulla popolazione, che andrà valutato, ex ante, con giudizio prognostico.

La condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza di intimidazione del vincolo associativo va perciò intesa come evento di pericolo e non di danno.

Di qui la necessità di punire anche la mafia dormiente o silente, in grado di mascherarsi e infiltrarsi nel territorio in modo subdolo e silenzioso, che però mantiene intatta la sua pericolosità per l'ordine pubblico e la libertà di autodeterminarsi dei cittadini (a tal proposito illustra una serie di pronunzie della Cassazione che tale interpretazione avrebbero avallato).

Poi, osserva ancora l'appellante, deve tenersi in considerazione il fatto che l'associazione in esame opera in un territorio diverso da quello

d'origine (basso Piemonte) ed è insediata tra cittadini che non hanno un'esperienza e una tradizione storica di vicinanza con il mondo mafioso, sicché è impossibile pretendere e ricercare nel nord Italia quelle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie dei calabresi (a riprova cita una sentenza della Cassazione che tale nozione avrebbe espresso a proposito di alcuni locali insediati in Lombardia).

Passando ad esaminare il tema della prova del metodo mafioso, il P.m. dopo aver premesso che può trattarsi anche di prova critica o logico-induttiva, sottolinea come – secondo alcune pronunzie di legittimità – il metodo intimidatorio possa esplicarsi, oltre che con la violenza e la minaccia, anche sfruttando la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, ovvero il prestigio criminale della compagine associativa o, ancora, la fama negativa o la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici e indiretti. Sicché – prosegue il Pm - se l'associazione ha già manifestato in passato la sua esistenza e malvagità, evidenziando la propria indole mafiosa, allora la carica intimidatoria non abbisognerebbe di alcuna esteriorizzazione poiché gli associati potrebbero sfruttare il già conseguito prestigio criminale del sodalizio. Fatta questa premessa l'appellante si duole del fatto che nella sentenza di primo grado il giudice abbia mandato assolti gli imputati, nonostante la prova che avessero costituito una succursale della ndrangheta calabrese, sol perché non emergevano le condizioni di assoggettamento e di omertà nella popolazione circostante, come se dopo aver diagnosticato una grave malattia il medico dovesse attendere la sua pervasività nell'organismo infettato, prima di poter intervenire con il bisturi!

Nel caso di specie, si legge ancora nell'atto di appello, ci si trova dinanzi a una filiale della ndrangheta calabrese, che, com'è noto, ha raggiunto una fama negativa globale che ha trasceso i confini nazionali, per infiltrare il tessuto sociale, economico e politico di ampie zone del territorio italiano, deviandolo e piegandolo ai propri fini.

Poi osserva l'appellante come il riferimento alla carica intimidatoria autonoma delle mafie tradizionali abbia trovato pieno recepimento, per quanto concerne la ndrangheta, nella novella legislativa del 2010, che definendo *ex lege* tale associazione come mafiosa, di fatto, alleggerisce l'onere probatorio dell'accusa.

Di tanto si sarebbe avveduta la giurisprudenza che in progresso di tempo avrebbe fatto registrare un percorso interpretativo secondo il quale, preso atto della struttura verticistica della ndrangheta, della sua

pervasività e diffusività anche in territori non calabresi, ha attuato un progressivo cambio di rotta dando maggior valore alla configurazione del reato associativo come fattispecie a tutela anticipata, quale reato di pericolo, giungendo al consolidato orientamento per il quale l'accertamento in concreto delle caratteristiche strutturali tipiche delle cd. mafie storiche (tra cui la *ndrangheta calabrese*), può di per sé rappresentare la prova di un'associazione di tipo mafioso, riconducibile al paradigma di cui all'art. 416 *bis* c.p.

Pertanto, continua il P.m. nell'atto di appello, pretendere come fa il giudice di primo grado di rinvenire una concreta ed effettiva estrinsecazione di intimidazione che determina assoggettamento e omertà, frustra del tutto la natura anticipatoria della fattispecie in quanto non si comprende come una associazione, nella specie un locale di *ndrangheta* perfetto come quello piemontese oggetto del presente processo, possa estrinsecare tale carica, senza realizzare quanto meno una minaccia.

E questo significherebbe attendere che si verifichi non solo un danno ma in particolare che si consumi un reato-scopo, cosa che per costante giurisprudenza, condivisa anche dall'estensore della sentenza impugnata, non è necessario avvenga per la configurazione del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. (a tal fine riporta la sent. della IV sez. della Corte di Cass. n. 38875 del 2006, relativa alle infiltrazioni della *ndrangheta* in Lombardia).

Nell'atto di appello si illustrano poi le ragioni sottese alla modifica normativa di cui all'art. 6 d.l. 4/2010, convertito nella l. n. 50/2010, che novellando l'ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p. ha definito la *ndrangheta* come un'associazione di stampo mafioso al pari della camorra e della mafia siciliana.

Ritiene il P.m. che il legislatore, consapevole della difficoltà di applicare il dettato normativo di cui all'art. 416 *bis* c.p., ha inteso qualificare espressamente la *'ndrangheta* come un'associazione di stampo mafioso, con conseguente semplificazione dell'onere probatorio in capo all'accusa che, in virtù di tale modifica, deve preoccuparsi unicamente del fatto che la compagine investigata posseda il marchio tipico della *'ndrangheta calabrese* per ritenere applicabile la norma incriminatrice.

Non a caso, si legge ancora nell'atto di appello, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, enunciato proprio con riferimento a locali di *'ndrangheta* del basso Piemonte e della Liguria, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. è sufficiente la

dimostrazione della riconducibilità della singola compagine o del locale al modello associativo della 'ndrangheta.

Dopo aver riportato alcuni passi delle sentenze pronunziate proprio con riferimento ai locali del basso Piemonte e della Liguria, il P.m. sottolinea come le citate sentenze, dopo aver ribadito la natura di reato di pericolo dell'associazione di tipo mafioso, riconoscano la 'ndrangheta come una associazione di stampo mafioso di tipo unitario, considerando pericolose per l'ordine pubblico tutte le articolazioni territoriali che abbiano nel patrimonio genetico i tratti specifici e tipici della 'ndrangheta calabrese.

Ergo, chiosa il P.m., a livello probatorio è necessario e sufficiente dimostrare che l'associazione è strutturata con regole e modalità tipiche della "casa madre" per integrare il disposto di cui all'art. 416 *bis* c.p., avendo in sé la capacità di intimidire e di piegare ai propri fini il tessuto territoriale circostante.

E, ancora si legge nell'atto di appello, una volta provata, come nel caso di specie, l'esistenza e l'operatività di una sotto-struttura di 'ndrangheta, che ripete le caratteristiche tipiche di mafiosità dell'organizzazione centrale calabrese [tra cui: la segretezza del vincolo associativo, l'assunzione di ruoli specifici e determinati da parte degli associati, la rigida osservanza del vincolo gerarchico, la presenza di rituali formali di affiliazione e promozione, l'assistenza economica ai carcerati, la penetrazione nella p.a. (vicenda CARIDI)], non occorre dimostrare altro per l'Ufficio inquirente; non occorre cioè la manifestazione esterna del metodo intimidatorio o il compimento di specifici atti delittuosi di intimidazione, né attendere che l'associazione prosperi nel territorio circostante perché ciò coincide con l'aggravarsi di un *vulnus* che già è ravvisabile nella sola esistenza di una compagine di stampo 'ndranghetista.

Pertanto, osserva il P.m. nell'atto di appello, è erroneo sostenere, come fa il Gup nella sentenza impugnata, che per le articolazioni di mafia storica come la 'ndrangheta che operano fuori dalla terra di origine, sia necessario un effettivo ricorso a violenza/minaccia espressivi del metodo mafioso, perché tale postulato non tiene conto dell'unitarietà dell'associazione che di fatto si traduce, per ogni singolo affiliato, nella messa a disposizione di tutta la consorteria in ogni momento e in ogni luogo in cui essa abbia bisogno. Così l'appartenente al locale 'ndrangheta del basso Piemonte, se richiesto dal capo Crimine calabrese o da altro esponente di un locale calabrese o di altro locale distaccato, non potrà esimersi dal fornire il proprio

ausilio per qualsiasi tipo di attività lecita o illecita, dalla protezione/ospitalità al latitante, alla ricerca di documenti, dalla consegna di ambasciate alla commissione di delitti. E ciò perché nelle mafie storiche la sola affiliazione costituisce contributo costante e determinante alla vita dell'associazione che, pertanto, crescendo anche solo numericamente, aumenta la propria capacità di intimidazione e amplia le proprie potenzialità operative.

Il P.m. critica poi il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado nel quale si fa riferimento solo ad atti preparatori (come l'affiliazione e il conferimento di una dote al politico CARIDI) in quanto tali atti – erroneamente definiti preparatori e, come tali, incompatibili con un reato a consumazione anticipata come il nostro – realizzerebbero addirittura uno degli scopi dell'associazione (scrive, infatti, il P.m. che l'affiliazione di un politico eletto in una amministrazione pubblica, tra l'altro impegnato nell'approvazione di uno strumento urbanistico, realizza uno degli scopi dell'associazione, che la norma configura come oggetto di dolo specifico, infatti – prosegue l'appellante – l'infiltrazione della 'ndrangheta nelle istituzioni rappresenta il più smaccato atto di sfida all'ordinamento democratico, recando di per sé un *vulnus* e un pregiudizio rilevante all'integrità, al buon andamento e all'imparzialità della p.a.).

A tale proposito il P.m. si sofferma sulle conversazioni ambientali intercettate nel negozio di ortofrutta di GANGEMI aventi ad oggetto proprio l'affiliazione alla 'ndrangheta di CARIDI Giuseppe e il sostegno elettorale offerto per la sua elezione.

Dunque, prosegue l'appellante, non può essere posto in dubbio il fatto che la struttura in esame costituisca una succursale della 'ndrangheta calabrese e che possieda – in quanto tale – un'effettiva e attuale forza di intimidazione emergente dalla stessa struttura distaccata, capace di infliggere sanzioni ai suoi adepti riconosciuti colpevoli di trascuranze, di reperire denaro per sostenere i carcerati e i loro familiari, di procurare le armi, sicché dal suo stabile inserimento nella 'ndrangheta non può dubitarsi, mutuando le parole del legislatore, che il locale del basso Piemonte faccia parte della più potente, ricca e pericolosa delle associazioni mafiose, la cui fama negativa ha travalicato i confini nazionali.

Dunque, facendo parte della 'ndrangheta, associazione nota in ambito nazionale e internazionale per la sua efferatezza e potenza, i membri del locale del basso Piemonte dispongono o possono avvalersi di mezzi, risorse, strutture logistiche e supporti in misura ben superiore

rispetto alle disponibilità della singola struttura territoriale di cui fanno parte, potendo contare sul sostegno di soggetti calabresi dotati di indubbio spessore criminale, oltreché sul “vissuto” criminale e sull’aura di intimidazione diffusa che l’associazione è riuscita effettivamente a creare in vaste zone del territorio italiano.

L’unitarietà della ‘ndrangheta, di cui fanno parte PRONESTI’ e gli altri membri del locale del basso Piemonte, al pari di Domenico OPPEDISANO, fa sì che l’accertamento dell’esistenza del metodo mafioso e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano debba essere condotto avendo riguardo alle modalità operative e all’estensione territoriale complessiva dell’intera compagine, non potendosi considerare unicamente il contesto territoriale in cui è insediato il singolo locale, come se questo fosse un’associazione a sé stante, del tutto autonoma e indipendente da quella insediata in Calabria.

Dunque, si legge ancora nell’atto di appello, indipendentemente dall’esteriorizzazione del metodo mafioso, può tranquillamente affermarsi la natura mafiosa della compagine per cui è processo, i cui membri, facendo parte della ‘ndrangheta calabrese [organizzazione storica, estesa, temibile e conosciuta per la sua efferatezza in tutta Europa], sfruttano o si avvalgono del prestigio criminale dell’associazione e dell’alone di diffusa e permanente intimidazione che questa è riuscita a creare.

Inoltre, il P.m. ritiene che seguendo il filo del ragionamento seguito dal giudice di primo grado si finirebbe per legittimare l’esistenza di una ‘ndrangheta buona, ovvero non manifestamente cattiva, come se potesse distinguersi tra i vari tipi di mafia, contro ogni evidenza antropologica e sociologica prima ancora che normativa.

Soggiungendo come le argomentazioni del Gup di Torino si pongano persino in antitesi con la stessa convinzione di quegli imputati che hanno ammesso gli addebiti, manifestando la loro dissociazione dal sodalizio criminale (PRONESTI’, DILIBERTO MONELLA Luigi e Stefano, MAIOLO, GUZZETTA e GARIUOLO), obliterando dunque le dichiarazioni di PRONESTI’ laddove ammette di avere promosso e fatto parte di un locale distaccato che faceva riferimento alla ‘ndrangheta condividendone finalità e metodi.

Infine, l’appellante si duole del fatto che al giudice di primo grado sia sfuggita l’importanza dell’episodio che vide coinvolti i consiglieri comunali di Alessandria CARIDI, BELLOTTI e DE MARTE.

In particolare il fatto che DE MARTE – consigliere comunale di origine calabrese, nonché segretario provinciale del partito dell'Italia dei Valori, ossia dello stesso partito cui apparteneva il consigliere comunale Paolo BELLOTTI – non appena venuto a conoscenza del litigio esploso in seno alla Commissione per il Territorio e che ha visto contrapposti BELLOTTI e CARIDI, lungi dal prendere le parti del BELLOTTI (suo compagno di partito), si sia sentito in dovere di avvertire quest'ultimo del fatto di essersi messo in un guaio più grande di lui, promuovendo subito un incontro pacificatore presso un ristorante della città.

Inoltre, il fatto che solo il consigliere BELLOTTI abbia confermato questo episodio [infatti DE MARTE, allorché venne sentito dal P.m., lo negò] dimostrerebbe il forte timore, o paura, che CARIDI era in grado di incutere negli altri consiglieri comunali [quanto meno in DE MARTE], anche in quelli aderenti ad altri partiti, che avrebbero dovuto avere un evidente interesse politico a non sottovalutare (se non strumentalizzare) la vicenda del diverbio e della sconsiderata reazione di CARIDI.

Onde suffragare l'attendibilità di quanto narrato da BELLOTTI il P.m. insta per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., dei tabulati telefonici acquisiti nel procedimento n. 4310/12 mod. K, trattandosi di prova sopravvenuta al giudizio di primo grado in quanto pervenuti al P.m. solo in data 9-2-2013.

In definitiva, il P.m. chiede a questa Corte l'integrale riforma della sentenza di primo grado con la conseguente affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso e condanna dei medesimi alle pene ritenute di giustizia.

Come accennato, anche il difensore di PRONESTÌ Bruno Francesco propone appello avverso il capo di condanna contenuto nella sentenza, per il delitto contestato a PRONESTÌ al capo B) dell'imputazione. Nell'atto di appello il difensore si duole dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, a suo dire, fondata su una errata interpretazione della conversazione ambientale registrata il 29-6-2010. Secondo il difensore il primo giudice, nel ritenere provato il delitto di detenzione e porto illegali di arma da fuoco sulla base della citata conversazione, non avrebbe considerato che presso l'abitazione del

genero di PRONESTÌ, all'atto dell'esecuzione della misura cautelare, furono rinvenute pistole e munizioni regolarmente denunciate e detenute, mentre non è stata rinvenuta nessuna arma non denunciata. Sicché il dialogo captato grazie all'intercettazione non avrebbe dovuto essere ritenuto idoneo per ritenere pienamente provato il reato contestato.

In punto pena, poi, il difensore ne lamenta l'eccessività atteso che la medesima avrebbe dovuto attestarsi sul minimo edittale, onde tener conto sia dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità al fatto, sia del fatto che PRONESTÌ è soggetto non più giovane affetto da grave patologia invalidante i cui (gravi) precedenti penali sono risalenti nel tempo.

Inoltre, il difensore lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il primo giudice ha negato omettendo di motivare e senza tener conto delle circostanze di fatto sopra indicate, a suo dire, idonee a giustificare dette attenuanti.

In data 4-10-12 il difensore di BANDIERA Angelo e BANDIERA Gaetano depositava memoria scritta illustrativa delle ragioni a sostegno della conferma della sentenza di primo grado e, quindi, a favore dell'assoluzione degli imputati anche e soprattutto per non aver commesso il fatto.

§§§§

L'appello del P.m. risulta fondato, conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui manda assolti gli imputati dal reato di associazione di stampo mafioso contestato al capo A) dell'imputazione.

Invece non convince l'appello proposto dal difensore di PRONESTÌ Bruno Francesco, pertanto la sentenza di primo grado merita di essere confermata con riferimento alla condanna del prevenuto per il reato contestato al capo B) dell'imputazione, con le modifiche di cui si dirà in punto pena.

Veniamo ai fatti.

Come accennato, la sentenza appellata, pur illustrando gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini e ritenuti idonei a integrare - in fatto - l'esistenza di una associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da tempo nel Basso Piemonte, perviene

all'assoluzione di tutti gli imputati non ritenendo sufficientemente provato che detta associazione, nel territorio in cui era destinata a operare, si fosse avvalsa “del metodo mafioso”.

Di talché, essendo il metodo mafioso un elemento costitutivo oggettivo della fattispecie criminosa contestata, il giudice di prime cure non ritiene provato che gli odierni appellanti, quali appartenenti a tale associazione, si fossero avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (...)”.

Per tale ragione manda assolti tutti gli imputati “perché il fatto non sussiste”.

Prima di fermare l'attenzione sulla *ratio decidendi* illustrata dal primo giudice e sui motivi di appello è pertanto doveroso richiamare la ricostruzione della vicenda fattuale illustrata nella sentenza di primo grado, corredata degli elementi di prova puntualmente indicati e non discussi o disconosciuti da alcuna parte processuale.

Si conviene con il Gup presso il Tribunale di Torino sul fatto che le conversazioni tra presenti o telefoniche ritualmente intercettate abbiano fatto piena luce sull'esistenza di una struttura della *'ndrangheta*, radicata nel basso Piemonte, distinta fra “società minore” e locale, con puntuale ripartizione dei ruoli tra gli aderenti.

Del pari, si concorda con il primo giudice laddove sottolinea come tale struttura “decentrata” della *'ndrangheta* riprendesse gli schemi organizzativi propri della “matrice” calabrese e con essa e con altre articolazioni territoriali mantenesse stretti legami (cfr. pagg.8 e segg. della sentenza appellata).

Si condivide pure il ragionamento effettuato dal giudice di primo grado nonché gli elementi di prova utilizzati per giungere alla ~~dimostrazione della sussistenza del locale di *'ndrangheta* nel basso Piemonte~~ (a titolo meramente esemplificativo si richiamano qui la conversazione ambientale del 30-8-2009 ore 11,46, meglio nota come la conversazione dell'agrumeto di Rosarno di proprietà di OPPEDISANO Domenico, nonché le conversazioni registrate il 20 e il 22 agosto 2010 nell'abitazione di PRONESTÌ Bruno Francesco in Bosco Marengo).

Parallelamente, risulta corretto e pienamente condivisibile l'*excursus* compiuto dal giudice di primo grado, avente ad oggetto gli elementi di prova relativi agli aspetti cd. “*dinamici*”, ossia gli elementi ritenuti idonei a dimostrare l'esistenza di riti di iniziazione ovvero per il

conferimento delle “doti” (*alias*: avanzamenti di carriera), l’esistenza di procedimenti sanzionatori, finalizzati a punire la violazione delle regole interne da parte dei partecipi (le cd. “*trascuranze*”) e i vincoli di solidarietà tra gli associati e, in particolare, gli obblighi di sostentamento e di assistenza a favore degli associati detenuti e dei relativi nuclei familiari.

Anche con riferimento all’esistenza di questi momenti “*dinamici*” della nostra associazione non resta che rinviare alla lettura della sentenza impugnata che, a sua volta, recepisce integralmente la ricostruzione proposta dall’Ufficio del P.m. con la richiesta di custodia cautelare; peraltro non è fuori luogo sottolineare come la chiarezza e l’inequivocabilità degli elementi di prova raccolti a questo proposito sia corroborata dalla mancanza di contestazioni o di critiche in ordine alla chiave di lettura proposta.

Dunque, per evitare ridondanze, con riferimento alla prova dell’esistenza di un locale di ‘ndrangheta nel Basso Piemonte si rinvia alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado nella sentenza appellata.

Ciò, premesso è invece doveroso – con riferimento a ciascun imputato – dar conto degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, dimostrativi della sua partecipazione all’associazione in discorso [infatti, il giudice di prime cure ha totalmente obliterato questa parte, concentrandosi sulle ragioni di diritto che, a suo parere, imponevano l’assoluzione degli imputati a prescindere dalla loro appartenenza alla *societas sceleris*].

Passiamo dunque in rassegna il compendio probatorio raccolto a carico di ciascun imputato.

1)- PRONESTÌ Bruno Francesco

Si tratta della persona che, stando alle indagini compiute, rivestiva il ruolo di *capolocale*, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando le sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando i rapporti con le altre articolazioni dell’associazione (in particolare con il locale di Genova), dirimendo i contrasti interni ed esterni al sodalizio, curando i rapporti con gli esponenti apicali della organizzazione criminale sedenti in Calabria.

Ebbene, nessun dubbio può nutrirsi in merito alla sua appartenenza alla consorterìa in posizione apicale come risulta dalle inequivocabili

dichiarazioni scritte depositate al Gup in data 19 marzo 2012, che gli valsero la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari (ord. 29 marzo 2012).

Vale la pena riportarne fedelmente il testo:

“Ammetto di aver fatto parte di una associazione che fa riferimento alla ‘ndrangheta calabrese. Legami di affinità ambientali e culturali mi hanno portato a condividere le scelte le strategie ed i metodi associativi e nella zona del Basso Piemonte mi sono fatto promotore ed ispiratore di un locale distaccato della ndrangheta.

Con questa mia dichiarazione non intendo collaborare con la giustizia: voglio soltanto prendere le distanze con le condotte che mi vengono addebitate.

Intendo assumermi la responsabilità per le condotte da me poste in essere e nulla ho da dichiarare per quanto riguarda le altrui condotte. Sono addolorato per quanto commesso e di ciò chiedo scusa.

Intendo solo ribadire l'assoluta estraneità di mio genero GUERRISI Francesco da tutta la vicenda”. Firmato: PRONESTÌ Bruno (dichiarazione depositata presso l'Ufficio GIP del tribunale di Torino il 19-3-2012).

Questa chiara ammissione di responsabilità ha trovato riscontro nei seguenti elementi di prova:

- nei dialoghi del 30/8/2009, presso l'agrumeto di OPPEDISANO Domenico in Rosarno, in cui si fa riferimento a Bruno, indicato come reggente del locale del Basso Piemonte, dal quale Zangrà vorrebbe staccarsi per creare un autonomo locale; in particolare OPPEDISANO dice “ .. ora BRUNO non si deve dispiacere se voi formate la SOCIETA' “(che il Bruno in discorso fosse proprio PRONESTÌ si desume dal fatto che presso la sua abitazione, il 30/5/2010, ebbe luogo una riunione nella quale si procedette alla costituzione della “società minore”);
- nella riunione del 30 maggio 2010, nonché quella monitorata del 27/12/2009 che videro la partecipazione (anche) di esponenti del “locale” di Genova (ocp) presso la sua abitazione;
- nella partecipazione alla riunione del 17/1/2010, presso un casolare sulle alture di Bordighera (ocp), cui presero parte i

massimi esponenti dei locali liguri, nel corso della quale fu conferita una dote;

- nella partecipazione al summit del 28/2/2010, presso l'abitazione di Giuseppe CARIDI, finalizzata al conferimento delle doti a quest'ultimo, a MAIOLO e ad una terza persona n.i.;
- nella partecipazione agli incontri con MAIOLO e GANGEMI a Genova il 30/3/2010 e il 10/5/2010 (ambientale e celle) nel corso dei quali si discusse dell'intenzione di ZANGRÀ Rocco di aprire un nuovo locale autonomo;
- nella partecipazione all'incontro con GANGEMI, a Genova il 6/4/2010 (ambientale e telecamera), e in tale consesso sia REA Romeo (che provvide ad accompagnarlo con la propria auto) che PRONESTÌ manifestarono interesse per appalti sulla piazza Milanese;
- nella partecipazione al funerale di RIOTTO Giuseppe, a Diano Marina il 31/5/2010, unitamente a PERSICO Domenico;
- nella partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio in data 19-6-2010, presso il Municipio di Sale (Al);
- nella partecipazione, il 20/6/2010, al matrimonio di RIOTTO Giuseppe, nipote dell'omonimo defunto;
- nell'essere stato il destinatario, quale capo locale, delle questioni da affrontare e risolvere nel procedimento di "trascuranza";
- nella partecipazione alla riunione del 20/8/2010, indetta presso la sua abitazione dopo il fermo di ZANGRÀ avvenuto il 13/7/2010, nel corso della quale parlando con PERSICO, manifestò il timore di essere - a loro volta - coinvolti nelle indagini che portarono ai 300 arresti (si veda l'espressione "*... sanno che sono venuti qua, che si sono visti qua ... che abbiamo avuto una riunione, no una riunione sono a farmi visita , se sto bene. Se non sto bene*").

Occorre pure considerare che PRONESTÌ è stato condannato dal giudice di primo grado per la detenzione illegale dell'arma di cui al capo B) di imputazione [capo di cui si impone la conferma: vds. infra].

Invero, come dichiarato (anche) dal collaboratore di giustizia VARACALLI, la disponibilità di armi da parte dei "locali" era

(ed è) ritenuta indispensabile per la realizzazione dei fini della consorteria (*ad abundantiam* vale la pena aggiungere che all'atto della perquisizione domiciliare effettuata in occasione dell'esecuzione della custodia cautelare furono rinvenute e sequestrate n. 10 pagine riportanti la dicitura "fiori da prendere" e n. 5 cartoline postali raffiguranti San Michele Arcangelo).

2)- MAIOLO Antonio

Si tratta della persona che, stando alle indagini compiute, rivestiva (insieme a PERSICO Domenico e GUZZETTA Damiano) un ruolo dirigenziale all'interno del locale, partecipando alle delibere concernenti le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando i rapporti con le altre articolazioni dell'associazione (in particolare con il locale di Genova), prendendo parte alle decisioni finalizzate a dirimere i contrasti interni ed esterni al sodalizio.

La sua indentificazione avveniva con certezza, grazie alle utenze telefoniche a lui intestate e intercettate.

In particolare, presso la banca dati delle forze di polizia emergeva che l'utenza telefonica n. 3338357158, intestata a MAIOLO Antonio, fu da lui indicata, in data 11.9.2010, alla Polizia Municipale di Alessandria in occasione del furto dell'autovettura marca DR targata DZ304XX.

MAIOLO Antonio fu altresì riconosciuto dalla P.g. operante nel corso di specifici servizi di o.c.p. svolti dai CC. del ROS di Genova, ed in particolare nelle sottotonate occasioni, documentate da specifiche annotazioni alla cui lettura si fa integrale rinvio:

- o.c.p. del 27.12.2009 (Allegato C18 alla c.n.r.)
- o.c.p. del 17.1.2010 (Allegato C3 alla c.n.r.)
- o.c.p. del 30.5.2010 (Allegato C29 alla c.n.r.)
- o.c.p. del 19.6.2010 (Allegato C31 alla c.n.r.)

Il prevenuto appariva pure ritratto nel fascicolo fotografico redatto dalla P.G. per documentare l'incontro del 30.3.2010, tenutosi in Genova presso l'esercizio commerciale di ortofrutta gestito da GANGEMI Domenico.

D'altra parte, lo stesso imputato nella dichiarazione scritta (autenticata dal suo difensore), datata 13 aprile 2012, depositata all'Ufficio del GUP in pari data, ammetteva di avere fatto parte dell'associazione in discorso.

Infatti, scriveva:

“Ammetto i fatti storici che mi sono contestati nella richiesta di rinvio a giudizio, che integralmente richiamo, con l'unica precisazione che nego decisamente di aver avuto la disponibilità di armi o di essere a conoscenza che vi fossero armi nella disponibilità di altre persone con me imputate in questo procedimento.

non intendo collaborare con la Giustizia, ma mi assumo le mie responsabilità e, in ogni caso, mi dissocio dalle mie condotte passate.

Una volta saldato il debito con la Giustizia intendo ritornare a occuparmi della mia famiglia e a consumare gli ultimi anni della mia vita nella mia condizione di pensionato e di persona dedita alle costanti lecite e spesso faticose occupazioni che hanno caratterizzato la mia vita lavorativa. Con Osservanza. Torino, li 13-4-2012” Firmato: MAIOLO Antonio (sottoscrizione autenticata dal difensore)

Preme unicamente aggiungere, per completezza, che, prima di depositare queste dichiarazioni, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 26.07.2011, MAIOLO negò di appartenere alla 'ndrangheta, fornendo spiegazioni illogiche, incoerenti e per nulla convincenti rispetto ai copiosi elementi di prova acquisiti a suo carico nel corso delle indagini.

Come accennato, la dichiarazione ammissiva sopra indicata risulta riscontrata dai seguenti elementi di prova:

- nella evocazione del suo nome, da parte di OPPEDISANO Domenico, nel corso della famosa conversazione dell'agrumeto di Rosarno, del 30/8/2009, quale appartenente di rilievo al locale del Basso Piemonte;
- nella partecipazione ad una riunione, il 27/12/2009, presso l'abitazione di Pronesti unitamente a Gangemi Domenico, Condidorio Arcangelo, Nucera Lorenzo, Violi Domenico;
- nella partecipazione alla riunione del 28/2/2010 presso l'abitazione di CARIDI, nel corso della quale quest'ultimo

ricevette la dote di picciotto mentre a lui fu conferita la dote di "SANTA" ;

- nella partecipazione all'incontro del 30/3/2010, a Genova, con Pronesti e Gangemi presso il negozio di ortofrutta di Gangemi, nel corso del quale si discusse della volontà di Zangrà di creare un locale autonomo;
- nella partecipazione alla riunione del 30/5/2010 presso l'abitazione di Pronesti, nel corso della quale – tra l'altro – con riferimento alla possibilità di creare un autonomo locale, affermava: "... non si può fare si perché **IL LOCALE E' NDRANGHETA VERA**", poi interloquiva sulle cariche all'interno del locale fatto da GARIUOLO Michele, indi fissava la data della riunione successiva, insieme a GUZZETTA, per l'ultimo sabato del mese, ovvero il 26 giugno 2012; in quella occasione annunciava ai presenti il suo imminente matrimonio e discuteva l'argomento della partecipazione, quali invitati, degli affiliati al locale [vds. laddove viene registrata la frase: "*allora ... io da 42 anni che convivo con la mia signora ... no ? ora ho deciso che mi sposo... e mi farebbe piacere se avete piacere che del LOCALE di qua venite tutti*"; rassicurando i presenti sul fatto che il locale ove si sarebbe tenuto il ricevimento era "*battezzato*": cfr. la conversazione registrata alle ore 14.25.18].

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata in occasione dell'esecuzione della misura cautelare, presso la sua abitazione e nei luoghi nella sua disponibilità, furono reperiti e sequestrati alcuni santini raffiguranti San Michele Arcangelo, patrono di Cinquefrondi, notoriamente utilizzati nel corso di riti di affiliazione della 'ndrangheta [furono pure rinvenute 21 pagine dattiloscritte recanti l'intestazione "3.2 i rapporti tra OPPEDISANO Domenico e la 'ndrangheta dell'astigiano", alcune pagine riportanti la trascrizione dell'intercettazione ambientale relativa al colloquio avvenuto il 30.8.2009 presso l'agrumeto di Rosarno tra il "Capocrimine" OPPEDISANO Domenico e ZANGRA' Rocco. Due pagine del quotidiano genovese "Il Secolo XIX" del giorno 14 luglio 2010, riguardanti l'arresto di GANGEMI Domenico e di BELCASTRO Domenico, furono rinvenute nella camera da letto.

Particolare rilevanza deve attribuirsi al ritrovamento di due testi, uno dei quali manoscritto, riguardanti le formule esoteriche inerenti un rito di affiliazione e un rito di attribuzione della dote

della “Mamma Santissima” [Più precisamente il testo manoscritto riguardante l'affiliazione di un nuovo picciotto all'organizzazione recitava: “Saggi compagni siete conformi a formare la sacra stella polare? A nome del venerando redentore padrone del cielo della terra e del mare; i cavalieri giurano sul signore di raccogliere i fiori d'ogni locale, li metteranno in un vaso come fiori ed insieme formeranno la “sacra stella polare”. Saggio compagno giurate sulla “sacra stella polare” che non affiancherete mai i traditori (dite lo giuro). Saggi compagni siete conformi a fidelizzare questo nostro compagno? Sì. Passo la mia prima e sola votazione su questo compagno se fino ad ora lo riconosceva per compagno di crociata da ora in poi lo conosco per fratello della sacra stella polare. Saggio compagno accettate dai vostri fratelli un bacio e una stretta di mano”].

Il secondo brano, dattiloscritto, era invece riconducibile all'attribuzione della dote della c.d. “mamma Santissima”:

“Buon vespero belli Compagni, siete disposti a formare la società di mamma santissima? Siamo disposti. In nome del nostro vecchio veterano il Conte Audino e della Santissima Immacolata la Società di Mamma Santissima è formata. Saggio Compagno Partite e venite con me alla grotta della vecchia fontanella di Napoli, ove incontreremo un vecchio veterano, il Conte Audino, il quale lo pregherò di dotarmi della doppia “M-Ms”, che vuol dire Mamma Santissima. Ho dovuto giurare e stra' giurare, che la divido con uomini di grande Valore; E voi saggio compagno, siete un uomo di grande valore, perciò vi Fedelizzo con la doppia “M-Ms” sul fianco sinistro. Saggio Compagno vi passo la mia prima ed unica votazione sul vostro conto, se fino ad oggi vi riconoscevo un compagno della Stella Polare, da questo momento vi riconosco come fratello con il massimo livello, di Mamma Santissima. Saggio compagno accettate dai vostri fratelli un doppio abbraccio ed una stretta di mano”].

Pertanto, il ritrovamento presso l'abitazione del MAIOLO di questi documenti conferma la sua appartenenza al sodalizio mafioso, in posizione apicale, quale depositario delle “regole” che disciplinano l'affiliazione.

Infine, la figura di MAIOLO viene in rilievo anche in relazione alla vicenda “TIGANI”, dimostrativa, secondo la pubblica accusa, della rilevanza esterna dell'attività dell'associazione.

3)- PERSICO Domenico

Trattasi della persona che, stando alle indagini compiute, rivestiva (insieme a MAIOLO Antonio e GUZZETTA Damiano) un ruolo dirigenziale all'interno del locale, partecipando alle delibere

concernenti le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando i rapporti con le altre articolazioni dell'associazione (in particolare con il locale di Genova), prendendo parte alle decisioni finalizzate a dirimere i contrasti interni ed esterni al sodalizio.

PERSICO Domenico, identificato a mezzo delle schede telefoniche a lui intestate, risultate in contatto con quelle in uso ai coimputati e in specie con quella in uso a ZANGRÀ, e dalle conversazioni in cui veniva chiamato rispettosamente “compare Mico”.

Ha partecipato alla riunione del 30 maggio 2010 a casa del PRONESTI (registrato alle ore 10.32, quando giunge in loco insieme a Zangrà ed è colto dalle celle nelle vicinanze di Bosco Marengo alle ore 9.59 e 10.45); durante la conversazione è indicato in posizione sovraordinata al “mastro di giornata”, GUZZETTA Damiano, e viene esortato da PRONESTI ad educare i giovani, insieme a ZANGRÀ’.

Partecipava altresì:

- al matrimonio del MAIOLO (visto arrivare e partecipare e celle compatibili sia con il municipio sia con il ristorante);
- all'affiliazione del CARIDI (si veda la cella attinta dalle ore 15.07 alle ore 15.08 in frazione Castelceriolo, vicino al casello di Alessandria est, nelle vicinanze di via Filippona);
- al funerale di RIOTTO Giuseppe, in Diano Marina;
- al successivo matrimonio del nipote omonimo del defunto, in provincia di Imperia, unitamente ai massimi esponenti dei locali liguri e del Basso Piemonte (vista la sua autovettura e aggancio cella di Rocchetta Nervina, compatibile con ristorante LAGO BIN ivi locato).

Tutti questi eventi erano provati dalla P.g. mediante servizi di OCP.

Il 20 agosto 2010 era intercettato all'interno dell'abitazione di PRONESTI'. Il dialogo, com'è noto, atteneva sia all'organizzazione delle prossime nozze del figlio¹, nell'ottica del rispetto delle regole di ndrangheta (*Ma si... ma dato che di solito invitando sei dei venti LOCALI, pure a tre ogni LOCALE sono sessanta..*), sia all'interrogatorio al quale era stato sottoposto

¹ Il figlio di PERSICO Domenico, Fortunato, ha contratto il matrimonio con CERON Michela il 5 settembre 2010 a Sale: vds. annotazione CC. ROS TO del 27 maggio 2011, in atti.

ZANGRA' Rocco in occasione del fermo dell'operazione "CRIMINE".

Dalla lunga conversazione intercorsa tra PRONESTI' Bruno Francesco e PERSICO Domenico, gli inquirenti traevano ulteriori elementi di conferma in ordine:

- al ruolo apicale rivestito dai due interlocutori all'interno del locale (avendo essi capacità decisionale in ordine alle riunioni, ai "licenziamenti" degli affiliati, alla sospensione delle attività del locale, alla possibilità di sottoporre ad interrogatorio gli altri sodali);
- agli stretti legami con le altre realtà territoriali (in particolare con i locali di 'ndrangheta insediati in Liguria e con il capo crimine OPPEDISANO Domenico, detto zio Mico);
- alla partecipazione al sodalizio di ZANGRA' Rocco, GUZZETTA Damiano, CARIDI Giuseppe, MAIOLO Antonio;
- agli screzi intervenuti tra gli associati (in particolare alla volontà di apertura di un nuovo locale esternata da ZANGRA' Rocco);
- all'esistenza di regole sociali, cui gli affiliati devono rispondere (si veda l'accusa di *trascuranza*);
- al ruolo confidente del capo dell'associazione, PRONESTI' Bruno Francesco, con il quale quest'ultimo non disdegnava di confrontarsi prima di assumere le decisioni più rilevanti ("*Ho detto che non c'è più niente qua! E basta!*") così si esprimeva PRONESTI', confortato dallo stesso PERSICO).

Da ultimo si evidenzia il fatto che da tale conversazione emerge che tutti gli affiliati coinvolti nella vicenda furono sottoposti ad un vero e proprio interrogatorio da parte dei due responsabili (PRONESTI' e PERSICO), al fine di valutare la loro onestà ed affidabilità, anche in vista di ulteriori e più gravi sanzioni, la cui irrogazione rientra nelle loro attribuzioni: a tal riguardo, si evidenzia l'utilizzo nel discorso della prima persona plurale ("*prendiamo questo piatto in tre ...ne discutiamo eventualmente e poi vediamo... li interroghiamo e vediamo quello che dicono e che non dicono... vediamo anche se dicono siamo andati*")

Dalla conversazione si apprendeva che, dopo i provvedimenti cautelari (e il conseguente disvelamento del contenuto delle

intercettazioni poste in essere), furono comminate sanzioni all'interno della compagine, con l'allontanamento di alcuni affiliati (cfr. le espressioni pronunciate dal PRONESTI: "*Vedete che a quello lungo² lo hanno licenziato dalla società... (...) A lui, al fratello, al cugino a tutti, sto ricchione non ha più società ... che vadano a trovarsi il pane da altre parti*").

In sede di esecuzione della misura, gli venivano sequestrati alcuni fogli, riportanti formule e termini di matrice 'ndranghetistica ("*A nome di Giuseppe Garibaldi e di Giuseppe Mazzini e Fernando Lamarmora e la Santa Liberata distaccata della Santa Annunziata la società di santa e' formata* "), ed inoltre gli venivano sequestrati due CD intitolati *ndrangheta canti e storie, ndrangheta 2 canti a storia continua*.

Nell'interrogatorio di garanzia si dichiarava estraneo ai fatti, sostenendo di conoscere alcuni coindagati semplicemente come amici; in particolare dichiarava di conoscere ZANGRÀ e Damiano GUZZETTA perché autisti come lui.

In sede di interrogatorio innanzi al PM il 2 agosto 2011 rendeva dichiarazioni tendenti a negare l'evidenza della sua partecipazione alla consorteria.

Tra l'altro, negava ostinatamente di sapere quale fosse il significato del termine *locale* [*ADR- non so per quale motivo GANGEMI Domenico nella conversazione intercettata il 30.05.2010 dica: "...basta che ne vanno due per locale..", forse vuol dire che dovevano andare due per paese. Con il termine "locale" si intende un comune.*

ADR- non so cosa voglia dire "locale battezzato", espressione che l'Ufficio mi dice essere stata pronunciata da MAIOLO Antonio nel corso della stessa conversazione.

ADR- ricordo che nel corso del pranzo del 30.05.2011 il MAIOLO mi invitò al suo matrimonio e io in effetti poi andai al matrimonio insieme a mia moglie.

ADR- ricordo che MAIOLO venne a casa mia ad invitarmi e non ricordo che egli abbia pronunciato le frasi: "... allora...io da 42 anni che convivo con la mia signora...no? ...ora ho deciso che mi sposo ...e mi farebbe piacere se avete piacere che del LOCALE di qua venite tutti!". Ripeto che con il termine locale si intende il paese"

Quando gli era contestata l'intercettazione in cui veniva fatto esplicito riferimento agli arresti dell'operazione CRIMINE forniva questa risposta:

² Si riferisce a GARIUOLO Michele, che è, appunto, quello di statura elevata. V., sul punto, anche la misura cautelare in data 15 giugno 2011.

“Il colloquio è avvenuto tra me e il PRONESTI’. Ricordo che tornando dal centro commerciale di Serravalle, io, ZANGRA’ e DAMIANO, di cui non ricordo il cognome, siamo stati fermati e controllati dai carabinieri che ci fecero le foto con il telefonino. Nel dialogo che ho sopra ascoltato stavo riferendo al PRONESTI’ di tale controllo”].

La sua misura custodiale è stata confermata dal TL, con ordinanza in data 11 luglio 2011, a sua volta confermata dalla Cassazione con sentenza 11 gennaio/1 febbraio 2012: *“Nel caso di specie i comportamenti posti in essere dal PERSICO convergono nel senso della partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa”.*

4)- GUZZETTA Damiano

Anche questa persona rivestiva (insieme a MAIOLO Antonio e PERSICO Domenico) un ruolo dirigenziale all’interno del locale, partecipando alle delibere concernenti le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando i rapporti con le altre articolazioni dell’associazione (in particolare con il locale di Genova), prendendo parte alle decisioni finalizzate a dirimere i contrasti interni ed esterni al sodalizio.

Aveva in uso l’utenza telefonica 3201125865 [ancorché intestata a PISCOPO Francesco nato a Gela (CL) il 21.12.1962, residente ad Asti Via Graziano n. 5], frequentemente utilizzata per mantenere i contatti con gli altri imputati e, nel corso delle conversazioni intercettate, si presentava con il nome di battesimo “Damiano”.

Pure GUZZETTA ammetteva la sua appartenenza alla associazione mafiosa mediante una dichiarazione scritta (autenticata dal difensore) depositata il 12 marzo 2012 all’Ufficio del G.U.P.

In essa si legge:

“Ammetto l’addebito così come mi viene contestato nella richiesta di rinvio a giudizio, che integralmente richiamo con l’unica precisazione che nego decisamente di aver mai fatto uso o di aver avuto la disponibilità di armi o di essere a conoscenza che vi fossero armi nella disponibilità di altre persone con me imputate in questo procedimento.

Non intendo collaborare con la giustizia, ma mi assumo le mie responsabilità e mi impegno fermamente a non ripetere queste condotte in futuro.

Riconosco di aver sbagliato e, una volta saldato il mio debito con la giustizia, tornerò a occuparmi della mia famiglia e a svolgere il lavoro di autotrasportatore che svolgevo prima di essere tradotto in carcere. Con Osservanza. Asti, 12 marzo 2012” Firmato: Damiano GUZZETTA (sottoscrizione autenticata dal difensore).

Tale ammissione è riscontrata dall'attività d'indagine laddove accertava:

- la sua partecipazione il 30/05/2010 alla riunione presso l'abitazione di PRONESTI' Bruno nel corso della quale veniva indicato quale "Mastro di Giornata";
- il suo interessamento per i funerali di Antonio PELLE, detto GAMBAZZA;
- la sua presenza al famoso matrimonio Pelle – Barbaro del 19/8/2009;
- la vicenda della trascuranza, nella quale gli veniva contestato di aver prestato – in passato - attività lavorativa presso un istituto di vigilanza, senza avere informato i vertici del locale;
- la sua partecipazione alla riunione del 28/2/2010, nel corso della quale venivano conferite "doti" a CARIDI Giuseppe e a MAIOLO Antonio;
- la sua partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio il 19.06.2010 in quel di Sale (Al);
- la sua partecipazione al matrimonio di RIOTTO Giuseppe, il 20/6/2010, presso il ristorante Lago Bin di Rocchetta Nervina (Im), con Pronesti, Persico, Zangrà.

Il ruolo ricoperto da GUZZETTA emergeva altresì nella conversazione ambientale registrata il 20 agosto 2010 tra PRONESTI' Bruno Francesco e PERSICO Domenico; il primo, infatti, affermava di aver ricevuto alcune notizie relative all'interrogatorio reso da ZANGRA' dopo il fermo del 13.07.2010 proprio da GUZZETTA Damiano.

Va ancora soggiunto che, prima di rilasciare spontaneamente le dichiarazioni ammissive sopra riportate, in sede di interrogatorio

reso al P.M. in data 29.07.2011 GUZZETTA Damiano negava la propria appartenenza alla 'ndrangheta fornendo spiegazioni illogiche, in linea con l'atteggiamento omertoso assunto anche dagli altri coimputati. Il successivo 31 agosto 2011, chiedeva di essere nuovamente interrogato ed in quella sede dichiarava che i discorsi fatti durante la riunione del 30.05.2011 erano dovuti allo stato di ubriachezza dei presenti. Quanto alla ricerca di notizie sulla morte di PELLE Antonio, si giustificava dichiarando che intese fare uno scherzo a ZANGRA', dopo aver appreso al telegiornale della morte di uno dei soggetti più importanti della 'ndrangheta.

Infine, giova ricordare che GUZZETTA Damiano viene menzionato anche nel celebre dialogo dell'agrumeto del 30 agosto 2010. In quella circostanza ZANGRA' Rocco, infatti, rappresentò al capo crimine OPPEDISANO Domenico ed al nipote Michele (cl.69) di ritenere GUZZETTA Damiano un "tragediatore" [cfr. le frasi: "*il primo Damiano, Michele!...Il primo Damiano...che ha fatto una tragedia...il primo Damiano che... – e ancora: e poi scusa...io qua con mezzo parola...tu sai il fatto e vai subito a dirglielo*"], colpevole di aver informato PRONESTI' Bruno che il capo crimine al matrimonio di PELLE Elisa e BARBARO Giuseppe aveva chiesto notizie sul progetto di ZANGRA' di costituire un locale autonomo ad Alba.

Nel corso della perquisizione locale eseguita in occasione dell'esecuzione della misura cautelare gli veniva sequestrato un santino raffigurante San Michele Arcangelo.

5) GARIUOLO Michele

Trattasi di persona cui viene contestato il ruolo di partecipe attivo del locale, prendendo parte alle riunioni, veicolando le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

Identificato tramite l'utilizzo dell'utenza telefonica 3476009472, intestata ad una terza persona e il cui reale

utilizzatore era in contatto con le utenze di altri coimputati, si presentava con il nome di battesimo e veniva chiamato dagli interlocutori "*compare*"; in una conversazione con MAIOLO faceva riferimento al figlio Alessandro .

L'appartenenza all'associazione e la posizione all'interno di essa da parte del GARIUOLO Michele può ritenersi provata dalla partecipazione:

- all'incontro del 30.8.2009, nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico in quel di Rosarno ;
- alla riunione del Santuario della Madonna di Polsi dell'1/9/09, nella quale, tra l'altro, era ufficializzata la nomina di OPPEDISANO Domenico a "capo crimine";
- alla riunione del 30/5/2010, presso l'abitazione di PRONESTI Bruno Francesco, nel corso della quale veniva indicato come "*quello che porta le novità*";
- al matrimonio di MAIOLO Antonio, come si desume dalla foto di gruppo acquisita in atti e dal servizio di o.c.p. svolto dai Carabinieri nel corso del quale veniva rilevata la presenza anche dell'autovettura in uso al GARIUOLO Michele.
- alla riunione della "Società Minore" del 26 giugno 2010;
- alla riunione del 25 agosto 2010, a casa di PRONESTI' Bruno, ove si affrontavano i temi dell'agrumeto e dei contenuti dell'indagine CRIMINE;

nonché da:

- l'interessamento, in occasione dell'arresto in flagranza del coindagato Fabrizio CERAVOLO, e del successivo fermo di Rocco ZANGRA';
- ~~il pagamento di una sanzione pecuniaria, per avere omesso di~~ comunicare ai vertici del "locale" del Basso Piemonte che suo fratello GARIUOLO Luigi aveva prestato attività lavorativa come "guardia giurata", prima dell'affiliazione (cd. "trascuranza").

Come accennato, l'imputato, a fronte di questi elementi di prova della sua appartenenza alla associazione mafiosa, non forniva - in sede di interrogatorio - una versione alternativa dei gravi fatti contestatigli dal PM.

Infatti il 26 luglio 2011 si avvaleva della facoltà di non rispondere.

6)- GARIUOLO Luigi

Trattasi di persona cui viene contestato il ruolo di partecipe attivo del locale (con la carica di: *picciotto di giornata*), prendendo parte alle riunioni, veicolando le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

Identificato per mezzo dell'utenza cellulare a lui intestata, risultata in contatto con le utenze degli altri imputati e fornita ai C.C. di Sommariva Bosco in occasione dello smarrimento della carta di identità, la sua appartenenza all'associazione e la posizione all'interno di essa può ritenersi dimostrata dai seguenti elementi di prova:

- dall'essere stato soggetto passivo della "*trascuranza*" – risoltasi con il pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del fratello;
- dalla sua partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio il 19-6-2010;
- dall'essere stato indicato quale "*Picciotto di Giornata*", nel corso della riunione del 30/5/2010 presso l'abitazione di PRONESTÌ [(...) GARIUOLO Michele: "... e il *picciotto di giornata chi è ? Mio fratello ?*"; PRONESTÌ: "*Tuo fratello*" (...) cfr. la trascrizione della conversazione ambientale del 30-5-2010].

La sua partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio - da lui stesso ammessa nel corso dell'interrogatorio – è confermata dalle risultanze investigative: era effigiato con il fratello Michele nella foto del matrimonio, e nel servizio di oc.p. svolto dai Carabinieri veniva rilevata la presenza anche della sua autovettura Ford Escort tg AP769GB (a lui intestata).

In ogni caso, come accennato, un episodio significativo della partecipazione di GARIUOLO Luigi all'associazione mafiosa 'ndrangheta attiene alla cosiddetta "*trascuranza*", ravvisata nell'omessa comunicazione agli altri affiliati e, soprattutto, ai

superiori gerarchici, della sua pregressa occupazione lavorativa, ancorché a tempo determinato, presso un Istituto di vigilanza.

Tutte le discussioni intercettate aventi ad oggetto la sua pretesa incompatibilità con l'associazione criminosa lumeggiano l'appartenenza alla 'ndrangheta di GARIUOLO Luigi posto che, se non fosse già stato "affiliato", il problema non sarebbe emerso in questi termini.

Non solo, quale "*picciotto di giornata*", GARIUOLO Luigi era certamente un esponente di primo piano della cd. "SOCIETÀ MINORE", e, come tale, rispondeva in modo diretto ai soggetti a lui sovraordinati, ossia il fratello Michele e ZANGRA' Rocco, che, a loro volta, erano responsabili del suo operato di fronte alla dirigenza della "SOCIETÀ MAGGIORE".

Nel corso dell'interrogatorio, reso il 26 luglio 2011 innanzi al Pm, invece di portare elementi a sostegno della difesa, si limitava a negare su tutta la linea senza fornire alcuna spiegazione convincente in ordine agli elementi di prova emersi a suo carico [oltre tutto, nel corso della perquisizione gli veniva sequestrato un "kit microspia"]].

Solamente all'udienza preliminare del 21 giugno 2012, il difensore dell'imputato depositava la seguente dichiarazione scritta a firma dell'imputato: "*...dichiaro di volermi dissociare, dichiaro di essere molto dispiaciuto, inconsapevole della gravità della cosa. Dunque intendo dissociarmi e allontanarmi permanentemente per sempre da tale forma e di non volermi avvicinare mai più per il resto della mia vita per nessun motivo*" [cfr. la dichiarazione scritta in atti].

7)- DILIBERTO MONELLA Stefano e

8)- DILIBERTO MONELLA Luigi

Anche ad essi (rispettivamente, padre e figlio) viene contestato il ruolo di partecipanti attivi del locale, prendendo parte alle riunioni, trasmettendo le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

La loro appartenenza all'associazione mafiosa si evince, in primo luogo, dalle dichiarazioni sottoscritte dai medesimi nelle memorie del 12 marzo 2012, depositate all'Ufficio del GUP il 16 marzo 2012.

Entrambi scrivevano quanto segue:

“Ammetto l'addebito così come mi viene contestato nella richiesta di rinvio a giudizio, che integralmente richiamo, con l'unica precisazione che nego decisamente di aver mai fatto uso di armi o di avere avuto la disponibilità di armi o di essere a conoscenza che vi fossero armi nella disponibilità di altre persone con me imputate in questo procedimento.

Non intendo collaborare con la giustizia, ma mi assumo le mie responsabilità e mi impegno fermamente a non ripetere queste condotte in futuro.

Ho agito con leggerezza, senza avere piena contezza della situazione in cui mi sono lasciato coinvolgere.

Non ho mai tratto profitto dalle condotte delittuose che vengono addebitate.

Prestavo attività lavorativa insieme a mio figlio Luigi presso la ditta AIE in Busalla (GE), dove mi è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare e dove mi fermavo dal lunedì al venerdì per fare poi ritorno, il sabato, in Asti, dove abita la mia famiglia.

Riconosco di aver sbagliato e, una volta saldato il mio debito con la giustizia, tornerò a svolgere il lavoro di muratore che svolgevo prima della detenzione. Con osservanza. Saluzzo 13 marzo 2012” Firmato: DILIBERTO Monella Stefano (firma autenticata dal difensore).

“Ammetto l'addebito così come mi viene contestato nella richiesta di rinvio a giudizio, che integralmente richiamo, con l'unica precisazione che nego decisamente di aver mai fatto uso di armi o di avere avuto la disponibilità di armi o di essere a conoscenza che vi fossero armi nella disponibilità di altre persone con me imputate in questo procedimento.

Non intendo collaborare con la giustizia, ma mi assumo le mie responsabilità e mi impegno fermamente a non ripetere queste condotte in futuro.

Ho agito con leggerezza, senza avere piena contezza della situazione in cui mi sono lasciato coinvolgere.

Non ho mai tratto profitto dalle condotte delittuose che vengono addebitate.

Ho 27 anni e da quando ne ho venti lavoro come muratore presso la ditta AIE in Busalla (GE), dove mi è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare e dove mi fermavo dal lunedì al venerdì per fare poi ritorno, il sabato, in Asti, dove abita la mia famiglia.

Riconosco di aver sbagliato e, una volta saldato il mio debito con la giustizia, tornerò a svolgere il lavoro di muratore che svolgevo prima della detenzione. Con osservanza. Asti 12 marzo 2012” Firmato: DILIBERTO Monella Luigi (firma autenticata dal difensore).

Queste dichiarazioni trovano riscontro dalle indagini compiute. Infatti, la P.g. accertava la partecipazione di entrambi alla nota riunione del 30/5/2010 presso l'abitazione di PRONESTÌ Bruno Francesco e al matrimonio di Maiolo Antonio (l'auto di Luigi fu vista posteggiata nel parcheggio del ristorante), inoltre accertava che DILIBERTO MONELLA Stefano partecipò anche alla riunione del 28/2/2010 presso l'abitazione del CARIDI (nel corso della quale furono conferite le doti allo stesso CARIDI e a MAIOLO Antonio).

DILIBERTO MONELLA Stefano, coniugato con GUZZETTA Vincenzina sorella di GUZZETTA Damiano, fu pure coinvolto nell'episodio della “trascuranza” di GUZZETTA Damiano (a lui fu mosso l'addebito di non avere informato i capi del locale circa la precedente attività di guardia giurata svolta dal cognato GUZZETTA Damiano).

Va ancora soggiunto che, prima della sottoscrizione delle dichiarazioni ammissive sopra riportate, nel corso degli interrogatori cui furono sottoposti nel corso delle indagini, entrambi negarono ripetutamente ogni addebito (giungendo persino ad affermare di non sapere cosa fosse la 'ndrangheta).

9)- CERAVOLO Fabrizio

Anche a lui viene contestato il ruolo di partecipe attivo del locale, ossia di avere partecipato alle riunioni dell'associazione, contribuendo a diffondere le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive

dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

Nonostante le indagini svolte non abbiano accertato la sua partecipazione alla riunione del 30-5-2010 presso l'abitazione di PRONESTÌ, la prova della sua partecipazione all'associazione mafiosa è stata inferita dall'interessamento manifestato da Rocco ZANGRÀ e GARIUOLO Michele in seguito al suo arresto l'11 ottobre 2009.

In particolare, i due coimputati si preoccupavano di assicurargli un aiuto economico, sia per sostenere le sue spese legali sia per far fronte al sostentamento dei suoi familiari.

Parallelamente, le indagini mettevano in evidenza il sostegno "morale" degli appartenenti all'associazione ai familiari del recluso: anche gli affiliati (nella specie ZANGRÀ e GARIUOLO) contattarono l'avvocato, parteciparono agli incontri con il legale, si interessarono delle novità e della situazione processuale dell'associato recluso [Cfr. le conversazioni nr. 62 del 15 ottobre 2009 alle ore 8.23; nr. 287 del 17 ottobre 2009 alle ore 12.41; nr. 830 del 23 ottobre 2009 alle 13.32; nr. 871 del 23 ottobre 2009 alle ore 19.11; conversazione nr. 1802 del 2 novembre 2011 alle ore 12.30; tutte compendiate nell'annotazione di Polizia Giudiziaria redatta il 18.3.2011 dai ROS CC di Torino].

Pur negando la sua appartenenza all'associazione mafiosa, nel corso dell'interrogatorio reso al P.m., ammise la conoscenza di ZANGRÀ e della quasi totalità dei coimputati, riconducendola tuttavia a motivi di lavoro (escludeva infatti di conoscere i rapporti di queste persone con la 'ndrangheta: *"Io non sapevo che le persone di cui ho parlato finora e di cui mi è stato chiesto conto avevano a che fare con la criminalità organizzata"*). Quanto all'interessamento da parte degli altri sodali dopo il suo arresto in flagranza, dichiarava: *"E' vero che sono stato arrestato nel 2009 con un' arma che avevo comprato a Porta Palazzo e che tenevo in macchina per spaventare alcuni albanesi che avevano minacciato mio figlio Antonio. L'interesse di Zangrà per il mio arresto è dovuto sia all'amicizia tra noi sia al fatto che Zangrà mi doveva ancora del denaro per i lavori che avevo fatto in casa sua e per questo avevo mandato mio figlio Antonio da lui perchè mi aiutasse mentre ero in carcere"*).

Come osserva il P.G., il ruolo attivo ricoperto da CERAVOLO Fabrizio in seno al *locale del basso Piemonte* era già emerso ancora prima del suo arresto da queste circostanze:

- dalla sua partecipazione al funerale di CANNIZZARO Domenico in rappresentanza del *locale del basso Piemonte*;
- dalla pianificata partenza per la Calabria, unitamente a ZANGRA' Rocco e GARIUOLO Michele per discutere, in primo luogo, dell'*attivazione* del *locale* di Alba, ed in secondo luogo per assistere all'investitura ufficiale del neo eletto *capo crimine* OPPEDISANO Domenico;
- dalla sua partecipazione alla cerimonia al Santuario della Madonna di Polsi, nel corso della quale fu conferita la carica di *capo crimine* a OPPEDISANO Domenico, definita dallo stesso OPPEDISANO Domenico "*la prima carica*" (in ragione del carattere segreto dell'associazione certamente non gli sarebbe stato consentito parteciparvi se davvero fosse stato estraneo alla 'ndrangheta).

Sempre nell'interrogatorio reso il 19 settembre 2011, CERAVOLO dichiarava di aver conosciuto occasionalmente PRONESTI' Bruno Francesco, REA Romeo, GARIUOLO Michele e GUZZETTA Damiano attraverso ZANGRA' Rocco e per ragioni di lavoro. Negava invece di conoscere e di aver mai visto DILIBERTO Monella Stefano e DILIBERTO Monella Luigi (con i quali, invece, partecipò alle esequie di CANNIZZARO Gaetano).

A ogni buon conto, le dichiarazioni difensive dell'imputato erano smentite dalle risultanze investigative compendiate nelle annotazioni dei Carabinieri del 5 ottobre e del 24 novembre 2011, dalle quali emergeva l'esistenza di stabili e continuativi rapporti di conoscenza e frequentazione intrattenuti dal prevenuto con PRONESTI' Bruno Francesco, i fratelli GARIUOLO Luigi e Michele, REA Romeo, GUZZETTA Damiano, DILIBERTO Monella Stefano e DILIBERTO Monella Luigi, risalenti quantomeno al luglio 2009 [infatti, posto che CERAVOLO confermò in sede d'interrogatorio di avere avuto nella propria disponibilità l'utenza n. 3392361641 e l'utenza svizzera n. 0041762654872, dagli accertamenti svolti dalla P.G. - riepilogati nell'annotazione del 5 ottobre 2011 - risulta che CERAVOLO Fabrizio ebbe nella sua disponibilità anche le utenze 3338376748 e 3349882260; l'analisi del tabulato relativo all'utenza n. 3338376748 evidenziò un intenso flusso di chiamate verso i coimputati

ZANGRA' Rocco (248 contatti) e GARIUOLO Michele (185). Quanto all'utenza elvetica n. 0041762654872, il prevenuto negò di averla utilizzata in Italia ma anche tale affermazione risultò non veritiera, poiché essa fu utilizzata pure in Italia per contattare altri indagati, tra i quali ZANGRA' Rocco, GUZZETTA Damiano e GARIUOLO Michele.

Infine, le intercettazioni riepilogate nell'annotazione ROS Torino del 24 novembre 2011 permisero di circostanziare ulteriormente i rapporti intrattenuti dal CERAVOLO con i coimputati.

Dal contenuto di quelle telefonate emerse, infatti, che già nel mese di luglio 2009 CERAVOLO, che lavorava in qualità di dipendente della ditta "Matarrese" di Bari presso il cantiere per la costruzione dell'Ospedale Nuovo di Alba-Bra a Verduno (CN), si adoperò per far assumere dall'impresa appaltatrice GARIUOLO Michele; ed il 7 agosto 2009 invitò alla festa per il 18° compleanno del figlio Antonio i coimputati ZANGRA' Rocco, GUZZETTA Damiano, GARIUOLO Michele e GARIUOLO Luigi.

Pure l'asserita conoscenza occasionale di REA Romeo era smentita dalle intercettazioni, che dimostravano come, a partire dal 2 agosto 2009, REA Romeo, utilizzando un linguaggio criptico teso evidentemente a celare il reale oggetto della conversazione, sollecitasse un incontro con CERAVOLO, GARIUOLO Michele e GARIUOLO Luigi].

10)- BANDIERA Angelo

Pure BANDIERA Angelo risponde del delitto associativo in qualità di partecipe attivo del locale, ossia per avere partecipato alle riunioni dell'associazione, diffondendo le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

L'appartenenza all'associazione di BANDIERA Angelo, identificato a mezzo dell'utenza telefonica intestata alla moglie convivente ZAGO Alessandra [utenza spesso in contatto con i telefoni in uso a PRONESTI' e GUZZETTA, nonché con il fratello BANDIERA Gaetano, Giuseppe INI, GARIUOLO Michele, COLOCA Roberto, ZANGRÀ Rocco, DILIBERTO MONELLA Luigi], era desunta:

- dalla sua partecipazione alla nota riunione del 30/5/2010, presso l'abitazione di PRONESTI' Bruno Francesco (la sua voce era riconosciuta dalla P.G. operante soprattutto in un brano di conversazione nella quale MAIOLO e BANDIERA Angelo parlavano dell'assenza di BANDIERA Gaetano alla riunione: "*come mai Angelo...*

Gaetano non c'è ?” Angelo: “... uno dei due doveva rimanere”);

- dalla sua partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio il 19-6-2010 (risulta infatti ritratto nella foto del matrimonio, inoltre rilevata in loco la sua autovettura);
- dal fatto che era stato invitato alla riunione nella quale si sarebbe dovuto discutere della cd. “trascuranza” di GUZZETTA Damiano e di GARIUOLO Luigi;

Nell'interrogatorio reso al P.m. (il 26 luglio 2011) si protestava completamente estraneo ai fatti, negando pure le circostanze documentate dalla P.g. [*“...Non conosco il motivo per cui sono qui. In relazione alla riunione del 30.5. 2010 a casa di PRONESTÌ rispondo che non so neanche chi sia. Non conosco PRONESTÌ Bruno Francesco, e nego di essermi recato a Bosco Marengo. Non so se mio fratello fosse presente alla riunione. Non conosco MAIOLO Antonio (...).”*].

Si limitava ad ammettere la conoscenza di ZANGRÀ Rocco (*“tempo addietro mi aveva telefonato per dei lavori in casa”*), di GARIUOLO Michele (*“perché è del mio stesso paese”*), di GUZZETTA Damiano (*“perché mi aveva contattato per fare dei lavori che poi non si sono realizzati”*), di INÌ Giuseppe (*“perché è del paese, ci si vedeva al bar”*) e di COLOCA Roberto (*“perché abitavamo vicino”*).

Negava tuttavia di conoscere DILIBERTO MONELLA Stefano, DILIBERTO MONELLA Luigi, PAPASIDERO Domenico, PERSICO Domenico, ROMEO Sergio, CERAVOLO Fabrizio, GANGEMI Domenico, CONDIDORIO Arcangelo, NUCERA Lorenzo, incurante delle risultanze obiettive delle indagini e, in particolare, dei frequenti e documentati contatti telefonici con tali soggetti].

Orbene, il fatto che BANDIERA Angelo si sia ostinato a negare la conoscenza (anche) di MAIOLO Antonio, salvo poi ammettere di avere partecipato al suo matrimonio senza essere in grado di fornire alcuna spiegazione logica [ammissione effettuata solo dopo aver preso visione della fotografia del matrimonio che lo ritraeva con gli sposi e i restanti invitati: *“Si da atto che viene rammostrata la fotografia del matrimonio di Maiolo Antonio del 19.6.2010 ove risulta in secondo piano la figura di Bandiera Angelo l'Ufficio dà atto che Bandiera Angelo a fatica ha riconosciuto se stesso. Rispondo che non mi ricordavo proprio...Non so spiegare perché ero presente a quel matrimonio”*], rappresenta la migliore conferma della sua partecipazione all'associazione criminosa in discorso, posto che nessun motivo avrebbe avuto il prevenuto per negare la sua partecipazione ad un lieto evento

come un matrimonio, se non avesse avuto la piena consapevolezza della ragione per la quale egli era stato invitato alla cerimonia.

11)- BANDIERA Gaetano

Anch'egli risponde di questo reato in qualità di partecipe attivo del locale (e con la carica di "*capo giovane*"), per avere preso parte alle riunioni dell'associazione, diffondendo le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

L'appartenenza all'associazione da parte di BANDIERA Gaetano [identificato a mezzo dell'utenza telefonica residenziale, intestata alla madre convivente BUTERA Giuseppa, e di altra utenza cellulare a lui in uso, con la quale intratteneva contatti telefonici con il fratello e con i coimputati INI, GARIUOLO Michele, GUZZETTA Damiano, COLOCA, GARIUOLO Luigi, ZANGRÀ, DILIBERTO MONELLA Stefano, ROMEO Sergio, PRONESTI, DILIBERTO MONELLA Luigi], è stata desunta:

- dal fatto che nel corso della riunione del 30-5-2010 [alla quale non poté partecipare, come comunicato da GUZZETTA a PRONESTI, allorquando gli disse che: "il fratello del muratore non viene"] sia stato indicato da GARIUOLO Michele come "*Capo Giovani*";
- dalla sua partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio il 19-6-2010;
- dal fatto che sia stato invitato all'incontro con altri affiliati per la discussione della "trascuranza" [anche se egli ed il fratello Angelo non vi parteciparono per impegni di lavoro].

Anche BANDIERA Gaetano si protestava estraneo ai fatti e, nel corso dell'interrogatorio reso al P.m., il 26 luglio 2011, non era in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile in ordine alla sua documentata partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio [circostanza dapprima negata e ammessa solo dopo aver preso visione della fotografia che lo ritraeva].

Infine, come si rileva dalla lettura della scheda personale di BANDIERA Gaetano, allegata all'annotazione MAGLIO III del ROS CC di Genova, la Polizia Giudiziaria documentava

l'esistenza di numerosi contatti telefonici tra il prevenuto e gli altri coimputati [vds. la conversazione n.285 del 17.04.2010, intercorsa tra BANDIERA Gaetano e PRONESTI' Bruno, nel corso della quale il primo si rivolgeva all'interlocutore chiamandolo sempre "*compare Bruno*". Al termine della conversazione PRONESTI' congedava BANDIERA, ricordandogli che si sarebbero visti il mese successivo: verosimile riferimento alla riunione del 30.05.2010, alla quale, come si è visto, BANDIERA Gaetano non partecipò, preoccupandosi tuttavia di giustificare la sua assenza. In particolare, dal tabulato dell'utenza telefonica 3386225313 in uso al prevenuto, relativo al periodo intercorrente tra il 14 agosto 2009 e il 24 settembre 2010, emergevano numerosi contatti telefonici con gli altri coimputati, ed in particolare con INI' Giuseppe (81 contatti), GUZZETTA Damiano (20), GARIUOLO Michele (16), COLOCA Roberto (10), GARIUOLO Luigi (6), ZANGRA' Rocco (6), DILIBERTO Monella Stefano (3), ROMEO Sergio (3) e DILIBERTO Monella Luigi (1)].

12)- CARIDI Giuseppe

Pure CARIDI risponde di questo reato, quale partecipe attivo del locale, per avere partecipato alle riunioni dell'associazione, diffondendo le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

CARIDI Giuseppe, commerciante di scarpe (titolare del Calzaturificio omonimo, corrente in Alessandria, in via San Pio V), e Consigliere comunale presso il Comune di Alessandria, era identificato grazie alle schede telefoniche a lui intestate e da lui utilizzate.

Le investigazioni accertavano che l'imputato, in data 28 febbraio 2010, fu affiliato alla 'ndrangheta nel corso di una riunione svoltasi presso la sua abitazione (in Alessandria, via Filippona n. 41 /A), alla presenza dei vertici del locale di Genova.

Invero, gli inquirenti ritenevano che la cerimonia-pranzo di affiliazione sia avvenuta presso l'abitazione di CARIDI, sulla base di questi elementi:

- i cellulari in uso a CARIDI, quel giorno, in diverse ore agganciarono celle vicine alla abitazione dello stesso in via Filippona;
- i cellulari in uso ad altri soggetti che parteciparono al rito agganciarono celle limitrofe a via Filippona (trattasi dei telefoni cellulari in uso a GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, BELCASTRO Domenico, BATTISTA Raffaele, PRONESTI' Bruno

Francesco, MAIOLO Antonio, PERSICO Domenico, GUZZETTA Damiano, DILIBERTO MONELLA Stefano);

- altri soggetti che presero parte alla cerimonia-pranzo (BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e BENITO Pepè) furono notati, durante un servizio di OCP, all'uscita del casello autostradale di Novi Ligure, prima di incontrarsi con GANGEMI e GARCEA e, successivamente, con GUZZETTA Damiano davanti allo stabilimento Ilva di Novi Ligure, per poi dirigersi alla volta di una località imprecisata che gli investigatori presumevano essere la casa di CARIDI in via Filippona [peraltro, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 26 luglio 2011, CARIDI – dopo avere negato su tutta la linea – pur ammettendo di conoscere gli individui menzionati dal P.m. , contestava fermamente che presso la propria abitazione si fosse tenuta la riunione nel corso della quale ci fu la sua affiliazione, dichiarando: *“Nego di essere stato lì presente anche se le celle confermano la mia presenza in loco. Infatti ero in campagna elettorale per conto di Marco BOTTA, non mi ricordo di preciso dov'ero, non ero però con quelle persone, non ero interessato a niente che riguardasse la ndrangheta (...). Mi sono trasferito dalla Calabria anche per stare lontano da certi ambienti. Nella mia famiglia nessuno ha mai avuto problemi con la giustizia (...). Nego di aver spento il cellulare nella fascia oraria compresa tra le 12,47 e le 15,37... Ci sono zone della città dove il cellulare non “prende” a causa dei ponti. Non ricordo con precisione dove ero né con chi fossi in allora in quella fascia oraria. Poteva anche essersi scaricato il telefono. In casa mia non ci sono neppure gli spazi adatti per una riunione. Nego con decisione che ci sia stata in casa mia una riunione. Onestamente non ricordo dove fossi e con chi ero. Persone così importanti come quelle che mi contesta il PM non venivano a casa mia per affiliare un “picciotto” come sarei stato io in ipotesi di accusa... Al PM che mi fa presente che le celle rilevano la presenza di BELCASTRO Domenico in località Pagella rispondo di conoscerlo, ma nego sia venuto a casa mia, come pure il signor PRONESTÌ. In quel periodo PRONESTÌ, che abita vicino a casa mia, veniva in negozio da me. Aveva subito un trapianto e chiamavo per sapere come stava. Questo spiega i 72 contatti telefonici. Essi sono legati al trapianto da lui subito... Conosco Antonio MAIOLO altra persona di cui il PM mi ricorda la sua presenza in loco, rilevata dalle celle. Le 47 telefonate che il PM mi ricorda sono state del tutto legittime e normali... Non conosco GARCEA Onofrio anche lui presente in via Pagella come rilevato dalle celle telefoniche... nego che la loro contemporanea presenza in loco fosse legata alla mia presenza... Quel giorno non li ho incontrati in quell'area. GANGEMI lo avevo visto in precedenza a Genova (...)”].*

Da alcuni servizi di o.c.p. effettuati dai CC del ROS di Genova e dall'ascolto delle conversazioni di PRONESTI' Bruno Francesco, la P.g. accertava che in data 17.01.2010, in località Giambranca nel Comune di BORDIGHERA (IM), vi fu una riunione per il conferimento di una *dote* alla quale parteciparono, tra le altre, le

seguenti persone, tutte appartenenti ai *locale* di 'ndrangheta di Genova e del Basso Piemonte: GARCEA Onofrio GANGEMI Domenico, PRONESTI' Bruno Francesco, MAIOLO Antonio, CARIDI Giuseppe, GUZZETTA Damiano, BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele, PEPE' Benito, ROMEO Antonio, BELCASTRO Domenico, BATTISTA Raffaele.

Ulteriore conferma dell'appartenenza di CARIDI Giuseppe al sodalizio criminale in discorso veniva tratta dalla circostanza che lo stesso fu invitato da PRONESTI' a partecipare alla riunione del 30 maggio 2010 (domenica) presso la residenza dello stesso *capo locale* [infatti, il prevenuto, benché assente all'incontro, fu oggetto di interessamento da parte di GANGEMI che, non vedendolo presente, chiese spiegazioni a PRONESTI' - "c'è anche CARIDI?" -; venendo ragguagliato sulle ragioni della sua assenza: "no, CARIDI dice che non viene perché ha un battesimo di un suo cugino"].

Come accennato, nel corso dell'interrogatorio reso al P.m. CARIDI contestava la circostanza che il 28-2-2010 si fosse svolta una riunione di 'ndrangheta presso la sua abitazione. Al proposito prospettava l'eventualità, in base alle celle agganciate, che i soggetti interessati potessero trovarsi presso l'abitazione del PRONESTI' (poco distante) ovvero presso un agriturismo esistente nelle vicinanze [orbene, pur non dovendosi attribuire soverchia importanza al luogo in cui avvenne la cerimonia, risultando evidente che, ai fini della presente decisione, ciò che più conta è l'accertamento dell'oggetto di tale riunione nonché l'individuazione dei partecipanti, nondimeno può escludersi che tale cerimonia sia avvenuta presso l'abitazione di PRONESTI' dal momento che nessun movimento sospetto venne rilevato dalla P.g. nei pressi della casa del capo del locale].

Contestava pure che il termine "giovannotto", utilizzato nella conversazione intercettata tra il Garcea e il Gangemi, fosse sinonimo di "affiliato" e, anzi, la difesa sostiene che l'aver attribuito a CARIDI l'appellativo di "giovannotto", da parte di esponenti apicali della 'ndrangheta, provi finanche la sua estraneità all'associazione mafiosa *de qua* [trattasi della conversazione n. 94, ore 15.28, del 28 febbraio 2010 nel negozio di ortofrutta di GANGEMI. Questo il passo contestato: GANGEMI DOMENICO: una voltata e una girata ne abbiamo fritti (fonetico: friimm', ndt) tre ... CARIDI...; GARCEA ONOFRIO: CARIDI; GANGEMI DOMENICO: è sempre un giovanotto; GARCEA ONOFRIO: ginestra;

peraltro, questa Corte osserva come l'uso del termine "giovannotto" da parte di GANGEMI, contrariamente a quanto opina la difesa, non necessariamente deve essere interpretato in senso gergale o tecnico/mafioso, ben potendo – in questo caso - essere stato utilizzato in una accezione "atecnica" quale sinonimo di

giovanile, o di aspetto giovanile: chiave di lettura per nulla eccentrica se si considera la chioma corvina che sfoggia il medesimo, *n.d.e.*].

Inoltre, con riferimento alla sua partecipazione al pranzo di Diano Roncagli (avvenuto nel lontano 2001, presso il ristorante "Amici del Conte", al quale presero parte 36 soggetti, tutti riconducibili ad ambienti di 'ndrangheta), il prevenuto non esitava a far rilevare la contraddittorietà logica tra la contestazione di avere partecipato a un summit di 'ndrangheta avvenuto molto tempo prima (presupponente la sua già avvenuta affiliazione) e la contestazione della sua affiliazione asseritamente avvenuta il 28-2-2010 [peraltro trattasi di obiezione non dirimente in quanto il considerevole lasso di tempo, intercorso tra il pranzo del 2001 e la riunione del 28-2-2010, ben potrebbe spiegarsi – come non manca di rilevare il P.G. - con la vicinanza di CARIDI alla 'ndrangheta, assai risalente nel tempo, tale da consentirgli la partecipazione a quel pranzo, nonostante che – in quella data - non fosse stato ancora *battezzato*, forse per la atavica diffidenza degli capi nei confronti dei politici, come chiaramente emerge dalle dichiarazioni effettuate da GANGEMI nel corso di una conversazione telefonica con un uomo n.m.i. nell'ambientale n. 6927 del 18 marzo 2010].

Anche la tesi difensiva, secondo la quale se davvero fosse stato affiliato non avrebbe potuto rifiutarsi di partecipare alla riunione tenutasi in data 30 maggio 2010 presso l'abitazione del PRONESTÌ, può essere agevolmente rintuzzata con il fatto che egli non oppose un semplice rifiuto a partecipare a tale riunione ma, anzi, giustificò previamente la sua assenza a causa di un improrogabile impegno familiare, quale il battesimo del cugino.

La difesa del CARIDI contestava anche la valenza probatoria delle telefonate intercorse tra lo stesso e il PRONESTÌ; e la registrazione di alcune conversazioni alle quali il CARIDI non era presente ma solamente evocato da qualche interlocutore quale uomo politico.

~~A questo proposito è agevole replicare che~~, con riferimento alle conversazioni intercettate, intercorrenti con altri coimputati, secondo la giurisprudenza di legittimità: *“Il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art 192 comma 3 cpp.>>* (Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-03-2012, n. 8143).

E' pertanto irrilevante il fatto che CARIDI non abbia partecipato direttamente alle conversazioni captate, posto che egli è stato certamente evocato nel corso della conversazione come uno degli affiliati al locale del Basso Piemonte.

E proprio a questo proposito si rinvia all'ambientale del 20 agosto 2010, all'interno dell'abitazione di Bosco Marengo, intercorsa tra PRONESTI' Bruno Francesco - capo locale - e PERSICO Domenico, dalla quale si possono trarre ulteriori elementi di conferma in ordine alla partecipazione al sodalizio di ZANGRA' Rocco, GUZZETTA Damiano, CARIDI Giuseppe, MAIOLO Antonio.

E' lo stesso PERSICO ad affermare di aver invitato alla riunione anche tale *compare Peppe*, chiamato anche lo "scarparu", evidentemente quale partecipe dell'associazione criminosa: il riferimento a lui è fuori discussione, posto che CARIDI Giuseppe è soprannominato *compare Peppe* dagli altri affiliati e svolge l'attività di commerciante nel settore delle calzature.

Nell'organizzare l'incontro del giorno dopo, i due interlocutori, preoccupati di essere sottoposti a controlli delle forze dell'ordine, chiamano ancora in causa CARIDI Giuseppe, pensando di poter fruire della sua ospitalità per la riunione (PRONESTI': "*Ci possiamo vedere qua... o ci appoggiamo dallo scarparo?*").

Peraltro, lo stesso CARIDI ammetteva di essere stato il soggetto cui si riferivano quelle conversazioni - quantomeno di quella del 30/5/2010 - nel corso del suo interrogatorio [*<< (...) In merito alla riunione tenutasi presso l'abitazione di Pronesti cui parteciparono Maiolo, Guzzetta, Persico, in cui vi è stata la divisione degli incarichi di ndrangheta al PM che mi contesta che si tratta delle stesse persone di cui è stata rilevata attraverso le celle telefoniche la presenza presso la sua abitazione rispondo: se fossi stato così importante come avrei potuto non andare nonostante fossi stato invitato? Pronesti mi aveva detto se andavo a mangiare da lui, se passavo di lì, e io gli inventai una scusa. Del resto non sono neppure stato invitato al matrimonio di Maiolo. Al PM che mi contesta la conversazione di cui all'allegato B122, dialogo tra Gangemi e Pronesti delle h. 10,53 faccio presente il Caridi di cui si parla sono effettivamente io. Al PM che mi fa presente l'importanza dell'essere stato invitato ad una riunione in cui si parla dell'istituzione di un nuovo "locale", rispondo che io non mi sarei potuto sottrarre ad un simile "dovere". Non ho obblighi e non ci sono andato... Chi voleva favorire Moio Fortunella non aveva potere e per questo non è stata eletta.. Ho parlato con Belcastro se poteva aiutarla. Al PM che mi contesta che i suoi interlocutori sono tutti ndranghetisti rispondo di conoscerli senza sapere che fanno parte della ndrangheta*"].

La difesa contesta la prova che il 28 febbraio 2010 sia stata conferita la dote al prevenuto, facendo presente – tra l'altro - come dalle

intercettazioni delle conversazioni presso l'ortofrutta di GANGEMI fossero emersi riferimenti a un CARIDI Giuseppe ("Peppe") diverso dall'odierno appellante, sicché non poteva ritenersi provato che la cerimonia di affiliazione riguardasse l'odierno imputato.

Si tratta di obiezione già respinta dal Tribunale del Riesame [allorché respingeva il ricorso per l'annullamento della custodia cautelare] analogamente valutata dalla Corte di Cassazione che, infatti, riteneva irrilevante la circostanza che, nelle conversazioni ambientali, n. 18056 e 18073, captate nel negozio di ortofrutta del GANGEMI, in data 28.4.2010, ossia due mesi dopo la cerimonia in questione, gli interlocutori affermassero tale "**Peppe CARIDI**" avesse abbandonato la moglie, avesse un fratello di nome "Ciccio" ed un figlio di nome "Bruno", con ciò dando prova dell'esistenza di un altro Giuseppe CARIDI, diverso dall'odierno imputato (che, infatti, mai ha abbandonato la consorte, ha un figlio maschio che si chiama Giovanni e tre fratelli che si chiamano rispettivamente Salvatore, Michele e Vincenzo).

Nondimeno, dalla conversazione ambientale n. 11243 del 19 febbraio 2010, registrata sempre presso il negozio di ortofrutta di GANGEMI (pag. 181 ss. annotazione "Maglio 3") emergono sicuri riferimenti all'odierno imputato [GANGEMI dice: "Questo no di Ventimiglia, da Alessandria ci mandò l'ambasciata (inc)...CARIDI da Alessandria...(inc)... pure il partito"], lo stesso è a dirsi con riferimento alla conversazione ambientale n. 391 del 22 febbraio 1010, ore 9.48 [pag. 260 annotazione citata, sempre nel medesimo negozio, BELCASTRO e GANGEMI, riferendosi appunto all'ambasciata per la campagna elettorale della MOIO, fanno riferimento al nostro imputato, quale "Peppe Caridi"], mentre nella conversazione ambientale n. 18073 gli interlocutori nel discutere una questione di adulterio fanno riferimento a un omonimo [vds. laddove dialogano sul fatto che la moglie di un detenuto ha tradito il marito con il figlio di un ragioniere, il cui cognome è pure CARIDI e NUCERA dice "il figlio di Caridi (fonetico). Bruno..."]

In ogni caso, dalla lettura delle conversazioni che seguono non può residuare alcun dubbio in ordine al conferimento della dote all'odierno appellante.

Trattasi di dialoghi ritualmente intercettati in ambientale, fra GANGEMI e GARCEA, del "locale di Genova", in cui i due, dopo avere partecipato ad un "rito", commentano "*..il rituale è bello in tutte le cose, è quello che ti fa..il rituale ci vuole, ci vuole tutto, il rituale bisogna prepararlo e basta..*" (Conversazione n. 92 del 28.2.2010).

CORTE D'APPELLO DI TORINO – Seconda Sezione Penale

Il commento che segue – oggetto di una successiva conversazione captata fra gli stessi soggetti – riguarda proprio il nostro Giuseppe CARIDI:

GANGEMI DOMENICO: una voltata e una girata ne abbiamo fritti
(fonetico: friimm') tre, dei tre ...

GARCEA ONOFRIO: ...inc....

GANGEMI DOMENICO: CARIDI...

GARCEA ONOFRIO: CARIDI

GANGEMI DOMENICO: è sempre un giovanotto

GARCEA ONOFRIO: ginestra

GANGEMI DOMENICO: la Minna (fonetico, nome dialettale della mammella)..

GARCEA ONOFRIO: una Minna, a quell'altro la crociata

...inc... piano piano ... poi gli ho dato l'abbraccio (fonetico: gli resi l'abbracciata)

GANGEMI DOMENICO: CARIDI..inc...poi chi c'era... a MAIOLO

GARCEA ONOFRIO: a CARIDI la Minna (fonetico, nome dialettale della mammella ndr.)...

GANGEMI DOMENICO: ...inc... Maiolo la Mammà .

GARCEA ONOFRIO: la mamma a Maiolo ...inc...(colpi di tosse)

GANGEMI DOMENICO: Sì..sì..quello là della croce

GARCEA ONOFRIO: Eh?!...

GANGEMI DOMENICO: eh, eh!

GARCEA ONOFRIO: poi i due santisti..inc..

GANGEMI DOMENICO: i tre compare! ...inc...

GARCEA ONOFRIO: e l'altro santista

GANGEMI DOMENICO: tre ce ne sono (fonetico: tri 'ndavi)

GARCEA ONOFRIO: due prima e uno dopo...

GANGEMI DOMENICO: quando mai ...inc...(ride) ... (pausa) no

per la "minna"....per la mamma lo sapevamo noi ... e di sti tre poi...inc..compare Onofrio... vabbè

GARCEA ONOFRIO: si, lo potevano anche... è stata una cosa

...

GANGEMI DOMENICO: bella no?

GARCEA ONOFRIO: si bella, che faceva piacere che ci fossimo noi

GANGEMI DOMENICO: si no no.. (pausa) inc...

Altro elemento confermativo del conferimento della “dote” a CARIDI è il dialogo intervenuto presso il negozio “Mimmo il regno dell’ortofrutta” di Genova, alcuni giorni prima, sempre fra GANGEMI e GARCEA il 21.2.2010, allorché i due dirigenti del locale di Genova, a proposito di CARIDI e del fatto che “avesse vestito una divisa”, cioè

CORTE D'APPELLO DI TORINO – Seconda Sezione Penale

fosse uomo delle istituzioni [ciò che poteva rappresentare un ostacolo, secondo le regole dell' "Onorata Società", alla sua affiliazione], così si esprimevano:

Si riportano le parti più rilevanti.

GANGEMI DOMENICO : *no... lui ... (inc)... in politica, ... (inc)... anche se sono fratelli di malandrini compare, non hai visto ... (inc)... quando hanno saputo della politica ... (inc)... punto e basta ... (inc)... può stare tranquillo che non ha ... (inc)... con suo figlio ... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *il politico ... (inc)... (si accavallano le voci)*

GANGEMI DOMENICO : *... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *non lo teniamo è cambia niente, quindi è meglio che lo teniamo ... (inc)... possiamo avere*

GANGEMI DOMENICO : *compare io non è che dico che "CARIDI" è un bravo ragazzo, però compare se lui era radicalmente ... inc... divisa ... (inc)... capitemi quello che voglio dire io*

GARCEA ONOFRIO : *... (inc)...*

GANGEMI DOMENICO : *però io non posso chiamarlo radicalmente "malandrino", anche se poi lo teniamo con noi a far fare, capite ... (inc)... ma poi ognuno ... inc... quando fu ... inc... (...omissis...)*

GANGEMI DOMENICO : *questo indegno ieri, ... (inc)... gli dicevo io ... (inc)... il cornuto ieri... calabrese, ma non reggitano, reggitano... ho detto sarà qualcuno della provincia di Reggio ...*

GARCEA ONOFRIO : *si.. si..*

GANGEMI DOMENICO : *... (inc)... il disonorato ce l'aveva ... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *si..*

GANGEMI DOMENICO : *io l'ho sospettato quando non mi ha detto ... (inc)... ma da una parte no ma dove ci siamo conosciuti compà ... (inc)... (ride)*

GARCEA ONOFRIO : *(ride)*

GANGEMI DOMENICO : *però non è che poteva ... (inc)... però dopo mi sono insospettito ... dopo un poco è venuto a dirmi "l'hai visto a Onofrio è arrivato Onofrio" (riferisce le parole del presunto Finanziere, ndr), gli ho detto di "si l'ho visto" ... (inc)... quando mi hai portato la, la gente malandrina ... (inc)... il fatto che parlano di coso, il fatto che ha parlato là sotto ... (inc)... per convenienza ... (inc)... qualche locale qua in Calabria là... inc... abbiamo fatto anche azioni ... inc... l'unica paura ... (inc)... qua a Rosarno non ne avete, non è che l'hanno respirata ... (inc)... della normale ... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *guardate io all'uomo, la famiglia può ... (inc)...*

GANGEMI DOMENICO : *no io compare all'uomo nella politica non lo vedi, stando a regola ... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *se uno fa già spazzatura, oggi domani ... (inc)...*

GANGEMI DOMENICO : *... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *lo cacciano, da qua lo cacciano (si accavallano le voci)*

GANGEMI DOMENICO : *si... si...*

GARCEA ONOFRIO : *quindi me lo tengo, onestamente parlando me lo tengo*

GANGEMI DOMENICO : *come discorso*

GARCEA ONOFRIO : *ma che uno nella politica lo porti dove siamo io ... NO! ... per me ... (inc)...*

GANGEMI DOMENICO : *come discorso logico ... (inc)... come discorso logico ... (inc)...
materialmente non cambia niente però se uno andrebbe...*

CORTE D'APPELLO DI TORINO – Seconda Sezione Penale

GARCEA ONOFRIO : lo cacciano ...inc...

(...)

GARCEA ONOFRIO : lo cacciano ...inc...

GANGEMI DOMENICO: ...inc...

GARCEA ONOFRIO : ma scusate

GANGEMI DOMENICO: ...inc... voglio dire io, in REGOLA pratica ...inc... in pratica, in teoria non andrebbe bene ...

GARCEA ONOFRIO : però io ...inc...

GANGEMI DOMENICO: ...inc...

GARCEA ONOFRIO : e io ve lo dico compare Mimmo...

GANGEMI DOMENICO: tu ti stai ...inc... già

GARCEA ONOFRIO : eccola qua

GANGEMI DOMENICO: però all'atto pratico, o per convenienza ...

GARCEA ONOFRIO : ...inc... però che voi (abbassa la voce, ndt) ...inc... la politica e un po' ...inc... sta la 'ndrangheta un posto non lo merita ...inc... compare ...inc... e poi ci danno ...inc...

GANGEMI DOMENICO: solamente compare io penso che a questo CARIDI ...inc... e il ...inc... cambia poco in sostanza, ma questo fatto ancora, mi capite? Cioè normalmente ... materialmente non cambia niente, ma normalmente voglio dire io ...inc...

GARCEA ONOFRIO : ma che ne fotte io

GANGEMI DOMENICO: ma quello si ... inc... lo fa per convenienza ... perché lui dice compare

GARCEA ONOFRIO : ...inc...

GANGEMI DOMENICO: con CARIDI ...inc... materialmente, non cambia niente, però voglio dire ... normalmente ...inc... “no...inc... Mimmo GANGEMI ...inc... come non ...inc...

GANGEMI ...inc... non mi può fermare ...inc... fanno discorsi... inc... “ ... Compare Peppe ...inc... la mano ...inc...

GARCEA ONOFRIO: ...inc... mo io mi devo adeguare? ...inc... CI DISSERO ADEGUIAMO, CI ADEGUIAMO, ma però io dico non la ...inc... BASTA

(...omissis...)”.

Infine, un altro dialogo, successivo al 28 febbraio 2010, fra GANGEMI ed altro soggetto non identificato, corrobora – senza possibilità di equivoco - l'avvenuta affiliazione del nostro CARIDI.

GANGEMI DOMENICO: ma poi anche se fosse così... ma voi sentite qua .. non potete fare , diciamo così, paragonare l'eccezione, anche se fosse così, con la normalità.

UOMO 1: non vi dico l'eccezione con la normalità, io vi sto dicendo che noi parlavamo di berretti e divise e non divise in genere ...

GANGEMI DOMENICO: no guardate allora non potreste fare nessuno (inc.) che il cameriere che serve in un ristorante è un uniforme ..il ferroviere, .. l'autista

CORTE D'APPELLO DI TORINO – Seconda Sezione Penale

dell'A.M.T. è un uniforme ... (inc.) .. [17.37.51] ... quelli che sono nelle officine delle ferrovie hanno una tuta e non li possiamo fare chiunque portasse un uniforme .. e che dobbiamo fare .. uno che lavora in una ditta ha un giubbotto ...

UOMO 1:

ma allora o la legge la fanno uguale per tutti

GANGEMI DOMENICO:

il politico non è

UOMO 1:

il politico che può fare .. il politico cosa

può fare .. non ho capito .. il politico che può fare?

GANGEMI DOMENICO:

il politico se ce da fare una legge

antimafia la fa pure lui l'autista dell'autobus guida l'autobus e basta... il ferroviere (inc.) ..

UOMO 1:

potrà darsi che sia così ma allora avete

sbagliato, ma allora, allora, allora avete sbagliato anche voi che avete accettato ... sotterraneamente pure (inc.) pure voi avete sbagliato che avete accettato CARIDI . [17.38.51]..

così .. perché lui doveva fare così, ... disturbo un momento così e così.. basta ... (inc.) tanti anni di anzianità ..

GANGEMI DOMENICO:

ma quello si è voluto chiudere un occhio

... aspettate ... lì .. CARIDI è un bravo amico [17.39.17] si è voluto chiudere un occhio .. sappiamo che è un cristiano che si comporta buono, se posso aiutare un amico, si è fatta un'eccezione e si è chiuso un occhio .. però non è che siamo ... per dire .. per dire il Sindaco di Siderno .. il Sindaco di Siderno lo sapete che è capo locale a Siderno [17.39.34] è un povero cristiano .. (inc.)

UOMO 1:

come sono tante stupidate, cazzate, .. ci

sono cose più grosse che si devono vedere e non le vogliamo vedere. .. ma non le vogliamo vedere [17.40.03] qua si parla per passare il tempo

GANGEMI DOMENICO:

come si parla per passare il tempo ..

allora vi dico se ... (inc.) sia cristiani qua della Liguria sia della Calabria. (inc.) però se si vuole fare la normalità ... (inc.)

UOMO 1:

l'avete voluto fare per una cosa personale

e che merita: regaliamo sto fiore per dire [17.40.31] .. ma come regolamento no .

GANGEMI DOMENICO:

come regolamento no

(...omissis...)

Ore [17.41.41]

GANGEMI DOMENICO:

perché a Siderno non ... (inc.) un

cristiano che capisce ... è figlio di un buono cristiano ... (inc.) lo conosci come un buonissimo cristiano .. dico per dire .. un domani se interessa .. (inc.) però se può essere al nostro servizio . [17.42.00] ... chiudiamo un occhio , pero voglio dire io se si andrebbe alla lettera, ...

UOMO 2:

non si può...

GANGEMI DOMENICO:

oggi la cosa è evoluta e a me mi sta bene

se noi abbiamo un cristiano onesto, anche se fa il politico, mi sta bene anche a me.... [17.42.11]

UOMO 2:

poi ci inguaia tutti ... nel bene e nel male

GANGEMI DOMENICO:

no ... no ... non m'avete capito

(Discorso incomprensibile)

GANGEMI DOMENICO:

un buono cristiano di questo compare,

... pure che sta con noi a me mi sta bene ... basta che si comporta bene ... [17.42.48] però voglio dire, però voglio dire .. voglio dire però compare Pino, diciamo così, a me mi sta bene .. perché

io di Giuseppe CARIDI mi fido come mi fido compare solo di voi [17.43.00] perché ... è un cristiano come noi ... pure il sindaco di Siderno è un cristiano come noi ... però voglio dire io .. ci siamo .. di quella che dovrebbe essere la cosa .. (inc.) se è un buono cristiano in un locale ... un politico .. ci fa comodo ... [17.43.28] (inc.)

UOMO 1:

allora dobbiamo fare le nuove riforme...

è cambiata l'Italia [17.43.45] è cambiato il mondo ... dobbiamo cambiare anche noi tante cosettine ... tutto è cambiato il mondo .. dobbiamo fare le riforme noi [17.43.56]

GANGEMI DOMENICO:

è cambiato il mondo .. da diverse parti

hanno il sindaco [17.44.05]... in tanti locali ... a me mi sta bene pure..

UOMO 1:

compare Mimmo sapete perché io vi ho

risposto così [17.44.17].. perché ai tempi miei quando io ero al paese c'era, non so se voi l'avete conosciuto, buonanima di Pasquale Napoli [17.44.28] dopo tanto tempo, ... che lui si portò nell'assessorato comunale ...

GANGEMI DOMENICO:

... eh va beera un buono cristiano ..

UOMO 1:

non di adesso ... io vi parlo di 40 anni fa ..

45 anni fa..

GANGEMI DOMENICO:

...Pasquale Napoli (inc.)

UOMO 1:

eppure esso si portò l'assessore. ... (inc.)

GANGEMI DOMENICO:

sentite qua compare Pino, vi posso dire

una cosa.. ... se uno non è politico e si comporta male, si comporta male; se non è politico e si comporta buono, si comporta buono; se è politico e pure se è politico si comporta buono è sempre un buono cristiano perché si comporta buono... e quindi si può restare (inc.)

UOMO 1:

si fa tutto per convenienza personale ..

che dobbiamo fare (inc.)

GANGEMI DOMENICO:

che volete...? un po' di arance??

UOMO 1:

.. niente Giuseppina ...

GANGEMI DOMENICO:

vabbuono.. allora vediamo adesso qua,

questo ragazzo

UOMO 1:

... ora

GANGEMI DOMENICO:

allora io di quello che ho assoluta

certezza ... il ragazzo qua è ..(inc.) .. di quello pure agli amici nostri (inc.)

(...omissis...)

Da questa conversazione risulta, dunque, che nonostante CARIDI fosse un "politico" [infatti, all'epoca dei fatti era Consigliere Comunale della città di Alessandria] e potesse essere pericoloso perché uomo delle istituzioni, era "un buon cristiano" e, in quanto tale, fu ammesso a far parte della compagine.

Ulteriore conferma della sua affiliazione in data 28-2-2010 si ricava pure dal fatto che il prevenuto, per quella data, non sia stato in grado di fornire alcun alibi che consentisse di escludere la sua presenza nel giorno e nel luogo indicati.

Infine, è interessante notare come, nel corso della perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione siano stati sequestrati (cfr. verbale sequestro 21 giugno 2011) un libro intitolato “ndrangheta” con sottolineature a penna di alcuni capoversi; un altro libro intitolato “La ndrangheta” contenente sottolineature a penna e pennarello, didascalie manoscritte e piegature bordo foglio esterno (in particolare il capitolo “Il giuramento di morte”); una seconda copia del libro intitolato “La ‘ndrangheta”, Gangemi Editore, rinvenuta nella taverna avvolta in un foglio di giornale che ne copriva la pagina iniziale e finale.

13)- COLOCA Roberto

Anch'egli risponde di questo reato in qualità di partecipe attivo del locale (e con la carica di “*puntaiolo*”), per avere preso parte alle riunioni dell'associazione, diffondendo le informazioni tra gli associati ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

La sua appartenenza all'associazione (cognato di INÌ Giuseppe, avente in uso un'utenza a sé intestata spesso in contatto con GUZZETTA Damiano) è provata:

- dalla partecipazione alla nota riunione in casa PRONESTI del 30 maggio 2010, dove è stato indicato quale “*puntaiolo*” nell'ambito del locale, il quale, sulla scorta di quanto riferito da Rocco VARACALLI nell'interrogatorio del giorno 3 novembre 2006, “*è una persona che si occupa del controllo del comportamento dei picciotti*” ovvero, come risulta dalla sentenza “Crimine” (pag. 140), “*colui che vigila sul comportamento dei giovani affiliati e riferisce al capo giovane*”;
- dall'essere stato ricompreso nella “*conta*” di INÌ Giuseppe con riferimento ai partecipanti al matrimonio di MAIOLO Antonio [dall'analisi del tabulato di traffico dell'utenza telefonica 328/2637971 a lui in uso, emergeva che, tra le ore 12.37 e le ore 16.45 del 19-6-2010, impegnava la cella della Strada Comunale del Cimitero Bassignana, sita a 2 km dal ristorante “La Pergola” di Pecetto di Valenza, ove si svolse il pranzo di nozze di MAIOLO Antonio, onde può ritenersi provata la sua partecipazione al ricevimento nuziale].

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata il 21 giugno 2011 presso l'abitazione di INÌ Concetta, sorella dell'imputato

INI Giuseppe e convivente del COLOCA, furono sequestrati quattro fogli manoscritti recanti frasi contenenti termini di tipo 'ndranghetistico:

un foglio recante il titolo; *“COME AVETE FATTO A TROVARE LA STRADA DELLA SOCIETA’?”*;

un foglio recante il titolo *“QUALE E’ IL DOVERE DI COMPORTAMENTO DI UN PICCIOTTO CON I SAGGI MAESTRI?”*;

Un foglio recante il titolo *“LE CARICHE DELLA SOCIETA’ MINORE E LE FUNZIONI CHE I SINGOLI AFFILIATI POSSONO RICOPRIRE”*;

Un foglio recante il giuramento con la dicitura *“COSA CERCATE DELLA SOCIETA’ CERCO SANGUE E ONORE SANGUE PER GLI INFAMI ONORE PER LA SOCIETA’”*.

Nell'hard disk del suo p.c. fu rinvenuto un file, memorizzato con il nome “BBB”, contenente notizie stampa relative all'arresto avvenuto il 26 aprile 2010 di MORABITO Rocco, figlio del più noto “Giuseppe il tiradritto”, ritenuto a capo della omonima 'ndrina di Africo Nuovo – a sua volta strettamente legata a quella dei PELLE di San Luca (RC) - e tratto in arresto in esecuzione a fermo d'indiziato di delitto n.1095/10 R.G.N.R. della D.D.A. Reggina (Operazione Reale).

Non rese alcuna versione difensiva essendosi sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

14)- INI' Giuseppe

Anche INI' Giuseppe risponde di questo reato, quale partecipe attivo del locale, per avere preso parte alle riunioni dell'associazione, diffondendo le informazioni tra gli associati, eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

Dalle indagini risultò utilizzare le utenze telefoniche n. 3395284651 [intestata alla B.F. di INI' Giuseppe e GIAIMO Franco snc, della quale INI' Giuseppe era socio amministratore] e n. 3391907085 [a lui intestata],

entrambe in contatto con quelle in uso ai coimputati e sottoposte a intercettazione.

Nelle conversazioni intercettate INI' Giuseppe veniva chiamato con il nome di "Peppe" ed egli stesso si presentava con quello di "Beppe", entrambi diminutivi del nome di battesimo "Giuseppe".

L'appartenenza alla *'ndrangheta* di INI' Giuseppe, ed in particolare alla struttura territoriale denominata Basso Piemonte è stata desunta dai seguenti elementi di prova:

- dalla partecipazione alla riunione del 30/5/2010 presso l'abitazione del PRONESTI' in Bosco Marengo (la sua utenza telefonica infatti agganciò la cella ubicata in Bosco Marengo), ove fece l'appello dei presenti che avrebbero partecipato al matrimonio di MAIOLO e prese parte alle conversazioni;
- dalla sua partecipazione al matrimonio di MAIOLO Antonio il 19-6-2010 (come risulta documentato dalla fotografia che lo ritrae con gli sposi e con gli altri invitati).

In particolare, INI' alla riunione del 30/5/2010, manifesta la sua disponibilità a partecipare alle esequie di RIOTTO il giorno successivo, in rappresentanza del locale.

Sempre nel corso del summit del 30.5.2010, alle ore 11:49 era intercettata una conversazione nel corso della quale INI' si rivolgeva con deferenza a GANGEMI Domenico [il tenore del dialogo e la terminologia utilizzata da INI' inducevano gli inquirenti a ritenere che il prevenuto era perfettamente cosciente dell'importanza del ruolo del suo interlocutore, al quale non esitò a ricordare di essersi recato in visita presso di lui, anni addietro: "...*compare mi permettete....compare mi permetto un attimo di sedermi qui accanto a voi ...non vi ricordate voi di me? ...io sono stato da voi a Genova tanti anni fa*"].

Nell'occasione emergeva pure come l'imputato partecipasse attivamente alla scelte organizzative del locale, esprimendo la propria opinione relativamente alla creazione della Società Minore, di cui faceva parte ("*...comunque penso che quando ci riuniamo noi e' sempre con la minore...e' sempre da qua che deve partire "l'ambasciata" no?...non è che ci ritroviamo*"), difatti non esitò a collaborare con MAIOLO nel redigere l'elenco dei partecipanti al matrimonio, interpellando i presenti e chiamandoli per nome.

Non rese alcuna dichiarazione difensiva, essendosi sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

15)- REA Romeo

Risponde di questo reato, quale partecipe attivo del locale, per avere preso parte alle riunioni dell'associazione, diffondendo le informazioni tra gli associati, eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

La prova della sua partecipazione all'associazione è stata desunta dai seguenti elementi:

- dall'utilizzo dell'utenza telefonica n. 3312443662, a lui intestata (emersa nel corso dell'attività d'intercettazione delle utenze in uso a PRONESTI' Bruno Francesco);
- dall'intercettazione dell'utenza n. 3382088003, in uso a PRONESTI' Bruno Francesco, permise di registrare numerose conversazioni, nel corso delle quali quest'ultimo si rivolgeva al prevenuto chiamandolo con il proprio nome di battesimo "ROMEO";
- dalla sua presenza, notata dalla polizia giudiziaria, in data 30.3.2010, unitamente a PRONESTI' all'incontro con GANGEMI, capo locale di Genova, presso il negozio di ortofrutta di GANGEMI [presenza documentata con fascicolo fotografico: vds. Allegato E35; Oltre tutto, non si trattò di una presenza silenziosa, poiché dalle intercettazioni ambientali emerse che prese parte alla discussione avente ad oggetto aspetti rilevanti della vita associativa, così dimostrando di essere un partecipe del sodalizio mafioso].
- dalla sua partecipazione all'incontro del 6.04.2010, a Genova, tra PRONESTI', REA e GANGEMI [La conversazione ambientale intercettata in questa occasione è assai rilevante rispetto alla posizione di REA, in quanto egli affronta con due capi locale argomenti attinenti l'infiltrazione della 'ndrangheta nel sistema economico. L'oggetto dell'incontro è quello degli interessi della compagine criminosa e l'influenza della stessa in diverse attività economiche, aspetto integrante uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.416 bis c.p.].
- dalle reazioni avute dopo il fermo eseguito dalla DDA di Reggio Calabria il 13.7.2010 [anche REA Romeo fu intercettato in tali giorni e le parole da lui profferite dimostrano l'appartenenza del



prevenuto alla compagine delinquenziale investigata: anzitutto il 23 luglio 2010 confessa le proprie preoccupazioni al PRONESTÌ, ricevendo da quest'ultimo rassicurazioni. In seguito, il 22.8.2010, fu registrata una lunga conversazione presso l'abitazione del PRONESTÌ, alla quale prese parte anche REA. Durante il dialogo REA espresse la sua preoccupazione per i progressi compiuti nella tecnica di intercettazione e lo stupore per i risultati investigativi raggiunti dalle Procure di Reggio Calabria e Milano. Nella circostanza consigliò a PRONESTÌ di procurarsi un apparecchio in grado di rilevare le microspie e dunque bonificare i luoghi di vita quotidiana].

Ad abundantiam, non è fuori luogo rilevare come l'imputato abbia precedenti penali relativi a reati che il P.G. non esita a definire *tipici dell'affiliato* (cfr. il certificato penale che riporta precedenti per violazione delle misure di prevenzione (4) e per estorsione, consumata e tentata).

16)- ROMEO Sergio

Anche a ROMEO è imputato questo reato, quale partecipe attivo del locale, per avere preso parte alle riunioni dell'associazione, diffondendo le informazioni tra gli associati, eseguendo le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

Fu identificato grazie all'utilizzo dell'utenza intestata a "R.G. costruzioni s.r.l." di Bosco Marengo, ditta della quale era amministratore unico, spesso in contatto con quelle dei coimputati; nelle conversazioni il Romeo era chiamato con il nome di battesimo SERGIO; nel corso dell'ocp del 30/5/2010 veniva riconosciuto dalla P.g. alla guida dell'autovettura Mercedes intestata alla sua ditta, mentre andava a recuperare la delegazione genovese per accompagnarla da PRONESTÌ.

La prova della partecipazione di ROMEO alla 'ndrangheta si desume essenzialmente dal fatto che prese parte, il 30 maggio 2010, alla riunione presso l'abitazione del "capo locale" PRONESTÌ, in quel di Bosco Marengo [come più volte sottolineato, esiste una regola interna alla 'ndrangheta, in base alla quale a tale tipo di riunioni possono partecipare i soli affiliati: in questo senso vds. Cass. pen. Sez. II, sent., 1-2-2012, n. 4304: "Va. al

riguardo, rilevato che, in base a una regola interna della 'ndrangheta, alle riunioni del "locale", ove si trattano i temi inerenti alla organizzazione della "società" sono ammessi, come è logico, i soli affiliati"].

Non solo. In occasione di tale riunione, a Sergio ROMEO fu affidato l'incarico fiduciario di andare a prendere e poi di riaccompagnare, con la propria autovettura, una delegazione del "locale" di Genova, composta dal "capo locale", GANGEMI, nonché da tali CONDIDORIO e NUCERA, i quali posteggiarono la loro autovettura poco fuori dell'abitato di Bosco Marengo.

Inoltre, la sua affiliazione si desume anche dalla sua partecipazione al matrimonio del coimputato Antonio MAIOLO, in data 19-6-2010, documentata dalla P.g. (si vedano le celle telefoniche impegnate, coincidenti con quelle agganciate da PRONESTÌ e PERSICO pacificamente presenti all'evento, in quanto notati dalla P.g. operante). Nell'interrogatorio reso al PM, in data 26 luglio 2011, ammetteva di avere partecipato alla riunione del 30/5/2010 a casa di PRONESTÌ [sia pure soggiungendo di avere accettato l'invito per mera cortesia nei confronti di PRONESTÌ, che conosceva da molti anni per avere lavorato con lui. Degli altri presenti dichiarava di conoscerne solo alcuni per ragioni di lavoro, mentre dichiarava di conoscere MAIOLO in quanto suo amico di infanzia; in particolare affermava di non conoscere le tre persone che era andato a prendere, su incarico del PRONESTÌ, al casello autostradale di Novi Ligure, poiché non sapevano la strada].

Come accennato, è consolidata acquisizione giurisprudenziale quella secondo cui alle riunioni in cui si discute della organizzazione e della attività della 'ndrangheta (come nel caso del 30-5-10), possono partecipare solo gli affiliati [in questo senso vds. Cass. Pen., Sez. I, 16299/2011, nonché, proprio in relazione al ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del T.L., Cass, Sez. 2, 4304/12, 11 gennaio 2012, dep. 1 febbraio 2012].

Parallelamente, va respinta l'obiezione difensiva, secondo la quale il ROMEO non sarebbe stato coinvolto in alcun discorso compromettente: come si evince dalle conversazioni captate, alcuni riferimenti ad "istituti" di 'ndrangheta furono compiuti anche alla presenza dell'odierno prevenuto, nell'orario ricompreso tra le h 10:50, in cui è attestato l'arrivo della delegazione "genovese", e le h 14:05, in cui quest'ultima si allontanò accompagnata dal ROMEO [del resto il fatto che a tale riunione abbia partecipato anche la delegazione genovese porta a ritenere che la parte ufficiale, o più significativa, della riunione sia avvenuta alla

presenza di tale delegazione, ch  altrimenti non avrebbe avuto alcun senso tale trasferta].

Inoltre, come accennato, lungi dal costituire un pretesto per allontanarlo, l'incarico affidato al ROMEO di andare a prendere e poi di riaccompagnare la delegazione "genovese" dimostra la fiducia in lui riposta dai vertici del "locale" del Basso Piemonte e, probabilmente, dallo stesso GANGEMI, "capo locale" di Genova [nondimeno,   interessante notare come, anche dopo essersi allontanato, il prevenuto sia stato menzionato per annoverarlo tra gli affiliati del locale invitati al matrimonio di MAIOLO].

Nell'interrogatorio reso al PM, richiesto di spiegare le ragioni dell'invito alla riunione del 30-5-2010, ROMEO giunse a dichiarare di non saperle: *"Non so perch  fosse stato fatto l'invito, so che era un invito a pranzo, mi pare proprio per mangiare la capra. Mi sembra fosse un giorno festivo, probabilmente una domenica"*.

In occasione della perquisizione domiciliare al prevenuto furono sequestrati ben 10 telefoni cellulari, un santino di San Michele Arcangelo e n. 3 biglietti di auguri provenienti da membri della famiglia PRONESTI (custoditi nel portafoglio), oltre a numerose schede TIM complete di SIM, di cui n. 5 integre .

Dopo aver passato in rassegna gli elementi a carico di ciascun imputato, nel riannodare le fila del discorso intrecciandolo con le considerazioni del giudice di primo grado, deve convenirsi con la sentenza impugnata che "la locale" del basso Piemonte, pur godendo di autonomia operativa, era certamente assoggettata alle regole e alla potest  promananti dal livello sovraordinato della 'ndrangheta (provincia o capocrimine) sedente in Calabria.

L'esistenza di una "locale" di 'ndrangheta, operante nella zona di Novi Ligure, veniva desunta, in primo luogo, dalla nota intercettazione ambientale effettuata nell'agrumeto di Rosarno (il 30 agosto 2009), di propriet  di OPPEDISANO Domenico. Quest'ultimo, arrestato nel luglio 2010, notoriamente personaggio di vertice della 'ndrangheta [come riconosciuto recentemente dalla stessa Corte di Cassazione], era solito ricevere presso l'agrumeto altri affiliati, provenienti da varie zone dell'Italia e dall'estero.

Ebbene, durante l'incontro del 30 agosto 2009, tali ZANGRA' Rocco e GARIUOLO Michele, residenti rispettivamente ad Alba

ed a Sommariva del Bosco [entrambi imputati di associazione mafiosa, ancorché la posizione del primo sia stata stralciata e giudicata separatamente], chiedevano all'OPPEDISANO il permesso di costituire una autonoma "locale" di 'ndrangheta in Alba, così da potersi distaccare dalla "locale" di appartenenza, distante, secondo quanto si desume dalla conversazione captata, circa 100 km da tale ultima città, e avente a capo tale Bruno, poi individuato dagli inquirenti nell'odierno appellante PRONESTÌ Bruno Francesco.

E' interessante rilevare il linguaggio convenzionale adoperato dagli interlocutori, che, nell'ambito di tali dialoghi, ricorrevano anche a definizioni tipiche dell'organizzazione e delle regole della 'ndrangheta (quali: "locale", "crimine", "sgarro", "capo locale", "ndrina", "mandamenti", "capo crimine"...).

L'esistenza della "locale" del Basso Piemonte emergeva, poi, da una riunione, tenutasi presso l'abitazione di Bosco Marengo del PRONESTÌ, in data 30 maggio 2010, riunione che è stata oggetto di intercettazione ambientale e di servizi di osservazione.

Ad essa parteciparono gli odierni appellanti, ad eccezione di BANDIERA Gaetano, CARIDI Giuseppe, GARIUOLO Luigi, REA Romeo e CERAVOLO Fabrizio, per un totale, secondo quanto si desume da una conversazione captata, di 12 persone appartenenti alla "locale" del Basso Piemonte [tenuto conto della presenza di ZANGRA' nei cui confronti si procede separatamente].

Alla riunione partecipò altresì una delegazione di tre persone, appartenenti al "locale" di Genova, capitanata da tale GANGEMI Domenico, arrestato nel luglio 2010.

Anche nell'ambito di tale riunione furono evocati vari istituti di 'ndrangheta. In particolare, l'odierno appellante MAIOLO Antonio, essendo prossimo al matrimonio, chiese agli astanti la loro disponibilità a partecipare alla cerimonia, e manifestò il desiderio che tutti gli appartenenti alla "locale" vi prendessero parte; seguiva un vero e proprio appello nominale, nel corso del quale l'appellante BANDIERA Angelo confermò la partecipazione al matrimonio anche del fratello BANDIERA Gaetano, assente alla riunione.

Fu poi registrata una interessante discussione nel corso della quale furono menzionate le cariche ricoperte da vari soggetti nell'ambito dell'organizzazione, in cui, tra l'altro, emerse che l'appellante BANDIERA Gaetano era "capo dei giovani".

Ulteriori elementi indiziari erano costituiti da captazioni, intervenute dopo l'esecuzione, nel luglio 2010, di misura cautelare riguardante circa trecento affiliati alla 'ndrangheta in tutta Italia, (tra cui i già citati OPPEDISANO Domenico, ZANGRÀ Rocco e GANGEMI Domenico).

In particolare, in una conversazione ambientale, GUERRISI Francesco, genero del PRONESTÌ, commentava sbalordito le tecniche di indagine che consentirono agli inquirenti di raccogliere gli elementi indiziari a carico dei fermati, paventando un possibile futuro fermo del suocero, posto che – a suo dire – gli inquirenti sarebbero stati a conoscenza della riunione a casa del PRONESTÌ, affermando di avere convinto – per questa ragione – quest'ultimo a gettare via agende compromettenti.

In altra captazione ambientale, avente ad oggetto una conversazione tra PRONESTÌ e PERSICO Domenico, emergeva il ruolo apicale, nell'ambito della "locale" del Basso Piemonte, rivestito dal PRONESTÌ, il quale affermò di avere sospeso alcuni affiliati, colpevoli di avere condiviso con ZANGRÀ la volontà di aprire una "locale" autonoma in Alba.

Come si è visto, le indagini di P.g. facevano pure emergere l'esistenza di veri e propri "riti", per l'affiliazione di nuovi associati e per la promozione, a cariche superiori, di soggetti già affiliati.

Così emergeva l'affiliazione di CARIDI Giuseppe (il 28-2-2010: vedi sopra), alla presenza anche di una delegazione della "locale" di Genova, con a capo GANGEMI.

L'esistenza di un preciso rituale si desumeva dalle intercettazioni telefoniche, nelle quali, come si è visto, i vari interlocutori discutevano dell'ammissibilità di affiliare alla "società" un politico, concludendo in senso positivo, essendo stato ritenuto, il CARIDI, un "buon cristiano" che sarebbe potuto tornare utile all'organizzazione.

Ancora, dall'attività di intercettazione ambientale e telefonica emergeva la previsione di sanzioni, in caso di trasgressione delle regole della "società", e di un procedimento per la loro irrogazione.

Trattasi della vicenda nella quale Rocco ZANGRÀ apprese che due indagati, GUZZETTA Damiano e GARIUOLO Luigi, avevano prestato attività lavorativa quali "guardie particolari giurate", attività che era ritenuta incompatibile con l'affiliazione

alla 'ndrangheta, in quanto assimilabile a quella delle Forze di Polizia.

Dalle conversazioni intercettate, emerse che per tale vicenda fu sanzionato per "trascuranza", ossia per essere venuto meno al dovere di riferire la circostanza al "capo locale", il fratello di GARIUOLO Luigi, Michele [il quale poté evitare l'allontanamento dall'organizzazione, pagando una sanzione pecuniaria].

Ancora, dall'attività captativa emergeva l'interessamento dell'organizzazione mafiosa per l'assistenza ai sodali arrestati e alle rispettive famiglie.

Le indagini compiute mettevano in luce pure il carattere armato dell'associazione, attesa l'accertata disponibilità di armi in capo a suoi membri: infatti l'odierno appellante CERAVOLO Fabrizio fu arrestato in flagranza del delitto di porto abusivo di una pistola clandestina; mentre il "capo locale" PRONESTÌ fu intercettato, mentre informava un interlocutore, non identificato, di avere acquistato una pistola, invitandolo a provarla, precisando il luogo dove l'aveva nascosta.

Ciò premesso, questo Collegio condivide la valutazione, operata dal giudice di prime cure, secondo cui, essendo l'associazione ex art. 416bis un reato di mera condotta, e di pericolo presunto contro l'ordine pubblico, il *locus commissi delicti* deve ravvisarsi in quello in cui l'associazione esplica il proprio potere e concretamente radica la propria attività, ergo, nel caso di specie, nel Basso Piemonte.

Per quanto qui interessa, infatti, tutti quanti gli odierni appellanti erano residenti in tale zona geografica.

Inoltre, seppure la maggior parte di essi sia, per origini familiari, calabrese, alcuni risultano nati ormai in Piemonte (così BANDIERA Angelo e BANDIERA Gaetano).

Ciò che più rileva, la "locale" in esame – come palesato dalla stessa emblematica affermazione del PRONESTÌ "*compare Mico... il Basso Piemonte risponde a noi*" (cfr. conversazione ambientale, captata nell'abitazione del "capo locale", il 30.5.2010) - esplica la sua attività sul territorio del Basso Piemonte, operando in stretta sinergia con le "locali" geograficamente vicine, quale quella di Genova: evenienza, quest'ultima, che testimonia di per sé la rilevanza del radicamento territoriale, nell'ambito della "onorata società".

La già menzionata riunione di (quasi) tutti gli appartenenti alla struttura territoriale, tenutasi il 30.5.2010, si svolge infatti a Bosco Marengo (AL), presso l'abitazione del "capo locale" PRONESTÌ (alla presenza di una delegazione della "locale" di Genova, guidata da GANGEMI Domenico).

Inoltre, per l'affiliazione del consigliere comunale di Alessandria Giuseppe CARIDI, compiuta anch'essa alla presenza di una delegazione della vicina "locale" di Genova, guidata da GANGEMI Domenico³, non consta, agli atti, una richiesta di autorizzazione agli esponenti sovraordinati della "onorata società", operanti in Calabria. Parimenti, non consta che una tale autorizzazione fosse stata richiesta per conferire, nell'ambito della medesima riunione, ulteriori "doti" ad altri soggetti, quali la "santa" al MAIOLO.

Quanto all'irrogazione delle sanzioni, per la violazione delle regole interne della "società", ad essa provvidero direttamente gli esponenti di vertice, della "locale" del Basso Piemonte, e, in primo luogo, il "capo locale" PRONESTÌ.

Infatti, consta agli atti una lunga conversazione ambientale, captata nell'abitazione del medesimo (progr. n. 079 CANALE 1 h 11,37 del 20.8.2010), dalla quale si evince che è stato PRONESTÌ a sospendere in via "cautelare" alcuni affiliati, perché coinvolti nel tentativo di Rocco ZANGRA' di aprire una "locale" autonoma in quel di Alba; inoltre si attese il ritorno dalla Calabria di tale 'Ntoni, Antonio MAIOLO, per sancirne il definitivo allontanamento dall'organizzazione (PRONESTÌ: "... *quelli che non si sono comportati bene stanno a casa, si vanno a trovare il pane dove vogliono... Perché questi pellegrini, li ho abbracciati qua a tutti, e poi mi danno le pugnalate dietro la schiena, ma andate a fare in culo tutti!!... Ora gli ho detto, provvisoriamente... così... finché non sale compare 'Ntoni poi, poi quando sale compare 'Ntoni ...*"; PERSICO Domenico: "*Li chiamiamo e si chiarisce la cosa*"; PRONESTÌ: "*Umm... No... si chiarisce la cosa...*"; PERSICO Domenico: "*Si vabbé... però*";

³ Il PRONESTÌ, a sua volta, ricambia le "visite" dei rappresentanti della "locale" di Genova, secondo quanto emerso da attività captativa e di osservazione, partecipando, il 17.1.2010, nel territorio del comune di Bordighera, al conferimento di una "dote" di 'ndrangheta, ossia di una carica all'interno della società, ed il 31.05.2010, in Diano Marina, ai funerali di RIOTTO Giuseppe.

PRONESTÌ: “Ho detto che non c'è più niente qua! E basta!”;
PERSICO Domenico: “Per farglielo sapere”; PRONESTÌ:
“Come lo sanno?”; PERSICO Domenico: “Lo sanno che hanno
trascurato” (ossia, sanno che hanno commesso la violazione
nei confronti della “società”); PRONESTÌ: “Se non lo
capiscono, non è che glielo posso...io”; PERSICO Domenico:
“Appunto...”; PRONESTÌ: “se poi qualcuno vuole spiegazioni,
io sono qua!”; PERSICO Domenico: “Ah... certo!”).

Ancora, dagli atti consta una conversazione telefonica (progr. n. 3106) tra il già menzionato Rocco ZANGRA' e tale Anna Maria AUGUSTA, moglie di LIBRIZZI Francesco [nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.], in cui la seconda riferisce al primo che il giorno precedente Damiano GUZZETTA, sotto accusa per avere prestato attività lavorativa quale “guardia particolare giurata”, era andato da “zio Bruno” (PRONESTÌ), per chiarire la sua posizione.

Infine, da altra conversazione intercettata (progr. n. 3883, riportata a p. 119 della richiesta di misura), consta che a pattuire e ad esigere il pagamento di una somma di denaro, da parte di GARIUOLO Michele, a titolo di sanzione pecuniaria per la “trascuranza” [consistita nel non avere comunicato che il proprio fratello Luigi aveva prestato attività lavorativa quale “guardia particolare giurata”], furono direttamente i vertici del locale del Basso Piemonte, in primo luogo il PRONESTÌ.

Pur non mancando i contatti con l'organizzazione 'ndranghetistica, insediata in Calabria, come impongono di presumere i frequenti viaggi in tale regione di alcuni imputati (tra cui PRONESTÌ, MAIOLO, ZANGRA', GARIUOLO Michele...) e come dimostrano le più recenti acquisizioni giudiziarie, secondo le quali la 'ndrangheta non è una struttura prettamente “orizzontale”, esistendo un “organismo collegiale”, sovraordinato ai singoli “locali”, denominato “*Provincia*” o “*Crimine*”, di cui sarebbe stato eletto capo il già citato OPPEDISANO Domenico⁴, gli elementi probatori innanzi

4 Cfr. le conversazioni progr. 99 e ss., intercettate in data 30.08.2009 nell'agrumeto di Rosarno dell'OPPEDISANO, riportate a p. 10 ss. dell'ordinanza applicativa, in cui lo stesso OPPEDISANO parla di sé stesso, definendosi “Capo Crimine là... a Polsi”, con evidente riferimento al santuario della Madonna di Polsi, in Aspromonte, ove hanno tradizionalmente luogo gli incontri, ai massimi livelli,

menzionati, unitamente alla circostanza che furono i membri del “locale” del Basso Piemonte, e non la struttura centralizzata, a farsi carico degli associati arrestati e delle rispettive famiglie⁵, consentono di affermare la sussistenza di una sfera di autonomia organizzativa ed operativa in capo al “locale” in esame.

Sfera di autonomia che tuttavia soffriva di alcune importanti limitazioni, come risulta dal fatto che, per formare una nuova “locale”, era necessario il beneplacito del vertice della ‘ndrangheta [come si evince dalla nota conversazione dell’agrumeto di Rosarno intercorsa tra ZANGRA’ Rocco, GARIUOLO Michele e OPPEDISANO Domenico e avente ad oggetto l’apertura di un nuovo locale nella zona di Alba].

Tutto ciò premesso, occorre ora concentrare l’attenzione sulle ragioni per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di mandare assolti tutti gli imputati dal reato di cui all’art. 416 *bis* c.p.

Come accennato, con la sentenza appellata il Gup presso il Tribunale di Torino ha assolto gli odierni appellanti sul presupposto che non sia stata fornita la prova che l’associazione criminosa in esame, nel territorio nel quale si era insediata e nel quale avrebbe dovuto operare, si fosse già avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava.

Anzi, osserva il giudice di primo grado, proprio laddove si tratti di individuare i segni della esteriorizzazione del metodo mafioso in regioni ad esso meno sensibili (quali il basso Piemonte),

della “onorata società”. L’importanza del ruolo dell’OPPEDISANO, all’interno della ‘ndrangheta, è emersa a seguito delle indagini, che hanno portato al suo arresto, nel luglio 2010, nell’ambito del procedimento RGNR 1389/2008 della DDA reggina, e consta ormai di numerose pronunce della Suprema Corte: cfr. ad esempio Cass. Pen., Sez. I, 16299/2011; Cass. Pen., Sez. I, 14645/2011.

5 Dalle captazioni, in atti, consta che ad interessarsi della sorte di Fabrizio CERAVOLO, arrestato per porto abusivo di una pistola, il cui avvocato, per questioni economiche, non intendeva presentare ricorso al Tribunale della Libertà, sono lo ZANGRA’ e GARIUOLO Michele. In seguito all’arresto dello ZANGRA’, della sorte della famiglia di quest’ultimo fu investito, da LIBRIZZI Francesco e dalla moglie di questi AUGUSTA Anna Maria – i quali pure si adoperarono personalmente in favore della moglie dello ZANGRA’- lo stesso PRONESTI).

occorre prestare particolare attenzione al tema della prova, occorrendo la dimostrazione che il gruppo ed i suoi esponenti - in quanto rappresentanti dello stesso - siano conosciuti e temuti da parte di coloro che con essi, per qualsivoglia ragione, entrino in contatto.

Sicché, continua il primo giudice, pur di fronte ad una locale "perfetta", in tutti i suoi aspetti organizzativi (come quella oggetto di giudizio), non è stata raggiunta la prova che sia stata concretamente alterata alcuna regola di contrattazione o di mercato, come non è emersa alcuna capacità di controllo di qualsivoglia attività economica né si è palesata alcuna influenza negativa sugli appartenenti al gruppo, sicché la società civile non è risultata in alcun modo *assoggettata*, rimanendo invece libera dagli scopi previsti e vietati dall'art. 416 bis c.p.

Ergo, in questo caso, per il primo giudice non vi può essere alcuno spazio per applicare ai componenti di tale "sodalizio" la norma contestata ma, al più, la più generale fattispecie di cui all'art. 416 cp. che nel caso di specie è stata esclusa difettando la prova di un qualsivoglia programma criminoso.

La sentenza appellata si sofferma pure sulla possibilità di ritenere integrato il tentativo di associazione di tipo mafioso, per poi escluderla immediatamente sul presupposto che il reato associativo, essendo di pericolo, non ammette il tentativo, al fine di non incorrere in una ulteriore anticipazione della soglia di punibilità, incompatibile con il principio di offensività che permea di sé l'ordinamento.

Anche perché, sottolinea il primo giudice, se occorre che sia raggiunta una prima soglia di assoggettamento generico dei consociati rispetto alla possibilità che la struttura criminale ~~perseguia i propri scopi secondo il metodo mafioso~~, ciò vuol dire che il raggiungimento di tale prima fase di sviluppo della forza intimidatrice già costituisce momento consumativo del delitto (e rispetto ad esso gli atti finalizzati a raggiungerlo si sono mostrati dunque idonei). Mentre nel caso in cui tale momento non sia stato raggiunto, ciò vuol dire che le condotte ad esso indirizzate (tipicamente, nella fase genetica, di violenza e minaccia) non erano idonee, non consentendo allora la configurabilità del tentativo.

Scriva ancora il decidente come, nella specie, al più, sia stata raggiunta la prova del compimento di atti preparatori finalizzati a

dar vita ad una associazione di tipo 'ndranghetistico che della casa madre riprende, indubbiamente, stili e metodiche organizzative e comportamentali *interne*, regole e costumi, ma che ancora non si è atteggiata (*rectius* non risulta provato che ancora si sia atteggiata) nei confronti della popolazione quale entità capace di sfruttare la forza intimidatrice, creando assoggettamento ed omertà.

A ben vedere, l'opzione ermeneutica seguita dal giudice di primo grado non convince laddove, dopo avere correttamente premesso che per la consumazione del delitto associativo di stampo mafioso non è necessaria la consumazione dei reati fine, afferma che per potersi ravvisare l'associazione di stampo mafioso debbono essere ricercati – e provati – i “*segni*” del manifestarsi di un agire sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo, giungendo così ad attribuire al reato associativo in esame una natura anfibia: di pericolo e di danno [“... si è accennato al fatto che il bene protetto dalla disposizione è l'ordine pubblico. I commentatori più attenti hanno evidenziato che la protezione è rivolta all'ordine pubblico materiale, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale dello Stato, ma anche alla libertà morale dei consociati, id est la facoltà di autodeterminarsi nelle decisioni e nelle scelte. E' sulla scorta di questi elementi che deve essere analizzata la struttura del reato, per verificare se si tratti di fattispecie di danno o di pericolo. Se, come si ritiene, è necessario che la consorteria abbia raggiunto una carica intimidatoria autonoma (la prima soglia di assoggettamento generico di cui si è già trattato), ciò vuol dire che, rispetto ad essa, prima di – e indipendentemente dal – realizzare condotte dirette a perseguire gli scopi associativi, proprio nel raggiungimento di tale soglia di assoggettamento, la libertà morale dei consociati è già stata lesa effettivamente, perché la consorteria delinquenziale si è già annidata in quel tessuto sociale incutendo timore e soggezione, creando dunque quell'alone di diffusa intimidazione che caratterizza la forza intimidatrice del vincolo associativo. In una visione statica e non dinamica del fenomeno, la fotografia del momento storico che segna il sorgere del carattere mafioso dell'associazione rappresenterà i consociati in condizione di menomata libertà di autodeterminazione, perché un certo livello di succubanza e soggezione dovrà dirsi già raggiunto. Sotto questo aspetto, dunque, si è di fronte a una fattispecie di danno e non di pericolo. Solo rispetto all'incriminazione del “programma” di commettere una serie di reati scopo, poi, si è di fronte alla tutela anticipata tipica delle fattispecie di pericolo (...)” cfr. pag. 98 della sentenza appellata].

E' evidente la contraddittorietà di questa costruzione: da un lato si afferma (correttamente) che per l'integrazione del delitto in esame non sia necessaria la commissione di reati-scopo, dall'altro si richiede che la libertà morale dei consociati sia già stata effettivamente lesa ovvero che i consociati versino "in condizione di succubanza e soggezione" nei confronti degli appartenenti all'associazione di stampo mafioso e, quindi, nella condizione di persone offese dalla commissione di reati di varia natura e gravità.

Se, invece, la condizione di succubanza e soggezione deve essere apprezzata in una accezione pre-giuridica, ovvero sociologica o storica (a tacere ogni considerazione sulla opportunità di recepire e, successivamente, di provare un dato sociologico nell'ambito del processo penale), allora ben può ritenersi sussistente nel caso di specie in virtù dello stretto collegamento dell'associazione in esame con la "casa madre", in uno con la notoria pericolosità ed efferatezza della 'ndrangheta, non a caso "tabellata" come associazione di tipo mafioso dal legislatore, a prescindere da ogni altra caratteristica (cfr. ultimo comma dell'art. 416 bis c.p. come modificato dall'art. 6 comma 2 del d.l. 4-2-2010 n. 4, conv. con modif. nella l. 31-3-2010 n. 50).

Del resto, una spia non trascurabile di *quell'alone di diffusa intimidazione* che – a dire del giudice di primo grado – avrebbe dovuto caratterizzare la forza intimidatrice di cui si avvale l'associazione di stampo mafioso, ben può evincersi dall'episodio qualificato in sentenza come dissidio intercorso tra i consiglieri comunali CARIDI Giuseppe e BELLOTTI Paolo, nell'ambito della Commissione Territorio del Comune di Alessandria.

Come ricorda correttamente il giudice di primo grado, nel corso dei lavori della Commissione del Territorio, presieduta da CARIDI Giuseppe, BELLOTTI Paolo, membro della Commissione (Consigliere Comunale di minoranza, appartenente al partito I.d.V.), accusò CARIDI di convocare la Commissione in orario mattutino, al deliberato fine di ostacolare la partecipazione alla seduta dei professionisti aderenti al comitato di tutela di Valle San Bartolomeo e così facilitare l'approvazione delle delibere [*in primis* l'approvazione della variante al P.R. per la quale – tra l'altro – stando alle notizie giornalistiche e alle dichiarazioni di alcuni politici locali, erano interessate alcune imprese "vicine" a CARIDI, tra cui

l'impresa edile facente capo al coimputato Sergio ROMEO: cfr. gli atti relativi al procedimento K acquisito al fascicolo processuale].

Nel corso dell'alterco BELLOTTI giunse ad apostrofare CARIDI con l'epiteto di "quaquaraqua", e, quest'ultimo - visibilmente adirato - scagliò contro il collega una sedia, senza colpirlo.

La vicenda ebbe qualche eco sulla stampa locale (alla seduta era presente un giornalista del tri-settimanale locale "Il Piccolo") e, soprattutto, indusse immediatamente il compagno di partito Vincenzo DE MARTE (all'epoca dei fatti segretario provinciale dell'I.d.V.) a esortare il collega BELLOTTI a non sporgere alcuna denuncia nei confronti di CARIDI, ammonendolo sul fatto che si era cacciato "in un guaio più grosso di lui", al quale doveva assolutamente rimediare (chiedendo scusa a CARIDI ovvero partecipando a un incontro chiarificatore con il medesimo, una sorta di cena riappacificatrice).

Dopo avere rievocato l'episodio, il giudice di primo grado ne ha svalutato l'importanza, osservando come la condotta per nulla remissiva o intimidita di BELLOTTI, prima, e le scuse presentate da CARIDI nel corso dell'incontro conviviale, poi, non potessero ritenersi sintomatiche del metodo mafioso in discorso (giungendo a dubitare anche dell'idoneità del contesto ambientale in cui si verificarono i fatti a coartare la libertà morale del BELLOTTI: "...A ben vedere, poi, il fatto stesso che "l'intimidazione" avvenne in una sede pubblica, alla presenza degli organi di stampa ne elide, in gran parte, il carattere di avvertimento mafioso che ad essa si vuole attribuire..." vds. pag. 107 della sentenza appellata).

Questo collegio non condivide la chiave di lettura di questo episodio proposta nella sentenza appellata.

Come non manca di evidenziare il P.m. nell'atto di appello, questo fatto non è importante in sé (ossia, per l'alterco che vide coinvolti i due consiglieri comunali e neppure per il motivo che lo provocò) ma per l'incomprensibile reazione che suscitò in DE MARTE Vincenzo, collega di partito del BELLOTTI e segretario provinciale dell'I.d.V.

Stando alle dichiarazioni di BELLOTTI, fu proprio DE MARTE Vincenzo (guarda caso di origine calabrese) ad ammonirlo circa il *grosso guaio* in cui si sarebbe cacciato attaccando così pesantemente CARIDI, esortandolo a non presentare alcuna

denuncia e, anzi, a riappacificarsi con quest'ultimo chiedendogli scusa.

Poco importa che DE MARTE abbia negato la circostanza di avere evocato al compagno di partito il grosso guaio in cui si sarebbe cacciato (e quindi non abbia fornito agli inquirenti alcuna spiegazione di tale sua affermazione), ciò che conta è che effettivamente BELLOTTI, dopo l'alterco, parlò dapprima con DE MARTE, e, successivamente, con l'assessore GIORDANO (parimenti di origine calabrese, amico e collega di partito del CARIDI), quindi non presentò alcuna denuncia e, grazie ai buoni uffici interposti da GIORDANO, partecipò ad una cena, ospite di CARIDI, nel corso della quale quest'ultimo pur senza formulargli espressamente le sue scuse, gli chiese di non dare seguito alla vicenda (*"mi disse di finirla lì"*) giustificando la sua reazione scomposta sia con i gravi problemi familiari che stava vivendo in quel momento sia con la pesantezza dell'insulto ricevuto dal BELLOTTI (*"quaquaraqua"*).

E' un fatto che quell'episodio venne messo a tacere e non fu "sfruttato", neppure a fini di propaganda politica, dal DE MARTE (quale segretario provinciale dell'I.d.V.) ovvero da altri componenti dei partiti di minoranza (lo stesso DE MARTE ammise che la sua preoccupazione principale fu quella di fare da paciere: vds. il verbale di a.i. del 3-10-2012).

E' pure singolare che BELLOTTI abbia accettato di partecipare a una cena, che visse con disagio crescente, rendendosi poi conto che si trattò di *"una sorta di rito"* finalizzato a evitare che sporgesse querela (cfr. il verbale di s.i. rese al P.m. da BELLOTTI Paolo in data 3-10-12).

Dunque, la singolarità della vicenda sta nella modalità con la quale si chiuse l'alterco, dalla quale non si può non vedere - mutuando la terminologia della sentenza impugnata - l'*alone di rispetto* di cui godeva CARIDI Giuseppe, quanto meno presso i colleghi politici di origine calabrese (tra cui DE MARTE e GIORDANO).

Conseguentemente, non pare fuori luogo cogliere in questa vicenda l'esistenza di quella forza intimidatrice che il vincolo associativo produsse sui consociati, o, quanto meno, sui politici locali di origine calabrese.

In definitiva, questa Corte non condivide le ragioni illustrate nella sentenza appellata a sostegno della pronunzia liberatoria,

senza ignorare che, secondo alcune pronunzie della giurisprudenza di legittimità, <<Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni>> (così Cass. Pen., Sez. V, 19141/2006, con specifico riferimento, secondo quanto si evince dalla motivazione, ad un'asserita associazione di stampo 'ndranghetistico, operante in Milano; cfr. altresì, Cass. Pen., Sez. VI, 38875/2006, con riferimento al c.d. clan "Mazzaferro", insediato in territorio lombardo, e ormai svincolato dalla 'ndrangheta). Né si nasconde che, nel caso in esame, non è stato (sinora) accertato il compimento di reati-satellite, ad eccezione di fatti di detenzione e porto abusivo di armi.

Ritiene tuttavia che tale giurisprudenza di legittimità si sia formata prima dell'acquisizione della consapevolezza che la 'ndrangheta non è una mera denominazione, di carattere sociologico, di consorterie criminali indipendenti le une dalle altre, caratterizzate dall'origine calabrese, dalla matrice familistica, e da un analogo *modus operandi*, bensì un'unica organizzazione criminale, articolata in strutture territoriali autonome (le c.d. "locali"), coordinate appunto dal già menzionato organismo collegiale sovraordinato, denominato "Provincia" o "Crimine".

Tale piena consapevolezza è maturata dopo le indagini culminate nei trecento fermi del luglio 2010, nell'ambito delle quali è emersa l'importanza di Domenico OPPEDISANO, quale "Capo Crimine", vero e proprio "numero uno" dell'organizzazione⁶. Stando così le cose, deve ritenersi che l'affiliazione ad una singola "locale", "riconosciuta" dalla "Provincia" o "Crimine" - come palesato, nel caso di specie, dal tenore delle conversazioni tra alcuni affiliati piemontesi e Domenico OPPEDISANO in persona, nelle quali è inequivocabile il riferimento dell'OPPEDISANO a <<Bruno>> (PRONESTÌ), come al "capo

⁶ Vedi le pronunce citate alla precedente nota n. 4;

locale” del Basso Piemonte ⁷ – concreti, già di per sé, quel pericolo (presunto) per l'ordine pubblico, che costituisce *ratio* della fattispecie ex art. 416 bis c.p.

Non bisogna dimenticare, infatti, che, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, per la punibilità del singolo partecipe alla 'ndrangheta non è necessario che questi ponga in essere personalmente attività di tipo mafioso, essendo sufficiente all'integrazione del reato la mera partecipazione all'associazione: <<La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti>> (Cass. Pen., Sez. II, 2350/2004); e ancora: <<la adesione al sodalizio criminale della 'ndrangheta, **in quanto vincolo permanente e sempre utilizzabile**, costituisce **già di per sé un contributo** alla associazione di cui potenzia la operatività complessiva>> (Cass. Pen., Sez. I, 27427/2005).

In ogni caso, allo stato, pur in assenza di acquisizioni probatorie sulle concrete attività illecite esplicate dall'associazione criminosa sul territorio del Basso Piemonte ⁸, la forza di

⁷ Cfr. le già citate intercettazioni ambientali, riportate a p. 10 e ss. dell'ordinanza applicativa

⁸ Le quali peraltro sono date per "presupposte" da PRONESTI Bruno Francesco allorché anticipa la sua volontà di estromettere gli affiliati colpevoli di avere tradito la sua fiducia e di avere tramato per l'apertura di un nuovo "locale":

intimidazione e lo stesso metodo “mafioso” sono desumibili dal fatto che l’apertura della locale in discorso fu possibile solo dopo avere ottenuto il beneplacito dalla “casa madre” (alias: Provincia o Capo crimine, come ben si evince dalla famosa conversazione dell’agrumento di Rosarno del 30-8-2009, avente ad oggetto l’autorizzazione all’apertura di un nuovo locale nella zona di Alba, nonché dalle stesse dichiarazioni intercettate presso l’abitazione di PRONESTÌ il 30-5-2010: vds. laddove MAIOLO Antonio rispondendo alla richiesta di ZANGRÀ affermò testualmente: “... non si può fare sì perché il locale è ‘ndrangheta vera ...” vds. gli stralci della conversazione riportata a pagg. 31 e segg. della sentenza appellata), dai rituali adottati per l’affiliazione e la promozione nei diversi ruoli, dalla vita sociale interna, caratterizzata dall’osservanza di rigide regole, alla cui violazione – come si è visto – era ricollegata l’irrogazione di sanzioni⁹, nonché dal soccorso da apprestare nei confronti degli affiliati detenuti e dei loro familiari (come dimostra il doveroso interessamento degli associati all’assistenza

PRONESTÌ: <<(…) A lui, al fratello al cugino a tutti, sto ricchione non ha più società... che vadano a trovarsi il pane da altre parti... (...) vogliono così le persone... se la sbrigano loro, a me non mi interessa niente...quelli che non si sono comportati bene stanno a casa, si vanno a trovare il pane dove vogliono (...)>>
cfr. la conversazione ambientale registrata il 20-8-2010 tra PRONESTÌ Bruno Francesco e PERSICO Domenico, riportata a pagg. 43 e segg. della sentenza appellata; anche Anna Maria AUGUSTA, moglie di Francesco LIBRIZZI, nella conversazione telefonica, con Rocco ZANGRÀ, fa riferimento ad attività illecite: vds. il dialogo di cui al progr. n. 3106, avente ad oggetto la “trascuranza” commessa da GUZZETTA Damiano. Secondo la donna, infatti, il GUZZETTA <<...non può avere più niente a che fare con nessuno e con tutto... si mette la testa in pace... va a lavorare... se deve andare a rubare ci va da solo... fa che cazzo vuole... lo fa da solo e nessuno sa niente e nessuno vede niente...>>.

⁹ in occasione dell’episodio della “trascuranza”, nonché a margine dell’affiliazione del politico CARIDI, emerse che l’associazione era in posizione antagonista rispetto allo Stato: che le “modalità mafiose” dell’organizzazione criminosa, ancorché <<non sfociate in condotte eclatanti>>, potessero essere riscontrate dalla <<esecuzione di rituali riconducibili con certezza a rituali mafiosi, sia nei comportamenti che nel contenuto delle conversazioni>>, è stato del resto riconosciuto, da ultimo, dalla Suprema Corte (così Cass. Pen., Sez. II, 19544/2011; cfr. altresì Cass. Pen., Sez. II, 12776/2011).

legale di CERAVOLO Fabrizio nonché ai bisogni morali e materiali dei suoi familiari, dopo il suo arresto).

Al contempo, la forza di intimidazione si desume dall'essere stata l'associazione "armata".

Infatti, l'odierno appellante Fabrizio CERAVOLO in data 11 ottobre 2009 fu arrestato in flagranza, per essere stato trovato in possesso, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, unitamente a Rocco ZANGRA', di una pistola automatica marca "Beretta", con matricola abrasa, nascosta, insieme al munizionamento, in un'intercapedine del cruscotto dell'automobile; nel medesimo frangente, lo ZANGRA' era denunciato a piede libero per il porto abusivo di un coltello a serramanico, mentre, in esito a successiva perquisizione domiciliare, lo stesso CERAVOLO fu trovato in possesso di una seconda pistola tipo "revolver", perfettamente efficiente.

Anche da una conversazione ambientale, captata nell'abitazione del PRONESTÌ, (progr. n. 020, CANALE 1, h 15,36 e ss. del 29.6.2010, riportata a p. 108 della sentenza appellata), si evince inequivocabilmente che quest'ultimo acquistò, quella stessa mattina, una pistola, cui faceva riferimento *expressis verbis* (che non potesse trattarsi di un'arma giocattolo si evince dalla circostanza che il "capo locale" invita l'interlocutore, rimasto sconosciuto, ad andare a provare l'arma, aggiungendo che nel medesimo luogo, dove era nascosta la pistola, vi erano i relativi caricatori, con i colpi dentro).

Pertanto sussiste a carico di tutti gli imputati, odierni appellanti, l'aggravante di cui all'art. 416 *bis*, 4 comma, c.p.: posto che secondo la Suprema Corte: <<In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità delle armi - di cui all'art.416 *bis*, commi quarto e quinto, cod.pen. - non richiede la diretta detenzione ne' il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per

colpa>> (così Cass. Pen., Sez. I, 9958/1997; oltre tutto, anche GUERRISI Francesco - che definì la sua posizione con sentenza di applicazione pena in relazione al delitto di assistenza agli associati di cui all'art. 418 c.p. - aveva la disponibilità di armi, sia pure regolarmente denunziate: vds. Corte di Cass. sez. 2 sent. 27-9-2012 n. 2833 Imp. P.C. Adamo e altri, secondo la quale la circostanza aggravante prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* c.p. è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione e può riguardare perfino armi legalmente detenute).

Conseguentemente, non convincono le dichiarazioni rese da MAIOLO Antonio, DILIBERTO MONELLA Luigi e Stefano, GUZZETTA Damiano e GARIUOLO Luigi, laddove - pur ammettendo al loro partecipazione alla 'ndrangheta - negarono la disponibilità di armi da parte dell'associazione ovvero la consapevolezza che altri associati fossero armati (cfr. le dichiarazioni riportate sopra, laddove si sono illustrati gli elementi di prova a carico di ciascun imputato).

Qui basta richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi, di cui all'art. 416 *bis* comma quarto cod.pen., quando il delitto sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "*cosa nostra*", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente: vds. Corte di Cass. sez. 6^a sent. n. 11194 del 8-3-2012, Imp. Lupo (in motivazione si legge: <<... quanto alla qualità armata dell'associazione, che è stata abilmente contestata dall'avv.(...), nei motivi nuovi, facendo esemplare e riduttivo riferimento alla disponibilità di armi da parte del solo Sacco Nino, va qui rilevata l'ininfluenza dell'argomento. Invero va tenuto conto che la contestazione associativa del capo A) fa riferimento al sodalizio Cosa nostra, e questa Corte si è più volte espressa nel senso che non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., comma 4, qualora -come nella specie- il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "Cosa nostra" (Cass. pen. sez. 6, 5400/2000 Rv. 216149).

Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra", bene e correttamente può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non ignorabile dai singoli partecipi

.... (Cass. pen. sez. 1, 5466/1995 Rv. 201650 Massime precedenti Conformi: Rv. 190642)>>].

Come accennato, anche nel presente processo la Suprema Corte, nel rigettare i ricorsi dei difensori di PRONESTÌ, PERSICO, CARIDI, ROMEO Sergio e REA Romeo (oltre che di GUERRISI), ravvisava – sia pure a livello gravemente indiziario - l'esistenza dell'associazione mafiosa tipo 'Ndrangheta a carico dei prevenuti.

Nella sentenza n. 4309/12, del 11-1-2012 (dep. il 1-2-2012), la C.Cass. – 2^a sezione penale- sul ricorso proposto dai difensori di PRONESTÌ, osservava quanto segue: <<... la locale piemontese costituisce un gruppo criminale, operante fuori dalla Calabria, costituisce, quindi, un'articolazione del gruppo calabrese, con proprie strutture e specifiche finalità, connotate da autonomia rispetto alla 'ndrangheta calabrese.

Le modalità di costituzione e i comportamenti evidenziati nell'ordinanza impugnata (ordinanza di custodia cautelare, *n.d.e.*) consentono di ritenere accertato che l'associazione piemontese abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, anche se non ancora estrinsecata nella commissione di reati fine e anche se non ancora in pieno percepita nell'area geografica operativa, risultando evidente che l'organizzazione avesse in progetto proprio la realizzazione di reati fine.

In altri termini, va ravvisata la sussistenza di una autonoma consorteria delinquenziale, che mutua il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, essendosi radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni, perpetrando in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali.

Occorre anche accertare se sia possibile configurare un sodalizio criminale di stampo mafioso in mancanza di compimento di reati satellite, come nella fattispecie, avendo espressamente ravvisato il Tribunale del riesame il mancato accertamento di tali reati, ad eccezione della detenzione e porto abusivo di armi, ancora *sub iudice*.

Un orientamento non isolato di questa Corte esclude tale evenienza, ritenendola concettualmente incompatibile con la tipologia normativa di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vicolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma sostanziale (sez. 5, sentenza n. 19141, ud. del 13-2-06 RV. 234403). Questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in

presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione. La forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso della "locale" piemontese sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa; b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione è ricollegata l'irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (della cd. "trascuranza"), evidenziato dal Tribunale, nonché nell'episodio relativo all'affiliazione del CARIDI, che all'epoca rivestiva la qualità di consigliere comunale di Alessandria; c) dall'essere l'associazione armata (...) essendo stato uno dei presunti affiliati Fabrizio CERAVOLO, arrestato in flagranza, in data 11-10-2009, essendo stato trovato in possesso, a bordo della propria autovettura, unitamente a Rocco ZANGRÀ, di una pistola automatica Beretta, con matricola abrasa insieme al munizionamento, nascosti in una intercapedine del cruscotto dell'automobile (...) deducendosi dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione del PRONESTI che quest'ultimo aveva comprato, la stessa mattina, una pistola (...). Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi, è sufficiente che detta circostanza sia riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, non richiedendosi la diretta detenzione né il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. E' dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe, il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art. 59, comma 2 c.p. introdotto dalla legge 7-2-1990 n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione [cfr. Sez. 6 sent. n. 42385 del 10-10-2009 Rv. 244904 (...)]. Nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita dell'organizzazione finalizzata alla programmazione realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa che, tuttavia, non deve essere ancora allo stato embrionale, ma

estrinsecarsi in una organizzazione già effettiva sul territorio che consenta di aggiornare, attraverso una struttura organizzata, in base agli elementi già evidenziati (distinzioni di ruoli, rituali di affiliazione tipici della 'ndrangheta, sanzioni disciplinari, riunioni tra adepti), il pericolo per l'ordine pubblico, individuabile anche in mancanza di commissione di reati fine e, quindi, anche di percezione di tale pericolo da parte della collettività, purché si tratti di struttura dotata, sulla base degli indizi indicati, di forza di intimidazione, in forza di componente personale e materiale, soprattutto ove non trattasi di struttura ancora allo stato embrionale, essendo già stati individuati i capi (nel caso di specie il PRONESTÌ) e gli adepti della "locale", che aveva anche rapporti con la "locale" genovese, come risulta proprio dalla riunione congiunta tra la "locale" piemontese e genovese a casa del PRONESTÌ. Con riferimento agli elementi evidenziati, deve ritenersi sussistente il pericolo per l'ordine pubblico che costituisce la *ratio* del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., senza che sia necessaria la commissione di reati fine potendo essere le modalità mafiose riscontrate anche dalla esecuzione di rituali riconducibili a quelli mafiosi, sia nei comportamenti, che nel contenuto delle conversazioni (cfr. Cass. sez. II, n. 19544/2011), senza che siano necessarie condotte eclatanti, ravvisandosi, in tali evenienze, nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio, chiari sintomi di mafiosità. Peraltro, ai fini di ritenere la partecipazione del singolo aderente alla associazione mafiosa non è necessario che ponga in essere personalmente attività di tipo mafioso purché la sua accertata partecipazione al sodalizio criminale contribuisca all'attività dell'associazione e al perseguimento di scopi illeciti e a potenziarne l'operatività complessiva della stessa, quale uomo d'onore (...)>> .

La stessa Corte di Cassazione, sez. II penale, nella sentenza n. 4306/12 del 11-1-2012 (depositata il 1-2-12) pronunciata sul ricorso proposto dai difensori di PERSICO Domenico, nel rigettare il ricorso così argomentava: <<... Il "locale" piemontese, ~~gruppo criminale operante fuori dalla Calabria~~ costituisce, quindi, un'articolazione del gruppo calabrese della 'ndrangheta, facente capo a OPPEDISANO di Rosarno, con proprie strutture e specifiche finalità, connotata da autonomia rispetto alla 'ndrangheta calabrese, facendosi carico, tra l'altro, il "locale" del Basso Piemonte e non la struttura calabrese, dei sodali arrestati e delle rispettive famiglie. Le modalità di costituzione e i comportamenti evidenziati nell'ordinanza impugnata [nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, confermata dal Tribunale del Riesame, sono stati messi in evidenza lo stretto collegamento del locale del Basso Piemonte con la "casa madre" calabrese, la ripartizione dei ruoli all'interno del "locale", i rituali di affiliazione e di "passaggio di grado", i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati colpevoli di "trascuranza", l'assistenza agli adepti detenuti e la sovvenzione dei loro nuclei familiari, n.d.e.]

consentono di ritenere accertato che l'associazione piemontese abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, anche se non ancora estrinsecata nella commissione di reati fine e anche se non ancora in pieno percepita nell'area geografica operativa, risultando evidente che l'organizzazione avesse in progetto proprio la realizzazione di reati fine. Occorre, quindi, accertare se sia possibile configurare un sodalizio criminale di stampo mafioso in mancanza di compimento di reati satellite, come nella fattispecie, avendo espressamente evidenziato il Tribunale del Riesame il mancato accertamento di tali reati, ad eccezione della detenzione e porto abusivo di armi, ancora *sub iudice* [peraltro, *medio tempore*, CERAVOLO Fabrizio, in data 3-2-2010, otteneva dal Gip presso il Tribunale di Alba di definire il processo nel quale era imputato di ricettazione e porto in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di armi clandestine continuato con applicazione della pena di anni due di reclusione e di 1.000 euro di multa: sentenza passata in giudicato il 25-3-2010, vds. il certificato penale in atti].

Un orientamento non isolato di questa Corte esclude tale evenienza, ritenendola concettualmente incompatibile con la tipologia normativa di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma sostanziale (sez. 5, sent. 19141 del 13-2-2006 ud. Rv. 234403). Non sussiste, al riguardo, alcun contrasto con tale precedente giurisprudenza di questa Corte che si è formata allorché si riteneva che ciascuna organizzazione fosse indipendente dalle altre, mentre oggi si ravvisa, con riferimento alla 'ndrangheta, un'unica organizzazione criminale, articolata in "locali", quali strutture territoriali dotate di sostanziale autonomia operativa, sia pure collegate e coordinate da una struttura centralizzata denominata "provincia". In altri termini va affermata la sussistenza di una autonoma consorceria delinquenziale, che mutua il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, essendosi radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni, perpetrando in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali. Questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra "provincie" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.

La forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso del "locale" piemontese sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione nei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa; b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione è ricollegata l'irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (della cd. "trascuranza"), evidenziato dal Tribunale, emergendo dalle intercettazioni anche il collegamento con la struttura di Rosarno, il cui capo OPPEDISANO Domenico ha indicato, come emerge dalle intercettazioni ambientali, il capo del "locale" del Basso Piemonte (...); c) dall'episodio relativo all'affiliazione del CARIDI, che all'epoca rivestiva la qualità di Consigliere del Comune di Alessandria; d) dall'essere l'associazione armata, essendo stato uno dei presunti affiliati, Fabrizio CERAVOLO, arrestato in flagranza in data 11-10-2009 essendo stato trovato in possesso, a bordo della propria autovettura, unitamente a Rocco ZANGRÀ, di una pistola automatica Beretta, con matricola abrasa insieme al munizionamento (...) e in possesso di una pistola revolver, perfettamente efficiente, deducendosi dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione di PRONESTÌ, che quest'ultimo aveva comprati, la stessa mattina, una pistola (...);

Nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalità di commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa.

Nella fattispecie risultano anche già individuati i capi (nel caso di specie il PRONESTÌ) e gli adepti della "locale", che aveva rapporti anche con la "locale" genovese, come risulta proprio dalla riunione congiunta tra la "locale" piemontese e genovese a casa del PRONESTÌ.

Con riferimento agli elementi evidenziati, deve ritenersi sussistente il pericolo per l'ordine pubblico senza che sia necessaria la commissione di reati fine potendo essere le modalità mafiose riscontrate anche dalla esecuzione di rituali riconducibili a quelli mafiosi, sia nei comportamenti, che nel contenuto delle conversazioni (cfr. Corte Cass., sez. II, sent. n. 19544/2011), senza che siano necessarie condotte eclatanti, ravvisandosi, in tali evenienze, nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio, chiari sintomi di mafiosità (...)>>.

Considerazioni del tutto analoghe sono state reiterate dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione II[^] penale, in occasione dei ricorsi presentati da CARIDI Giuseppe (vds. sent. n. 4305/12, C.C. del 11-1-2012, dep. il 1-2-2012), REA Romeo

(vds. sent. n. 4308/12, C.C. del 11-1-2012, dep. il 1-2-2012) e ROMEO Sergio (vds. sent. n. 4304/12, C.C. del 11-1-2012, dep. il 1-2-2012; nonché la sent. n. 4307/12 pronunciata sul ricorso di GUERRISI Francesco).

Sulla scia di questa opzione ermeneutica si collocano pure le recenti sentenze pronunziate dalla 1^a sezione penale della Suprema Corte sui ricorsi proposti nell'interesse di GARCEA Onofrio e CONDIDORIO Arcangelo (come si è visto appartenenti al "locale" di Genova). Ebbene anche in questo caso i giudici di legittimità, così argomentavano in merito alla necessità del riscontro *ab esterno* del metodo mafioso: << (...) Sul secondo versante, i motivi di ricorso, anche presupponendo la costituzione di una associazione che con regole metodi caratterizzate da assoggettamenti ed omertà all'interno dei suoi componenti, segnalano la mancanza del metodo mafioso che dovrebbe configurarsi solo laddove l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, nella specie Genova e la Liguria, una effettiva capacità di intimidazione. Con la conseguenza che, in presenza di un' autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, sarebbe necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni.

Ora, nella misura in cui una tale prospettazione comporti la realizzazione di concreti atti di violenza e di sopraffazione nel territorio in cui opera, la stessa viene a contraddire la struttura del reato di pericolo che si è inteso dare alla fattispecie in esame. Peraltro il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza eziologica dall'elemento della forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalla associazione criminale punibile ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 3. In tale prospettiva l'assoggettamento e l'omertà, più che elementi strutturali qualificanti l'entità della intimidazione, sarebbero conseguenze della carica maturata dal sodalizio nel substrato civile della società. Ma la conseguenza, in tal caso, sarebbe quella della impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie, della *ndrangheta*. Sarebbero anche le conseguenze quelle di non poter configurare il metodo mafioso subito da un soggetto che effettivamente ne ha percepito il peso ma in un contesto generale, sia locale che personale, refrattario a dividerlo. Ed ancora può aggiungersi, sul piano probatorio ed in via speculare, che il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di

assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza ed eziologia dalla forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalle associazioni criminali punibili ai sensi dell'art. 416 bis c.p.p., comma 3. In base a tali considerazioni, deve escludersi la necessità per la configurazione della associazione qualificata, di atti esterni di intimidazione e violenza, - e che pur vengono segnalati nell'ordinanza impugnata -, per essere tra l'altro contraddistinta, l'associazione, dal perseguimento di finalità non necessariamente coincidenti con la commissione di reati, potendo le sue azioni - esemplificando procurare a se e ad altri voti durante le campagne elettorali - essere sostanzialmente neutre dal punto di vista criminale. **Quel che costituisce elemento essenziale della associazione, nella specie, di 'ndrangheta, non è l'attualità dell'esercizio della intimidazione, ma la sua potenzialità, la sua capacità di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale.** Ora una volta verificata la costituzione di un gruppo autonomo criminale che ripete le caratteristiche strutturali propri dei locali costituiti in Calabria, che si ispira alle proprie regole interne, che mantiene collegamenti con la 'ndrangheta propria calabrese, può ritenersi, sul piano indiziario proprio della fase procedimentale delle indagini preliminari, costituita una associazione che, per l'organizzazione che si è data, con collegamento con locali costituiti in Liguria, con un forte vincolo con gli associati, ripete le caratteristiche della vera e propria 'ndrangheta, la cui "fama" ha trascorso i confini regionali se non nazionali: da qui la capacità del "locale" di Genova, di intimidazione al fine di perseguire le sue finalità, a prescindere dalla concreta realizzazione delle stesse che pertanto potranno ben restare alla fine oggetto di mera rappresentazione volitiva (...) >> (cfr. C. Cass. sez. 1^a penale, sentenze nn. 5888/12 e 5890/12, del 10-1-2012, depositate il 15-2-2012, ricorrenti, rispettivamente, GARCEA Onofrio e CONDIDORIO Arcangelo).

Anche nel 2013 (in pratica sino ad oggi) la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nel ribadire questa opzione interpretativa nell'ambito del procedimento "colpo di coda", affermava, tra l'altro: <<... E' noto che, a fronte della forma libera che caratterizza la fisionomia del reato associativo e della mancata tipizzazione della relativa condotta di appartenenza, è stata fissata dal legislatore e dall'interprete la tipicità delle caratteristiche fondamentali dell'associazione mafiosa, che sono tre: la forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue una condizione di assoggettamento e di omertà di interi settori della comunità sociale di

alcune aree del territorio nazionale; il metodo dell'associazione, che consiste nell'avvalersi di tale forza intimidatrice; il programma finale, avente ad oggetto la commissione di delitti, l'acquisizione in modo diretto, o indiretto, della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici, ovvero il conseguimento di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; il condizionamento della vita democratica del paese, attraverso la limitazione del libero esercizio del diritto di voto dei cittadini. Sotto i primi due profili, autorevole dottrina richiama l'attenzione su di una caratteristica tipica delle associazioni di stampo mafioso attualmente operanti: esse, a causa della fama acquisitasi con atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacolasse l'attività, sono ormai in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza, generando in coloro con cui vengono in contatto una condizione di assoggettamento, cioè di sottomissione incondizionata, e un conseguente atteggiamento di omertà, cioè di reticenza e di rifiuto di collaborare con gli organi inquirenti, dettato dalla esperienza di ritorsioni e rappresaglie, in danno dei trasgressori del silenzio. Tali requisiti si collegano, da un lato, agli effetti prodotti da precedenti comportamenti intimidatori; dall'altro, alla possibilità di utilizzare tali effetti per la realizzazione dello scopo finale: si collegano a un'attività precedente, perché l'associazione ha acquistato la sua forza, proprio in virtù di reiterati comportamenti di violenza e minaccia; si riferiscono alla possibilità futura di utilizzare questa forza, dato che questa, oltre a consentire ai soci di poter contare su un'efficace protezione (l'omertà), da parte di coloro che sono a conoscenza della "cattiva fama" dell'organizzazione, fa apparire assai più agevole l'intimidazione di quei soggetti la cui sottomissione all'associazione influisca sulla potenzialità dell'associazione di conseguire i propri obiettivi nel campo economico, politico, giuridico. Questo collegamento della forza intimidatrice con il passato presuppone quindi non solo pregresse attività di criminose attività di violenza e minaccia, ma anche che esse abbiano manifestato uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore, dell'assoggettamento e dell'omertà nella collettività originaria e in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire, in vista della realizzazione dei programmi intermedi e del programma finale di sostanziale esercizio del potere in uno o più territori.

Perché sia configurabile il fondamentale requisito dell'utilizzazione sistematica della forza intimidatoria (il cd. metodo mafioso), è stato posto l'interrogativo se sia necessario che l'associazione ne abbia tratto effettivamente utilità, ovvero se sia sufficiente che essa si proponga di utilizzarla, anche se poi non se ne sia concretamente servita. In altri termini, il verbo avvalersi, contenuto nella norma, allude necessariamente a uno specifico ed esteriore comportamento intimidatorio? Esemplificando con ipotetiche manifestazioni della

forza intimidatrice, è stato rilevato che il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da: a) esplicito e mirato avvertimento mafioso – rispetto al quale il timore già consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata – b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformità); c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito.

In quest'ultima ipotesi di messaggio silente, l'espressione e l'utilizzazione della forza intimidatoria non è ricollegabile a una specifica, attuale condotta degli associati, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente e attuale carica intimidatrice dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia. Il metodo mafioso dell'avvalersi della forza intimidatoria – una volta che abbia creato un alone extraterritoriale -, che ne proietta la forza intimidatrice al di là degli originari confini geografici e socio-economici – non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune (i reati fine, diretti alla coercizione, alla limitazione delle libertà di manifestazione del pensiero, di produrre reddito esentasse da balzelli mafiosi, di rapportarsi lealmente con le istituzioni, di esercitare i diritti politici), ma è ricostruibile con elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali alla realizzazione di un indispensabile programma strumentale, realizzazione che riceve quindi spinta non da specifici atti promozionali di paura, assoggettamento e omertà, ma dalla cattiva fama, conquistata in precedenza dall'associazione. L'ineludibile funzionalità del programma intermedio alla realizzazione del programma finale lo rende oggetto di dolo specifico, identificato nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio – fondato sulla fama – non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti. Posto che qualsiasi organizzazione che gestisce in maniera illecita mezzi e fini, non è disposta a compromettere la propria esistenza e ad arrestare la propria azione dinanzi all'eventualità che la loro fama si riveli insufficiente a piegare la volontà dei destinatari, i componenti sanno e si son curati di far sapere di essere intenzionati a ricorrere a metodi di persuasione più diretti ed espliciti.

Un gruppo avente natura di associazione mafiosa si presenta quindi caratterizzato, nella consolidata storiografia giudiziaria nel campo mafioso, da un nucleo di associati, da un programma criminoso, da una proiezione territoriale della propria forza intimidatrice, da una o più tipologie di condotte lecite e illecite, svolte in un molteplici fronte.

In questa proiezione collettiva e corale alla commissione di fatti criminosi, che possono infrangere le norme dello Stato, hanno acquistato rilievo – agli occhi dei consociati e conseguentemente all'attenzione degli inquirenti dello Stato - vincoli di fedeltà, di reciproca assistenza tra gli adepti, operanti nello scontro, perdente, con il potere repressivo dello Stato, esercitato con i provvedimenti, processuali o definitivi, di privazione della libertà personale di alcuni aderenti.

Questo aspetto organizzativo dell'associazione mafiosa di difesa, rispetto alla rivincita della legge penale, ha messo in luce – nei processi aventi a oggetto il crimine associativo - un dato patrimoniale utile ai fini dell'individuazione dell'associazione e della ricostruzione del rapporto intercorrente tra gli indagati e l'associazione medesima: la inclusione dei primi tra i retribuiti con i profitti criminali. Tale circolazione di denaro – in nome della solidarietà e della resistenza alla legalità – ha condotto razionalmente, all'interno dell'ormai consolidata storiografia giudiziaria, alla constatazione che trattasi della corresponsione al detenuto, a titolo di compenso, per i meriti acquisiti in passato e a titolo di vincolo, per il futuro, ipotecandone la persona e le energie al servizio dell'associazione mafiosa, di cui sono logicamente da ritenere componenti, sia pure con limitata potestà di azione. Proprio il suindicato aspetto organizzativo di difesa mafiosa (la presenza degli indagati nella raccolta e nella distribuzione di risorse economiche, in funzione di riparazione dei guasti creati dall'intervento punitivo dello Stato) ha ottenuto dai magistrati del presente procedimento il riconoscimento di dato illuminante della sussistenza dell'associazione mafiosa e della partecipazione ad essa dei ricorrenti, così come è stato delineato nel capo di imputazione. Tale circolazione di beni ha portato il Gip e il Tribunale del riesame alla considerazione che trattasi proprio della suddetta corresponsione al detenuto, a titolo di compenso, per i meriti acquisiti in passato e a titolo di vincolo, per il futuro, ipotecandone la persona e le energie al servizio dell'associazione mafiosa, di cui sono logicamente da ritenere componenti. Il Tribunale del riesame di Torino ha quindi confermato la razionale considerazione, secondo cui la presenza di alcuni indagati tra i partecipi alla raccolta e alla distribuzione del fondo solidarietà detenuti abbia efficacia indiziaria della partecipazione, da parte dell'operatore o del beneficiario, all'associazione predetta, nella sue varie articolazioni. Questa raccolta di denaro e di altri beni non è giustificata da solidarietà familiare, in quanto gli inquirenti dimostrano di avere accertato che i versamenti sono stati effettuati da persone che non sono legate da rapporti di parentela ai beneficiari. In base alle dichiarazioni di collaboratori, di cui è stata verificata l'attendibilità, hanno raggiunto il convincimento che sussiste l'obbligo degli aderenti di aiutare economicamente la famiglia, i cui componenti sono detenuti; da

questo dato gli inquirenti hanno tratto la seguente considerazione: se partecipare alle attività di sostegno dei consociati in carcere costituisce un preciso obbligo di quelli liberi, ne consegue che tutti coloro che – senza essere indicati come soggetti di distinti rapporti definiti altri con l'associazione – abbiano partecipato a una colletta, sono consociati. Secondo l'ordinanza del Tribunale del Riesame "la colletta deve intendersi inequivocabilmente indicatore fattuale, dal quale desumere la compenetrazione di tutti i partecipi nel tessuto organizzativo associativo e, al tempo stesso, prova dell'affiliazione, in quanto i non associati, per quanto legati da stretta amicizia, non vi possono essere ammessi" (p.25). L'obbligatorietà di contribuire alla raccolta fondi, a scopo assistenziale (a beneficio materiale e morale dei detenuti, che percepiscono la persistenza, nonostante l'esilio carcerario, del rapporto dare/avere con l'associazione) è affermata anche da Mihaela Adreea Sorocaniuc (legata al Cavallaro Ferdinando e profondamente inserita nel costume e nelle regole del clan), in dichiarazioni datate 27-10-2012, a proposito della regola, gravante sugli "amici" dell'aiuto economico in favore dei familiari del detenuto (...) >> [vds. C.Cass. sez. V[^] penale, sent. 969/13 del 5-6-13, dep. il 3-9-13, imp. CAVALLARO Bruno;].

Nella sentenza della Sez. V, 19 marzo 2013, n. 28531/13 Benedetto Massimo, rel. Bevere (ricorso avverso ordinanza Trib. Riesame di Torino: processo "Colpo di coda"; locale di Nichelino, Chivasso e Livorno Ferraris) si legge quanto segue: << (...) Le censure mosse dal ricorrente rendono necessaria una riflessione sulla peculiarità di questa ritenuta articolazione extra territoriale della 'Ndrangheta, costituita dal locale di Chivasso, i cui componenti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, hanno esportato/importato, dal luogo di nascita e di radicamento (la Calabria), la peculiare forza intimidatrice e l'autonoma capacità di conseguire i risultati vantaggiosi, in un territorio, in una società diversi, sotto il profilo dell'economia, della cultura, del costume, dei rapporti con i pubblici poteri. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, in queste ipotesi di mafiosità trapiantata dalla terra di origine ad altro territorio, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario accertare che tale associazione si sia radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni, che la rendano titolare di un'effettiva capacità di intimidazione, che le deriva dall'accertata genesi in area della geografia mafiosa, di cui sia attuale portatrice e utilizzatrice di assoggettamento e di omertà... Il radicamento in loco dell'associazione va riconosciuto - tenuto conto della diversa tipologia del messaggio intimidatorio...- a prescindere da esplicite manifestazioni di minaccia e violenza, quali messaggi promozionali di timore, assoggettamento omertà, essendo rilevante la manifesta utilizzazione, da parte dei soggetti associati, della "posizione di

rendita", ricavata dalla collaudata e riconosciuta fama della collegata casa madre....- Non appare condivisibile -alla luce del presente quadro indiziario- l'orientamento interpretativo secondo cui (sez.5, n. 19141 del 13.2.06, rv. 234403), nell'ipotesi di un'associazione mafiosa che dirami sue articolazioni in aree territoriali diverse da quelle di origine, non necessariamente si formano altrettante autonome consorterie delinquenziali, essendo comunque decisiva l'analisi della variabile economico-sociale, che notoriamente caratterizza la varie parti del territorio italiano. La capacità di intimidazione che promana dal vincolo associativo, con i suoi effetti di assoggettamento e di omertà, potrebbe dispiegarsi, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione, a condizione che si dimostri il dispiegarsi di una struttura extraterritoriale di soggetti, collegati a conterranei uniti da vincoli associativi nella terra d'origine, in un territorio tradizionalmente permeabile alla minaccia mafiosa, in base alla storia locale e alla fama conquistata in un passato di violenza e di paura; in questo contesto socio-culturale una mera notorietà di appartenenza, un contrasto di interesse bastano a condizionare la capacità di produrre reddito ad esclusivo profitto personale, la libertà di esercitare il diritto di voto, la libertà di agire lealmente con le istituzioni. Se queste articolazioni si inseriscono ed agiscono in un contesto sociale diverso, alieno a soggiacere alla subcultura mafiosa, al rifiuto verso l'ordine e la legalità, in cui non sia rinvenibile l'humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa, il metodo mafioso deve prendere i connotati di esteriorizzazione; è necessaria una condotta positiva dei sodali dai chiari sintomi di mafiosità, empiricamente percepibili. Il prevalere di questa tesi porrebbe problemi interpretativi dall'esito necessariamente incerto in sede giudiziaria, quali la ricostruzione e il rilievo da attribuire alle condizioni socio-culturali dei territori e delle popolazioni autoctone, i criteri di misurazione della resistenza locale al metodo mafioso, la possibilità che, all'esito della misurazione della permeabilità del territorio alla cattiva fama dell'associazione di cui gli emigranti appaiano esponenti, tali condizioni siano idonee a supplire ad un deficit di sintomi di mafiosità empiricamente percepibili, la variabilità della rilevanza penale di medesimi comportamenti nei diversi territori dell'Italia costituzionalmente unita, ma economicamente e culturalmente frazionata."

Ancora più nette sono le considerazioni contenute nella sentenza del 7 maggio 2013, n. 28091, sempre V[^] sezione penale, Maiolo Mario Tonino, rel. Lignola (ricorso avverso ordinanza Trib. Riesame di Torino: processo "Colpo di coda"; locale di Nichelino, Chivasso e Livorno Ferraris); in questa decisione, dopo avere riecheggiato le considerazioni illustrate nella sentenza Benedetto Massimo, la Suprema Corte aggiunge: <<(...) *La difesa contesta la sussistenza del metodo intimidatorio del 'locale' di Livorno Ferraris, a suo giudizio non desumibile dalla complessiva associazione 'ndrangheta, poiché questa è caratterizzata da assoluta segretezza, anche interna, circa l'identità degli affiliati, per cui è impossibile che i cittadini siano in*



condizione di assoggettamento ed omertà rispetto ad una struttura di potere della quale non conosce l'esistenza. In proposito l'ordinanza (del Tribunale del riesame di Torino: n.d.r.) richiamando una precedente decisione di questa Corte relativa proprio alla 'ndrangheta in località piemontesi (Sez. 2, n. 4304 dell'11 gennaio 2012, Romeo, rv. 252205) precisa che 'la capacità intimidatoria del locale di Chivasso e del locale cosiddetto di Livorno Ferraris non è solo quella che promana dal vincolo associativo dei rispettivi associati, ma anche quella della 'ndrangheta di Torino alla quale i due locali sono collegati attraverso il crimine e l'istituenda provincia, ma, soprattutto con la 'ndrangheta calabrese alla quale sono legati attraverso i rispettivi referenti, attraverso una delle tre province di appartenenza ed attraverso il crimine della montagna' ...Il gruppo criminale piemontese, operante fuori della Calabria, costituisce, quindi, un'articolazione del gruppo calabrese della 'ndrangheta con proprie strutture e specifiche finalità, connotate da autonomia rispetto alla 'ndrangheta calabrese, facendosi carico, tra l'altro, dei sodali arrestati e delle rispettive famiglie... E' infatti possibile configurare un sodalizio criminale di stampo mafioso autonomo, pur in mancanza di compimento di reati satellite, come nella fattispecie, laddove, come nel caso di specie, il gruppo mutua il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, essendosi radicata in loco con quelle peculiari connotazioni, perpetrando in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali. – Questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del marchio ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra province e locali che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'art. 416 bis c.p." >>

Alla stessa conclusione perviene la sentenza 4-17 luglio 2013 n. 29923 della 2ª sezione penale della Corte di Cassazione (rel. Davigo) che testualmente osserva: "la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la **capacità potenziale**, anche se non attuale, di sprigionare, **per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale**".

Mette conto sottolineare come la natura unitaria della 'ndrangheta, con tutte le conseguenze che ne derivano circa la "natura mafiosa" delle sue cellule delocalizzate, pur nella autonomia delle singole "locali" sia stata espressamente ribadita da Sez. V, 22 novembre 2012 n. 18491/13, Vadalà, rel. Guardiano: "La corte territoriale (C.A. Reggio

Calabria) ha correttamente ricondotto le vicende portate alla sua attenzione al paradigma normativo del delitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p., inserendole in un contesto storico giudiziario, **costituente ormai fatto notorio**, rappresentato dalla dimostrata esistenza di un'organizzazione a delinquere denominata 'ndrangheta, la cui **natura unitaria** è stata definitivamente accertata attraverso l'iter giudiziario conclusosi con la sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento cd 'Olimpia' dalla V sezione della Corte di cassazione il 12 aprile 2002, n. 24711, nei confronti di Condello ed altro... La notorietà di un fatto (nella specie, l'esistenza di una associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.) ben può desumersi in modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto...il reato di associazione mafiosa è configurabile anche in difetto della commissione di tali reati, **purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la possibile realizzazione...**La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416-bis si coglie non tanto negli scopi...ma nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla **conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso...**".

Ciò posto, questa Corte ritiene di dover convintamente aderire all'ultimo consolidato orientamento della Suprema Corte (che, si ripete, si è pronunciata in questo senso anche nel presente procedimento, sia pure in ambito cautelare: vds. sopra) e, conseguentemente, di dovere disattendere l'interpretazione seguita dal giudice di primo grado che da tale – consolidato – orientamento ha (motivatamente) preso le distanze. Anche al fine di scongiurare il paradosso, icasticamente descritto dal P.m. nell'atto di appello, di pervenire a una precoce – quanto inutile - diagnosi della patologia cancerosa (costituzione ed esistenza dell'associazione di stampo mafioso), senza poter effettuare alcun valido intervento terapeutico, prima della proliferazione delle metastasi. Pure l'efficace metafora del vulcano, evocata da un brillante difensore nel corso della discussione per escludere l'integrazione del delitto associativo, per una sorta di eterogenesi dei fini impone, ad avviso di questa Corte, di ritenere integrato il delitto in esame: è notorio, infatti, che l'assenza di attività eruttiva in atto non è sufficiente ad escludere che il vulcano sia attivo (e,

conseguentemente, potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica). Molti sono, infatti, i vulcani attivi in quiescenza (es. il Vesuvio) e, pur apparendo innocui, ad avviso degli esperti, nessuno di essi può essere sottovalutato in quanto destinato a tornare certamente in attività, in un futuro più o meno prossimo (*dies certus an et incertus quando*).

Invece, come correttamente ritiene la Corte di Cassazione, in presenza di una organizzazione di tipo mafioso, quale la 'ndrangheta, che mutua fedelmente il modello organizzativo e i riti di affiliazione della "casa madre", dalla quale deve ottenere *il placet* per poter utilizzare il nome "dell'onorata società", il cui vertice interviene a dirimere i conflitti interni e ad effettuare una sorta di supervisione sui problemi di maggiore rilevanza, è corretto presumere "*...la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del marchio ('ndrangheta'), in una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico, che costituisce la ratio di cui all'art. 416 bis c.p. La forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso del "locale" piemontese della 'ndrangheta sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa; b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione è ricollegata l'irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (della cd. "trascuranza"), evidenziato dal Tribunale, emergendo dalle intercettazioni anche il collegamento con la struttura di Rosarno, il cui capo OPPEDISANO Domenico ha indicato nel PRONESTÌ, come emerge dalle intercettazioni ambientali, il capo del locale del basso Piemonte; c) dall'episodio relativo all'affiliazione del CARIDI, che all'epoca rivestiva la qualità di Consigliere del Comune di Alessandria; d) dall'essere stata l'associazione armata essendo stato uno dei presunti affiliati, Fabrizio CERAVOLO, arrestato in flagranza, in data 11-10-2009, essendo stato trovato in possesso (...) di una pistola automatica Beretta, con matricola abrasa insieme al munizionamento [altra pistola revolver perfettamente efficiente venne rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di CERAVOLO, mentre – dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione di PRONESTÌ - risulta che anche quest'ultimo si procurò un'arma da fuoco e relativo munizionamento: reato contestato al capo b) per il quale – come si è detto -*

il prevenuto è stato condannato in primo grado, n.d.e.]. Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'aver l'associazione la disponibilità di armi, in quanto è sufficiente che detta circostanza sia riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, non richiedendosi la diretta detenzione né il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. E' dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo – attesa l'ampia formulazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. – introdotto dalla legge 7-2-1990 n. 19, logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione (...). Nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati-fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita dell'organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa. Nella fattispecie risultano già anche individuati i capi (nel caso di specie PRONESTÌ) e gli adepti della "Locale", che aveva rapporti con la "locale" genovese, come risulta proprio dalla riunione congiunta tra la "locale" piemontese e quella genovese a casa del PRONESTÌ. Con riferimento agli elementi evidenziati, deve ritenersi sussistente il pericolo per l'ordine pubblico senza che sia necessaria la commissione di reati-fine potendo essere le modalità mafiose riscontrate anche dalla esecuzione di rituali riconducibili a quelli mafiosi, sia nei comportamenti, che nel contenuto delle conversazioni (...), senza che siano necessarie condotte eclatanti, ravvisandosi in tali evenienze, nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio, chiari sintomi di mafiosità..." (così, ex multis, Corte di

Cass., 2^a sez. penale, sent. n. 4306/12 del 11-1-2012 dep. il 1-2-2012, est. Chindemi, ric. PERSICO).

In conclusione, la sentenza appellata deve essere riformata e tutti gli imputati (i cui elementi di prova sono stati più sopra evidenziati) devono essere dichiarati colpevoli del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso loro contestato.

Invece, come accennato, la sentenza merita di essere confermata con riferimento alla pronuncia di condanna a carico di PRONESTÌ Bruno Francesco per il reato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento, contestato al capo B) dell'imputazione.

A questo proposito preme dire come i motivi di appello del difensore non colgano nel segno e come, al contrario, la chiarezza e la inequivocabilità del dialogo registrato tra il prevenuto e un interlocutore non identificato, impongano di ritenere pienamente provata la condotta delittuosa in discorso, nonostante che, nel corso della perquisizione domiciliare, nessuna arma da sparo sia stata rinvenuta.

Né potrebbe seriamente ritenersi che la conversazione in esame abbia avuto ad oggetto una delle pistole regolarmente detenute dal genero di PRONESTÌ, poiché dalla semplice lettura della conversazione [vedi sopra] emerge con adamantina chiarezza come l'arma in discorso sia stata acquistata da PRONESTÌ e non dal genero GUERRISI Francesco.

Dunque con riferimento a questo capo la sentenza appellata merita di essere confermata, fatto salvo quanto si dirà in punto pena [da porre in continuazione con il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso contestato al capo A].

Passando al trattamento sanzionatorio, questa Corte, visto l'art. 133 c.p. stima equo infliggere le sottoelencate pene:

- PRONESTÌ Bruno Francesco: anni sette e mesi sei di reclusione, così determinata: previa unificazione dei reati contestati ai capi A) e B), a lui contestati, sotto il vincolo della continuazione, assunto come più grave il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso contestato al capo A), considerato il suo ruolo direttivo di capo, previo riconoscimento

delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate in considerazione del buon comportamento processuale (ha ammesso i fatti: vedi sopra), pena base anni nove di reclusione [pari al minimo edittale], aumentata per la continuazione con il reato contestato al capo B) di anni due e mesi tre di reclusione [pari alla pena base inflitta per questo reato in primo grado] e così, complessivamente, anni undici e mesi tre di reclusione, ridotta come sopra per la diminvente processuale;

- MAIOLO Antonio: anni sei di reclusione, così determinata: considerato il ruolo direttivo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate in considerazione del buon comportamento processuale (ha ammesso i fatti: vedi sopra), pena base anni nove di reclusione [pari al minimo edittale], ridotta come sopra per la diminvente processuale;
- PERSICO Domenico: anni sei di reclusione, così determinata: considerato il ruolo direttivo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solamente con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante [nonostante l'incensuratezza non è possibile riconoscere le attenuanti generiche con giudizio prevalenza rispetto all'aggravante poiché l'imputato non ha dato prova di revisione critica o di essere consapevole della gravità delle condotte poste in esame], pena base anni nove di reclusione [pari al minimo edittale], ridotta come sopra per la diminvente processuale;
- REA Romeo: anni cinque e mesi quattro di reclusione, così determinata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate, pena base anni otto di reclusione,

considerato il ruolo di partecipe, ridotta come sopra per il rito [non si ritiene meritevole del minimo edittale e neppure delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, poiché l'imputato non ha dato prova di revisione critica o di essere consapevole della gravità delle condotte poste in esame, inoltre al giudizio di prevalenza osta la recidiva reiterata contestata e sussistente];

- CERAVOLO Fabrizio, COLOCA Roberto, GARIUOLO Michele anni cinque e mesi quattro di reclusione ciascuno, così determinata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e, quanto a COLOCA Roberto e GARIUOLO Michele, alla recidiva contestata, pena base: anni 8 di reclusione, atteso il ruolo di meri partecipi dei prevenuti, ridotta come sopra per il rito [anche in questo caso i prevenuti non si ritengono meritevoli del minimo edittale e neppure delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non avendo dato prova di revisione critica o di essere consapevoli della gravità delle condotte poste in esame];
- INI' Giuseppe: anni quattro e mesi otto di reclusione (pena base: anni 7 di reclusione, pari al minimo edittale atteso il ruolo di partecipe), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate [non si ritiene di poter concedere le generiche con giudizio di prevalenza in considerazione della recidiva reiterata e della mancanza di valide ragioni di natura sostanziale o processuale idonee a giustificare una ulteriore mitigazione della pena];
- BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano, CARIDI Giuseppe e ROMEO Sergio: anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno (pena base: anni 7 di reclusione ciascuno, pari al minimo edittale attesi i ruoli di partecipi), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata [non si ritiene di poter concedere le generiche con giudizio di

prevalenza in mancanza di valide ragioni di natura sostanziale o processuale idonee a giustificare una ulteriore mitigazione della pena];

- GUZZETTA Damiano: anni quattro di reclusione, così determinata: pena base anni 9 di reclusione avuto riguardo al ruolo direttivo ricoperto [pari al minimo edittale], ridotta ad anni 6 per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante e alla contestata recidiva [in considerazione del leale comportamento processuale: ha spontaneamente ammesso gli addebiti], definitivamente ridotta come sopra per il rito;
- DILIBERTO MONELLA Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, GARIUOLO Luigi: anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno, così determinata: pena base anni 7 di reclusione avuto riguardo al ruolo di partecipi ricoperto [pari al minimo edittale], ridotta ad anni 4 e mesi 8 di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante e, quanto a DILIBERTO MONELLA Stefano e GARIUOLO Luigi, alla recidiva [in considerazione del loro leale comportamento processuale: hanno spontaneamente ammesso gli addebiti], definitivamente ridotta come sopra per il rito;

In considerazione di quanto disposto dagli artt. 28 e segg c.p. in ragione della pena inflitta occorre dichiarare PRONESTI Bruno Francesco, MAIOLO Antonio, PERSICO Domenico, CERAVOLO Fabrizio, COLOCA Roberto, GARIUOLO Michele e REA Romeo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Mentre, INI' Giuseppe GUZZETTA Damiano, BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano, CARIDI Giuseppe e ROMEO Sergio DILIBERTO MONELLA Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, GARIUOLO Luigi devono essere temporaneamente interdetti dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque.

CORTE D'APPELLO DI TORINO - Seconda Sezione Penale

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 417 c.p. occorre dichiarare gli imputati socialmente pericolosi e applicare nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

All'affermazione della penale responsabilità consegue - ope legis - la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

La particolare complessità della vicenda processuale e, ancor più, il carico di lavoro della Corte giustifica l'indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P. G. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza appellata dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, tenuto conto della diminuzione processuale, li condanna alle seguenti pene:

PRONESTI Bruno Francesco, anni sette e mesi sei di carcerazione previa ammissione del reato e del contestato, con il vincolo della condanna e della pena, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate;

PENSICO Daniele, anni sei di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata;

REA Ramo, anni cinque e mesi quattro di reclusione previa riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate;

CERAVOLO Fabrizio, **COLOCA Roberto**, **GARIUOLO Michele** anni cinque e mesi quattro di reclusione ciascuno, previa riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e,

quanto a COLOCA Roberto e GARIUOLO Michele, alla recidiva contestata;

INI' Giuseppe: anni quattro e mesi otto di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate;

BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano, CARIDI Giuseppe e ROMEO Sergio: anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata;

GUZZETTA Damiano: anni quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante e alla contestata recidiva;

DILIBERTO MONELLA Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, GARIUOLO Luigi: anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante e, quanto a DILIBERTO MONELLA Stefano e GARIUOLO Luigi, alla recidiva contestate.

Visti gli artt. 28 e segg c.p.

Dichiara PRONESTI Bruno Francesco, MAIOLO Antonio, PERSICO Domenico, CERAVOLO Fabrizio, COLOCA Roberto, GARIUOLO Michele e REA Romeo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

Dichiara INI' Giuseppe GUZZETTA Damiano, BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano, CARIDI Giuseppe e ROMEO Sergio DILIBERTO MONELLA Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, GARIUOLO Luigi temporaneamente interdetti dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 417 c.p.

Dispone applicarsi nei confronti degli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

CORTE D'APPELLO DI TORINO – *Seconda Sezione Penale*

Dichiara tenuti e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 10 dicembre 2013

Il Consigliere est.

Simone Perelli



Il Presidente

Brunella Rosso



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7 FEB 2014

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
DI CARLO dr. ETNO

